

INDICE**ATTI DELL'ASSEMBLEA**

10. DELIBERA di adozione del Piano di sviluppo della cultura della Istarska županija-Regione Istriana 2024-2029	3
11. DELIBERA sugli standard minimi, i criteri, le misure e le modalità di finanziamento delle funzioni decentrate nelle case per anziani per il 2024	3
12. DELIBERA sui criteri, le misure, le modalità di finanziamento e la suddivisione dei mezzi per le funzioni decentrate per le istituzioni sanitarie nel 2024	7
13. CONCLUSIONE sulla determinazione dell'Elenco delle priorità per la distribuzione dei mezzi delle funzioni decentrate nel 2024 fra gli istituti sanitari sui quali la Regione Istriana ha i diritti costitutivi	8
14. DELIBERA di nomina e destituzione dei medici necroscopi sul territorio della Regione Istriana	18
15. DELIBERA sulle terze modifiche e integrazioni della Delibera sul compenso per l'attività dei medici necroscopi regionali	20
16. DELIBERA sull'approvazione della Relazione della Commissione per il controllo del lavoro dei medici necroscopi, sulle autopsie svolte e sul lavoro del servizio dei medici necroscopi per il 2023 nella Regione Istriana	20
17. DELIBERA sull'assegnazione della concessione sul demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico della superficie marittima per l'allevamento di molluschi sul territorio del Golfo d'Arsia	21
18. DELIBERA sull'uso speciale e la costruzione sul demanio marittimo su parte della p.c.n. 1765 c.c. Orsera.	29
19. AVVISO sull'intento di assegnare la concessione sul demanio marittimo per lo sfruttamento ai fini economici del demanio marittimo su parte della part. cat.n. 2746, 2748 e 2749, tutte nel comune catastale di Parenzo	32
20. L'AVVISO sull'intento di assegnare la concessione sul demanio marittimo per lo sfruttamento ai fini economici del demanio marittimo su parte della part. cat.n. 3960 c.c. Umago	48
21. AVVISO sull'intento di assegnare la concessione sul demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico della superficie marittima per l'allevamento di molluschi sul territorio del Canal di Lemea	64
22. DELIBERA osull'pprovazione della Strategia di gestione dei beni della Regione Istriana per il periodo 2024 – 2029	79
23. CONCLUSIONE sull'approvazione della Relazione sul lavoro del Centro operativo regionale della Regione Istriana per il 2023	80
24. CONCLUSIONE sull'approvazione del Programma di lavoro del Centro regionale operativo della Regione Istriana nel 2024	80
25. CONCLUSIONE sull'approvazione dell'Analisi annuale sullo stato del sistema di protezione civile sul territorio della Regione Istriana per l'anno 2023	80
26. CONCLUSIONE sull'approvazione del Piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile sul territorio della Regione Istriana per l'anno 2024	81
27. DELIBERA sulla concessione del consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Pula – Autorità portuale regionale di Pola	81
28. DELIBERA sulla concessione del consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Umag - Novigrad – Autorità portuale regionale di Umago - Cittanova	81

29. DELIBERA sulla concessione del consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Poreč – Autorità portuale regionale di Parenzo	81
30. DELIBERA sulla concessione del consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Rovinj – Autorità portuale regionale di Rovigno	82
31. DELIBERA sulla concessione del consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Rabac (Autorità portuale regionale di Porto Albona).....	82
32. DELIBERA sulla nomina della direttrice del Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije - Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana.....	83
33. DELIBERA sull'attuazione del Programma di monitoraggio della qualità del mare per la balneazione sul territorio della Regione Istriana nel 2024	83

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

19. REGOLAMENTO sul finanziamento dei programmi e progetti d'interesse per il bene pubblico attuati dalle associazioni sul territorio della Regione Istriana.....	85
20. PROVVEDIMENTO di destituzione del membro del Comitato scolastico della Osnovna škola Marčana (Scuola elementare Marčana)	100
21. DECISIONE sulla stipulazione del contratto per la costituzione del diritto di servitù per la costruzione, manutenzione e ricostruzione di un edificio a destinazione infrastrutturale del sistema di gestione idrica - costruzione della rete fognaria di Arsia - insediamento di Arsia e Krapanj	100
22. DECISIONE con cui si concede l'uso provvisorio degli immobili per le esigenze dell'alloggio provvisorio dei bambini e dell'amministrazione del Centar za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović (Centro per la fornitura di servizi nella comunità Ruža Petrović), Pola.....	101
23. DECISIONE sulla nomina dei membri della Commissione di valutazione delle proposte progettuali trasmesse nell'ambito dell'Invito alla presentazione delle candidature trasmesse nell'ambito dell'Invito a presentare le candidature per partecipare alla procedura di preselezione dei richiedenti ammissibili e delle proposte prioritarie e integrate al fine di attuare la strategia territoriale per il territorio delle isole della Regione Istriana	103
24. CONCLUSIONE sull'approvazione della Relazione annuale sull'attuazione del Programma di attuazione della Regione Istriana per il periodo 2022 – 2025	104
25. DECISIONE sull'assegnazione del Riconoscimento della Regione Istriana al Kulturno umjetničko društvo "Lino Mariani" - Società artistico culturale „Lino Mariani“.....	104
26. DECISIONE sulle modifiche e integrazioni della Decisione sull'instaurazione e la nomina dei membri del Gruppo di lavoro/partenariato insulare per la stesura della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana, quale appendice al Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2027	105
27. DECISIONE sull'attuazione della misura 1.1.3. Indennità una tantum per l'acquisto della prima casa o per l'acquisto/la costruzione della casa	107

ATTI DELL'ASSEMBLEA**10**

Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Istarska županija - Regione Istriana alla seduta del 14 marzo 2024, adotta la

DELIBERA**di adozione del Piano di sviluppo della cultura della Istarska županija-Regione Istriana 2024-2029****I**

Si adotta il Piano di sviluppo della cultura della Istarska županija-Regione Istriana 2024-2029 che stabilisce le priorità e le direttrici chiave di azione della Istarska županija-Regione Istriana nel campo della cultura per il periodo dal 2024 al 2029.

II

L'atto di cui al punto 1 della presente Delibera è parte integrante della stessa.

III

La presente Delibera entra in vigore il primo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 024-03/24-08/6

N.PROT: 2163-01/3-24-4

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

11

Ai sensi della disposizione dell'art. 290 della Legge sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" nn. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 e 156/23), dell'art. 7 del Decreto ministeriale sulle modalità di finanziamento e il calcolo dell'importo del sussidio di livellamento per le funzioni decentrate nelle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) per il 2024 (Gazzetta ufficiale, n. 10/24), del punto IX della Delibera sugli standard finanziari minimi, i criteri e le misure per il finanziamento decentrato delle case per anziani nel 2024 (Gazzetta ufficiale n. 10/24) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea

della Regione Istriana alla seduta del 14 marzo 2024, adotta la

DELIBERA**sugli standard minimi, i criteri, le misure e le modalità di finanziamento delle funzioni decentrate nelle case per anziani per il 2024****I**

La presente Delibera stabilisce i criteri, le misure e il modo di finanziare le funzioni decentrate delle case per anziani nel 2024, alle quali sono stati trasmessi i diritti d'istituzione dalla Repubblica di Croazia alla Regione Istriana, e che consiste in uscite per gli occupati, uscite materiali e finanziarie, uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria e interventi urgenti.

II

Il finanziamento delle case per anziani di cui al punto I della presente Delibera è assicurato dalle entrate per destinazioni speciali delle case per anziani e dai fondi previsti dall'unità dell'autogoverno territoriale (regionale) nel suo bilancio fino all'importo dei diritti derivanti dal bilancio stabiliti nella Delibera sugli standard finanziari minimi, i criteri e le misure per il finanziamento decentralizzato delle case per anziani nel 2024 ("Gazzetta Ufficiale" n. 10/24 (in seguito nel testo: Delibera del Governo della RC). I mezzi previsti nel Bilancio della Regione Istriana rappresentano lo standard finanziario minimo per il finanziamento decentrato dell'attività delle case per anziani nel 2024.

Le uscite complessive della casa sono:

- uscite per i dipendenti
- uscite materiali
- uscite finanziarie
- interventi urgenti (manutenzione degli investimenti, attrezzatura e acquisto del patrimonio non finanziario),
- uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario (patrimonio materiale e immateriale, strutture edili, impianti e attrezzature, mezzi di trasporto esclusivamente per svolgere l'attività basilare, patrimonio prodotto immateriale, informatizzazione, ulteriori investimenti nel patrimonio non finanziario e altro).

L'entrata ad uso speciale è il reddito che una casa per anziani realizza applicando il prezzo dei servizi sociali, in base al contratto di prestazione dei servizi sociali tra la casa per anziani e l'ospite, cioè il debitore del prezzo del servizio e il provvedimento dell'Istituto croato per i servizi sociali.

L'entrata prevista ad uso speciale è stimato in base al numero di ospiti, ai prezzi dei servizi sociali che la casa fornisce in base al contratto sulla fornitura di servizi sociali tra la casa e gli ospiti e ai prezzi dei servizi sociali determinati dai contratti sulla

prestazione dei servizi sociali, stipulati con il Ministero del lavoro, del sistema pensionistico, della famiglia e delle politiche sociali per gli ospiti a cui fa riferimento il provvedimento dell'Istituto croato per i servizi sociali.

III

Le uscite per i dipendenti sono:

- stipendi
- altre uscite per i dipendenti
- contributi sugli stipendi

I criteri per il finanziamento delle uscite si stabiliscono in base ai seguenti documenti:

1. La norma che stabilisce le misure per la prestazione di servizi sociali,
2. la norma che stabilisce gli stipendi negli uffici pubblici e la norma (regolamento) che stabilisce le denominazioni dei posti di lavoro e i coefficienti in base alla complessità dei lavori negli uffici pubblici,
3. la base per il calcolo dello stipendio dei dipendenti negli uffici pubblici stabilita dal contratto collettivo o dalla delibera del Governo della Repubblica di Croazia,
4. e disposizioni del Contratto collettivo di base per i funzionari e dipendenti negli uffici pubblici e in Contratto collettivo per l'assistenza sociale che si applicano come norme giuridiche.

Le misure per finanziare le uscite per i dipendenti vengono stabiliti in base al numero di lavoratori impiegati e in base al numero di ospiti.

IV

Le uscite materiali sono:

- rimborsi spese ai dipendenti (viaggi di lavoro, rimborsi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata, perfezionamento professionale dei dipendenti)
- uscite per il materiale e l'energia (materiale d'ufficio e altre spese materiali, materiale e materie prime, energia, materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli investimenti, inventario minuto e pneumatici),
- uscite per i servizi (servizi telefonici, postali e trasporti, servizi di manutenzione corrente e degli investimenti, servizi di propaganda e informazione, servizi comunali, affitti e noleggi, servizi sanitari e veterinari, servizi intellettuali e personali, servizi informatici e altri servizi),
- altre spese d'attività non menzionate (premi assicurativi, rappresentanza, quote associative e altre spese d'attività non menzionate).

Le uscite finanziarie sono:

- altre uscite finanziarie (servizi bancari e pagamenti correnti, differenze negative di cambio e clausola valutaria, interessi di mora e altre uscite finanziarie non menzionate).

I criteri per il finanziamento delle uscite materiali e finanziarie si stabiliscono in base al numero degli utenti della casa, applicando anche i criteri correttivi che includono le esigenze specifiche delle case nell'anno corrente (maggiori uscite per i servizi, il materiale e l'energia e sim.).

Le misure per il finanziamento delle uscite materiali e finanziarie si stabiliscono in base al numero degli ospiti.

V

Le uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario sono le seguenti:

- beni materiali – ricchezze naturali (terreno)
- beni immateriali sotto forma di diritti (brevetti, concessioni, licenze, altri diritti e altri beni immateriali non menzionati)
- strutture edili,
- impianti e attrezzatura,
- mezzi di trasporto esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di base,
- proprietà immateriale prodotta,
- informatizzazione,
- ulteriori investimenti nei beni non finanziari e altro.

I criteri per il finanziamento delle uscite del patrimonio non finanziario si determinano secondo:

1. La norma che stabilisce le misure per la prestazione di servizi sociali,
2. Lo stato in cui si trovano i vani e l'attrezzatura in base all'intensità degli investimenti negli anni precedenti, e gli investimenti per utente.

Le misure per il finanziamento delle uscite per i beni non finanziari si stabiliscono in base al numero degli ospiti.

VI

La Regione Istriana stanZIA 19.908,00 EUR all'anno per ogni casa per anziani, per gli interventi urgenti (manutenzione degli investimenti, acquisto della proprietà non finanziaria).

La Regione Istriana approva i mezzi di cui al comma 1 del presente punto, in base alla richiesta della casa per anziani e al consenso del ministero competente.

VII

Lo standard finanziario minimo per il finanziamento decentrato delle case per anziani per il 2024 (diritti derivanti dal bilancio), stabilito da una Delibera del Governo della RC, è suddiviso per enti in base ai criteri e alle misure di cui ai punti III, IV, V e VI di questa Delibera, come segue:

Ente	Standard finanziario minimo per il finanziamento decentrato delle case per anziani per il 2024 (in EUR)
Casa per anziani Cittanova	605.379,00
Casa per anziani "Alfredo Štiglic" Pola	850.712,00
Casa per anziani Arsia	349.657,00
Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno	647.406,00
Totale	2.453.154,00
Interventi urgenti	79.632,00
Totale	2.532.786,00

VIII

Lo standard finanziario minimo per i dipendenti negli enti per il 2024 è:

Ente	Numero di dipendenti in data 31/08/2023	Importo per dipendente/mensile	numero pianificato calcolato degli utenti	Importo mensile per utente	Importo per il 2024 (EUR)
1	2	3 (6/2/12)	4	5 (6/4/12)	6
Casa per anziani Cittanova	64	502	178	180	385.229,00
Casa per anziani "Alfredo Štiglic" Pola	86	500	180	239	516.000,00
Casa per anziani Arsia	30	691	72	288	248.700,00
Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno	70	457	133	241	384.000,00
Totale	250	511	563	227	1.533.929,00

IX

Lo standard finanziario minimo delle uscite materiali e finanziarie per il 2024 negli enti è:

Ente	numero pianificato calcolato degli utenti	Importo mensile per utente	Importo per il 2024 (EUR)
1	2	3 (4/2/12)	4
Casa per anziani Cittanova	178	87	186.345,00
Casa per anziani "Alfredo Štiglic" Pola	180	133	287.081,00
Casa per anziani Arsia	72	102	87.809,00
Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno	133	153	243.714,00
Totale	563	119	804.949,00

X

Lo standard finanziario minimo delle uscite per l'acquisto dei beni non finanziari per il 2024 negli enti è:

Ente	numero pianificato calcolato degli utenti	Importo mensile per utente	Importo per il 2024 (EUR)
1	2	3 (4/2/12)	4
Casa per anziani Cittanova	178	16	33.805,00

Ente	numero pianificato calcolato degli utenti	Importo mensile per utente	Importo per il 2024 (EUR)
Casa per anziani "Alfredo Štiglic" Pola	180	22	47.631,00
Casa per anziani Arsia	72	15	13.148,00
Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno	133	12	19.692,00
Totale	563	17	114.276,00

XI

I mezzi concernenti le uscite dell'attività (uscite per i dipendenti, uscite materiali e uscite finanziarie) si stanzeranno agli istituti di regola in soluzioni mensili.

I mezzi per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata, gli ulteriori investimenti nel patrimonio non finanziario e gli interventi urgenti si stanzeranno agli istituti in base alla richiesta pervenuta e alla documentazione attestante la procedura svolta d'appalto pubblico, il recapito dei conti autenticati sull'acquisto della merce e/o le situazioni autenticate (provvisorie o terminate) per i lavori eseguiti che sono maturate o maturano nel mese per il quale si presenta la richiesta e la dichiarazione del direttore/della direttrice secondo la quale tutti i procedimenti di appalto pubblico sono stati svolti conformemente alla Legge sull'appalto pubblico (GU 120/16 e 114/22) e gli atti applicabili, subordinati alla legge.

XII

Il Piano delle uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata e gli ulteriori investimenti viene emanato dalla Regione Istriana al massimo entro il mercoledì 15 maggio 2024 e va trasmesso al ministero competente, per la relativa approvazione.

XIII

Il modo, la procedura e le scadenze per presentare le relazioni, saranno stabiliti mediante indicazioni specifiche dell'Assessorato al bilancio e le finanze della Regione istriana che sarà la base per comunicare con il ministero competente, conformemente alle disposizioni di cui al punto X della Delibera del Governo della RC.

XIV

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana, a effettuare per motivi giustificati e su richiesta pervenuta da parte della casa per anziani, una redistribuzione dei mezzi pianificati tra le case per anziani fino a un importo di 132.722,81 EUR, nell'ambito dei gruppi di spese di cui ai punti VI, VII, VIII, IX e X della presente Delibera.

XV

Il termine per l'attuazione della presente Delibera è il 31 dicembre 2024.

XVI

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 400-01/23-02/17

N.PROT: 2163-01/3-24-17

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

12

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale sulle modalità di finanziamento e il calcolo dell'importo del sussidio di livellamento per le funzioni

decentrate nelle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) per il 2024 (Gazzetta ufficiale, n. 10/24), del punto IV della Delibera sugli standard finanziari minimi per le funzioni decentrate per gli enti sanitari nel 2024 („Gazzetta ufficiale“, n. 10/24)

e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana")

nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 14 marzo 2024, adotta la

DELIBERA
sui criteri, le misure, le modalità di finanziamento e la suddivisione dei mezzi per le funzioni decentrate per le istituzioni sanitarie nel 2024

I

Con la presente si stabiliscono i criteri, le misure, le modalità di finanziamento e la suddivisione dei mezzi per le funzioni decentrate per gli enti sanitari nel 2024 per:

- gli investimenti nei locali, nell'attrezzatura medica e no e nei mezzi di trasporto degli enti sanitari,
- manutenzione corrente e degli investimenti per i vani, l'attrezzatura medica e non medica e i mezzi di trasporto degli enti sanitari,
- informatizzazione dell'attività sanitaria,

il tutto conformemente al piano e programma delle misure di tutela sanitaria e la rete dei servizi sanitari pubblici.

II

I mezzi per le funzioni decentrate per gli enti sanitari della Regione Istriana per il 2024 sono stabiliti mediante la Delibera sugli standard finanziari minimi per le funzioni decentrate per gli enti sanitari nel 2024 („Gazzetta ufficiale“, n. 10/24 (in seguito nel testo: Delibera del Governo della RC) per gli investimenti la manutenzione corrente e degli investimenti 1.980.427,00 EUR,

III

La disposizione dei mezzi di cui al punto II della presente Delibera si determina applicando i criteri del tipo di ente sanitario (livello primario e secondario e livello di istituto sanitario) secondo il seguente criterio:

- 26% dei mezzi per le esigenze degli enti sanitari di livello secondario
- 35% dei mezzi per le esigenze degli enti sanitari di livello primario
- 39% dei mezzi per le esigenze degli enti sanitari a livello di enti sanitari.

IV

I criteri per la realizzazione dei diritti alla disposizione dei mezzi per le destinazioni indicate ai punti I e II della presente Delibera sono:

- numero e capacità delle attività stipulate nell'assicurazione di base con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria
- numero delle persone assicurate che si curano nel singolo ente sanitario
- numero degli edifici all'interno di un singolo ente sanitario
- finanziamento dell'attività dell'ente dalle altre fonti.

I criteri correttivi sono:

- lo stato attuale degli edifici e dell'attrezzatura
- lo stato attuale dell'attrezzatura
- gli investimenti negli anni precedenti.

V

La disposizione dei mezzi, con l'applicazione dei criteri e delle misure di cui ai punti III e IV della presente Delibera e della lista stabilita delle priorità di un singolo ente sanitario viene stabilita in EUR come segue:

N. prog.	Tipo di ente sanitario	Denominazione dell'ente sanitario	Importo complessivo dei mezzi per le funzioni decentrate
1	OS	Ospedale specialistico di ortopedia e riabilitazione "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno	505.057,00
2	ISTITUTO	Istituto formativo di sanità pubblica	68.353,00
3	ISTITUTO	Istituto formativo per la medicina d'urgenza	713.467,00
4	CS	Case della salute dell'Istria	693.550,00
		Totale	1.980.427,00

VI

Gli enti sanitari di cui al punto V della presente Delibera riceveranno i mezzi in base a una richiesta autenticata recapitata e alla documentazione sulla procedura attuata, conformemente con le norme positive, alle fatture autenticate ricevute sull'acquisto delle merci e alle situazioni autenticate (provvisorie o terminate) per i lavori eseguiti che sono maturate o maturano nel mese per il quale si presenta la richiesta e la dichiarazione del direttore/della direttrice che attesta che tutti i procedimenti di appalto pubblico sono stati svolti in conformità con la Legge sull'appalto pubblico ("Gazzetta ufficiale", n. 120/16 e 114/22) e gli atti applicabili, subordinati alla legge.

Gli enti sanitari hanno l'obbligo di consegnare la documentazione di cui al comma precedente del presente punto all'Assessorato alla sanità e assistenza sociale della Regione Istriana entro il secondo giorno del mese per il mese corrente, tramite l'app Riznica (tesoreria) nel modulo della Richiesta.

VII

La Regione Istriana può usare i mezzi di cui al punto V della presente Delibera anche direttamente per le esigenze di un singolo ente sanitario, conformemente all'elenco delle priorità.

Gli enti sanitari s'impegnano a impiegare i mezzi per lo scopo per il quale questi sono stati stanziati.

VIII

La disposizione di cui al punto V della presente Delibera che prescrive la disposizione dei mezzi fra le istituzioni sanitarie, si applica dal giorno del rilascio del consenso da parte del ministro competente per la sanità, sull'Elenco delle priorità per la distribuzione dei mezzi delle funzioni decentrate nel 2024 fra gli enti sanitari sui quali la Regione Istriana ha i diritti costitutivi.

IX

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana, a effettuare per motivi giustificati e su richiesta pervenuta da parte dell'istituto sanitario, una redistribuzione dei mezzi pianificati tra gli enti sanitari fino a un importo di 132.722,81 EUR, nell'ambito dei gruppi di uscite di cui al punto V della presente Delibera.

X

Il termine per l'attuazione della presente Delibera è il 31 dicembre 2024.

XI

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 400-01/24-02/5

N.PROT: 2163-01/3-24-23

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

13

Ai sensi del punto VI della Delibera sugli standard finanziari minimi per le funzioni decentrate per gli enti sanitari nel 2024 („Gazzetta ufficiale“, n. 10/24) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 14 marzo 2024, adotta la

CONCLUSIONE

sulla determinazione dell'Elenco delle priorità per la distribuzione dei mezzi delle funzioni decentrate nel 2024 fra gli istituti sanitari sui quali la Regione Istriana ha i diritti costitutivi

I

I Viene stabilito l'Elenco delle priorità per la distribuzione dei mezzi delle funzioni decentrate nel 2024 fra gli istituti sanitari sui quali la Regione Istriana ha i diritti costitutivi.

II

L'elenco delle priorità di cui al punto I della presente Conclusione è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante.

III

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana, a emanare per motivi giustificati e su richiesta pervenuta da parte dell'istituto sanitario, le modifiche e integrazioni della Lista delle priorità di cui al punto 1 della presente Conclusione, fino a un importo di 132.722,81 EUR.

IV

La presente Conclusione assieme al relativo allegato va recapitata al Ministero della sanità della Repubblica di Croazia per l'ottenimento del consenso.

V

Il termine per l'attuazione della presente Conclusione è il 31 dicembre 2024.

VI

La presente Conclusione entra in vigore a otto giorni dalla sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

CLASSE: 400-01/24-02/5
N.PROT: 2163-01/3-24-24
Pisino, 14 marzo 2024

DEC. 2024 (sanità) - Elenco delle priorità per il 2024

I Regione Istriana

REGIONE ISTRIANA

Conto dal Piano dei conti	Tipo di investimento	PIANO 2024 EUR
1	2	3
MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		354.250,00
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	354.250,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli investimenti	0,00
32252	Pneumatici	12.000,00
3227	Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	342.250,00

INVESTIMENTI		1.567.135,00
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	1.567.135,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.055.223,28
421	Strutture edili	0,00
422	Impianti e attrezzatura	376.456,28
<i>4221</i>	<i>Materiale d'ufficio e arredi</i>	<i>4.377,78</i>
<i>4222</i>	<i>Attrezzatura per le comunicazioni</i>	<i>0,00</i>
<i>4223</i>	<i>Attrezzatura per la manutenzione e la protezione</i>	<i>16.200,00</i>
<i>4224</i>	<i>Attrezzatura medica e da laboratorio</i>	<i>278.650,50</i>
<i>4225</i>	<i>Strumenti, apparecchi e macchinari</i>	<i>24.000,00</i>
<i>4227</i>	<i>Apparecchi, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni</i>	<i>53.228,00</i>
423	Mezzi di trasporto	678.767,00
426	Beni prodotti immateriali	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	511.911,72
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	501.757,72
452	Ulteriori investimenti negli impianti e nell'attrezzatura	10.154,00
453	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	0,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	0,00

INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA		59.042,00
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli investimenti	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0,00
3238	Servizi computeristici	0,00
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	59.042,00
4123	Licenze	0,00
42211	Computer e relativa attrezzatura	40.232,00
4262	Investimenti nei programmi informatici	18.810,00

Totale:		
3	TOTALE - USCITE DELL'ATTIVITÀ	354.250,00
4	TOTALE - USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	1.626.177,00

TOTALE REGIONE ISTRIANA		1.980.427,00
--------------------------------	--	---------------------

A cura di:

Tanja Banković Medančić

Il responsabile:

Boris Miletić

DEC. 2024 (sanità) - Elenco delle priorità per il 2024

Il Case della salute dell'Istria

REGIONE ISTRIANA

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

Conto dal piano dei conti	Tipo d'investimento, descrizione (contenuto dell'investimento, sezione, località)	DICEMBRE 2024
1	2	3
	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	212.550,00
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	212.550,00
3224	<i>Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli investimenti</i>	0,00
	...	0,00
3232	<i>Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti</i>	212.550,00
	Arredamento di 2 appartamenti e allestimento del reparto malattie stazionarie - succurs. Pisino	

	Adattamento del bagno e dei servizi igienici - reparto malattie stazionarie, succurs. Pisino	
	Riqualifica dello spazio al III piano dell'edificio B. dei Vitrei, succurs. Pula - Pola	
	Lavori per l'allestimento degli allacciamenti per l'apparecchio per il lavaggio delle padelle sanitarie, succurs. Pisino	
	Risanamento del tetto a Visignano, succurs. di Poreč-Parenzo	
	INVESTIMENTI	421.958,00
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	421.958,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	270.754,00
421	Strutture edili	0,00
422	Impianti e attrezzatura (numero di pezzi)	270.754,00
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0,00
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	0,00
4223	Attrezzatura per la manutenzione e la protezione	16.200,00
	Aria condizionata - 21 pz., tutte le succurs.	16.200,00
4224	Attrezzatura medica e da laboratorio	230.679,00
	Centrifuga per il laboratorio di biochimica - 1 pz. succurs. Pisino	8.300,00
	Poltrone per i prelievi di sangue per il laboratorio di medicina biochimica - 6 pz. (2 pz. succurs. Pisino, 1 pz. succurs. Rovigno, 3 pz. succurs. Parenzo)	6.750,00
	Holter per ECG per il reparto di medicina interna - 1 pz succurs. di Albona	3.721,00
	Holter per la pressione arteriosa per il servizio di infermiere a domicilio - 1 pz. succurs. Rovigno	4.100,00
	Apparecchio RTG per la panoramica dentale - 2 pz. (succurs. Albona 1 pz. e succurs. Umago 1 pz.)	56.250,00
	Pannello DR per l'apparecchio RTG - 1 pz. (succurs. Umago)	25.375,00
	Poltrona odontoiatrica - 2 pz., succurs. Rovigno 1 pz. e Umago 1 pz.	49.000,00
	Poltrona per degenti / letto per la dialisi - 1 pz succurs. Albona	6.375,00
	Apparecchio per magnetoterapia per il reparto di fisioterapia - 1 pz. succurs. Pinguente	3.375,00
	Apparecchio per terapia handsfree a ultrasuoni per il reparto di fisioterapia - 1 pz. succurs. Pisino	3.094,00
	Apparecchio per elettroterapia combinata per il reparto di fisioterapia - 1 pz. succurs. Pisino	2.910,00
	Apparecchio per stimolazione per il reparto di fisioterapia - 1 pz. succurs. Parenzo	379,00

	Apparecchio per l'endodonzia meccanica con endometrio - 5 pz. (succ. Pola 3 pz., succurs. di Rovigno, 1 pz. succurs. Umago 1 pz.)	7.300,00
	Lampada per fotopolimerizzazione - 5 pz., succurs. Pisino 1 pz., succurs. Parenzo 1 pz., filiale di Pola 2 pz., succurs. di Rovigno 1 pz.	8.750,00
	Autoclavi per gli ambulatori odontoiatrici e gli ambulatori di medicina di base 9 pz. -succurs. Pisino 3 pz., succurs. Parenzo 2 pz., succurs. di Pola 2 pz., succurs. di Rovigno 1 pz. e Umago 1 pz.	45.000,00
4225	Strumenti e macchinari	0,00
4227	Macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	23.875,00
	Apparecchio per il lavaggio delle padelle sanitarie, reparto cure stazionarie - 1 pz succurs. Pisino	6.000,00
	Piccolo montacarichi per il laboraorio di medicina biochimica - 1 pz. succurs. Pisino	13.500,00
	Croce luminosa per la farmacia - 1 pz succurs. Rovigno	4.375,00
423	Mezzi di trasporto	0,00
426	Beni prodotti immateriali	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	151.204,00
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	141.050,00
	Adattamento degli spazi per la fisioterapia e sale multifunzione, succurs. Albona	81.250,00
	Adattamento degli spazi per il RTG delle case della salute, succurs. Parenzo	59.800,00
452	Ulteriori investimenti negli impianti e nell'attrezzatura	10.154,00
	Aggiornamento del server informatico centrale con memoria e spazio sul disc nell'edificio della direzione, tutte le succurs.	10.154,00
453	Ulteriori investimenti nei mezzi di trasporto	0,00
454	Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari	0,00
	INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA	59.042,00
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli investimenti	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0,00
3238	Servizi computeristici	0,00
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	59.042,00
4123	Licenze	0,00
42211	Computer e attrezzatura computeristica (numero di pezzi)	40.232,00
	Firewall, tutte le succurs.	8.500,00

	Attrezzatura informatica (computer - 50 pz, monitor 51 pz)	31.732,00
4262	Investimenti nei programmi informatici	18.810,00
	Aggiornamento del BioNet LIS sistema di laboratorio con un modulo per l'autovalidazione	9.810,00
	Implementazione del pacchetto software "Patient portal" che consente di inviare le immagini diagnostiche e i referti a ogni paziente tramite il sistema E-gradani	9.000,00
	Totale:	
3	TOTALE - USCITE DELL'ATTIVITÀ	212.550,00
4	TOTALE – USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	481.000,00
	TOTALE Case della salute dell'Istria	693.550,00

A cura di:
Tanja Lazar

La responsabile:
f.to Kristina Đuherić

DEC. 2024 (sanità) - Elenco delle priorità per il 2024

III Istituto formativo per la medicina d'urgenza della Regione Istriana

REGIONE ISTRIANA		
Istituto formativo per la medicina d'urgenza della RI		
Conto dal piano dei conti	Tipo d'investimento, descrizione (contenuto dell'investimento, sezione, località)	PIANO 2024 EUR
1	2	3
	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	34.700,00
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	34.700,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli investimenti	0,00
32252	Pneumatici	12.000,00
	Pneumatici (succursali di Pinguente, Albona, Pisino, Parenzo, Pola, Rovigno, Umago)	12.000,00
3227	Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica	0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	22.700,00
	Manutenzione e assistenza dei veicoli (filiali Pinguente, Albona, Pisino, Parenzo, Pola, Rovigno, Umago)	
	Manutenzione e riparazione dell'attrezzatura medica (sezioni Pinguente, Albona, Pisino,	

	Parenzo, Pola, Rovigno, Umago)	
	Investimenti	678.767,00
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	678.767,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti	0,00
42	Uscite per l'appalto dei beni prodotti a lunga durata	678.767,00
423	Mezzi di trasporto	678.767,00
	Veicolo medico per le esigenze del pronto soccorso extra ospedaliero - 3 pz. (2 pz. per la succursale di Pola, 1 p.z. per la succursale di Rovigno) - valore complessivo stimato 406.539,81 euro da finanziare per intero dai mezzi decentrati	406.539,81
	Veicoli sanitari - 3 pz. (1 pz. per la succurs. di Pola, 1 pz. per la succurs. di Pisino, 1 pz. per la succurs. di Parenzo) - del valore complessivo stimato di <u>329.969,07 euro</u> , dei quali <u>272.227,19 euro</u> sarebbero finanziati dai mezzi decentrati e il resto, pari a 57.741,88 euro, dai mezzi propri.	272.227,19
	INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA	0,00
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	0,00
	Totale:	
3	TOTALE - USCITE DELL'ATTIVITÀ	34.700,00
4	TOTALE – USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	678.767,00
	TOTALE ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA RI	713.467,00

A cura di:
Vedrana Koroman

La responsabile:
Tatjana Čemerikić

DEC. 2024 (sanità) - Elenco delle priorità per il 2024

IV Ospedale specialistico di ortopedia e riabilitazione "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno

REGIONE ISTRIANA		
OSPEDALE SPECIALISTICO DI ORTOPEDIA E RIABILITAZIONE "PRIM.DR.MARTIN HORVAT" ROVINJ-ROVIGNO		

Conto dal piano dei conti	Tipo d'investimento, descrizione (contenuto dell'investimento, sezione, località)	PIANO 2024 EUR
1	2	3
	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	107.000,00
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	107.000,00
3224	<i>Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli investimenti</i>	0,00
3232	<i>Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti</i>	107.000,00
	Ristrutturazione della mensa ospedaliera	
	Manutenzione della caldaia	
	Manutenzione della cucina	
	Manutenzione dell'attrezzatura medica e non medica	
	Altri lavori, riparazioni e risanamenti nelle strutture e nell'ambiente	
	Investimenti	398.057,00
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	398.057,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti	0,00
42	Uscite per l'appalto dei beni prodotti a lunga durata	37.349,28
421	<i>Strutture edili</i>	0,00
422	<i>Impianti e attrezzatura (numero di pezzi)</i>	37.349,28
4221	<i>Materiale d'ufficio e arredi</i>	4.377,78
	Arredi per la sala operatoria (scrivania, tavolini per l'idraulica, carrelli per strumenti, sedie)	4.377,78
4222	<i>Attrezzatura per le comunicazioni</i>	0,00
4223	<i>Attrezzatura per la manutenzione e la protezione</i>	0,00
4224	<i>Attrezzatura medica e da laboratorio</i>	23.971,50
	Apparecchio elettroterapia a due canali per il reparto di fisioterapia -1 pz.	3.100,00
	Apparecchio elettroterapia a due canali con vacuum per il reparto di fisioterapia -1 pz.	1.900,00
	Letto per magnetoterapia per il reparto di fisioterapia -1 pz.	4.190,00
	Sedia comoda per wc e doccia per il reparto di fisioterapia -1 pz.	1.500,00
	AVD apparecchio-defibrillatore per i reparti - 2 pz.	4.000,00
	Apparecchio emostatico per la sala operatoria - 1 pz.	5.394,00
	Attrezzatura ulteriore per il tavolo della sala operatoria (poggiamano, occorrente per l'anestesiologia, posizionatore laterale)	3.887,50
4225	<i>Strumenti e macchinari</i>	0,00
4227	<i>Macchinari e attrezzatura per altre destinazioni</i>	9.000,00

	01.Forno professionale termoconvettore per la cucina- 1 pz.	8.000,00
	Congelatore per la cucina - 1 pz.	1.000,00
423	Mezzi di trasporto	0,00
426	Beni prodotti immateriali	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	360.707,72
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	360.707,72
	Adattamento delle camere e dei bagni del I reparto ospedaliero nell'edificio ospedaliero centrale (edificio B)	360.707,72
	INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA	0,00
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	0,00
	Totale:	
3	TOTALE - USCITE DELL'ATTIVITÀ	107.000,00
4	TOTALE – USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	398.057,00
	TOTALE " Ospedale specialistico di ortopedia e riabilitazione "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno"	505.057,00

A cura di:

Ariana Žufić

Il responsabile:

izv.prof.dr.sc. Marinko Rade,
mr.sc.orth.med., MBA.

DEC. 2024 (sanità) - Elenco delle priorità per il 2024

V Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana

REGIONE ISTRIANA		
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA		
Conto dal piano dei conti	Tipo d'investimento, descrizione (contenuto dell'investimento, sezione, località)	PIANO 2024 EUR
1	2	3
	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	0,00
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli	0,00

	<i>investimenti</i>	
3232	<i>Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti</i>	0,00
	Investimenti	68.353,00
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	68.353,00
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti	0,00
42	Uscite per l'appalto dei beni prodotti a lunga durata	68.353,00
421	<i>Strutture edili</i>	0,00
422	<i>Impianti e attrezzatura (numero di pezzi)</i>	68.353,00
4221	<i>Materiale d'ufficio e arredi</i>	0,00
4222	<i>Attrezzatura per le comunicazioni</i>	0,00
4223	<i>Attrezzatura per la manutenzione e la protezione</i>	0,00
4224	<i>Attrezzatura medica e da laboratorio</i>	24.000,00
	CO2 Incubatrice, Servizio di microbiologia, 1 pz.	10.000,00
	Gabinetto di biologia II classe, Servizio di microbiologia, 1 pz.	7.500,00
	Centrifuga a rotore angolare con supporto, 1 pz. Servizio di microbiologia	3.500,00
	Incubatrice per il laboratorio di microbiologia, Servizio di ecologia sanitaria, 1 pz.	3.000,00
4225	<i>Strumenti e macchinari</i>	24.000,00
	Analizzatore modulare di precisione del suono, Servizio di ecologia sanitaria, 1 pz.	8.000,00
	Attrezzatura per il monitoraggio della qualità dell'aria - stazione meteo, Servizio di ecologia sanitaria, 1 pz.	6.000,00
	Analizzatore dell'attività dell'acqua negli alimenti, Servizio di ecologia sanitaria, 1 pz.	10.000,00
4227	<i>Macchinari e attrezzatura per altre destinazioni</i>	20.353,00
	Campionatore per analisi microbiologiche e biologiche (spore) dell'aria con accessori, Servizio di ecologia sanitaria, 1 pz.	7.000,00
	Apparecchio per la misurazione delle particelle solide (polvere), Servizio di ecologia sanitaria, 1 pz.	13.353,00
423	<i>Mezzi di trasporto</i>	0,00
426	<i>Beni prodotti immateriali</i>	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00
	INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA	0,00
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	0,00
	Totale:	

3	TOTALE - USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00
4	TOTALE – USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	68.353,00
	TOTALE "ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA"	68.353,00

A cura di: Caposezione per gli appalti:
f.to Desimir Volf, dipl. oec.

Il responsabile:

Il Direttore:
Aleksandar Stojanović, dr.med.

14

Ai sensi dell'art. 230 comma 1 della Legge sulla tutela sanitaria ("Gazzetta ufficiale" n. 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22, 33/23 e 145/23), dell'art. 5 del Regolamento sulle modalità per esaminare i deceduti e sulla constatazione del tempo e della causa del decesso (Gazzetta ufficiale, n. 46/11, 6/13, 63/14, 100/18) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 04/13, 16/16 120/17, 2/2017, 2/18, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 14 marzo 2024, adotta la

DELIBERA

di nomina e destituzione dei medici necroscopi sul territorio della Regione Istriana

I

Con la presente Delibera si nominano i medici necroscopi - dottori in medicina, ed eccezionalmente anche gli altri operatori sanitari abilitati che svolgono la visita, ovvero la visita di controllo della persona deceduta, per stabilire l'ora e la causa del decesso (in seguito: medici necroscopi) e si stabilisce il territorio di azione dei medici necroscopi nominati, il loro coordinamento, il controllo del loro lavoro e l'adozione del Protocollo per il loro lavoro.

Conformemente all'art. 6 del Regolamento sulle modalità per esaminare i deceduti e sulla constatazione del tempo e della causa del decesso (Gazzetta ufficiale, n. 46/2011, 6/2013, 63/2014, 100/2018), gli operatori sanitari che non sono dottori in medicina possono svolgere la visita alla persona deceduta e stabilire l'ora del decesso nel caso che non sia possibile stabilire il numero necessario di dottori in medicina e a condizione che vi sia il consenso del ministero competente nel campo della sanità.

II

Vengono nominati i seguenti medici necroscopi:

1. sul territorio della Città di Buzet e del Comune di Lanischie,

- Dorjana Bassiato, baccalaurea il scienze infermieristiche
- Nina Lanča, dr. med. di Montona,
- Filip Brnobić, dr. med.

per il territorio della Città di Labin-Albona e dei Comuni di Arsia, Chersano, Pedena e S. Domenica:

- Julija Ardalić, dr. med.
- Indira Načinović, baccalaurea il scienze infermieristiche

per il territorio della Città di Labin-Albona e dei Comuni di Arsia, Chersano, Pedena e S. Pietro in Selve, Antignana e Caroba:

1. Nikola Maslač, dr. med.
2. Ivica Rukavina, dr. med.
3. Đino Lovrinić, dr. med.
4. Nina Lanča, dr. med.

4. sul territorio della Città di Parenzo e dei Comuni: Fontana, Castellier-S.Domenca, S. Lorenzo, Torre-Abrega, Visignano, Visinada e Orsera:

- Radmila Korlević, dr. med.
- Mirela Jozić, dr. med.
- Katarina Knez Asani, dr. med.
- Asani Abedin, dr. med.
- Teo Radovan, dr. med.

5. sul territorio della Città di Pola e della Città di Dignano i e dei Comuni di Barbana, Fasana, Lisignano, Marzana, Medolino, Sanvincenti:

- Dragan Vujović, dr. med.
- Ksenija Družetić-Božić, dr. med.
- Marija Ana Božić, dr. med.
- Ivona Gračanin, dr. med.
- Mirko Šeb, dr. med.

- Dubravka Rački-Grubiša, dr. med.
- Petra Cukon Moscarda, dr. med.
- Tea Crnogaj, dr. med.
- Manuela Perković, dr. med.
- Saša Nešić, dr. med.
- Andrea Arefijev, dr. med.
- Svetlana Brenko, baccalaurea in scienze infermieristiche
- Boris Mamula, dr. med.

6. sul territorio della Città di Rovigno e dei Comuni di Valle, Canfanaro e Gimino:

- Orjana Čačić Momčilović, dr. med.
- Anna Perković, laurea magistrale in scienze infermieristiche

7. sul territorio delle Città di Buie, Cittanova e Umago e dei Comuni di Verteneglio, Grisignana e Portole:

- Vitomir Jadrežić, dr. med.
- Marina Zubac Gugić, dr. med.
- Vilson Allakaj, dr. med.
- Igor Stević, dr. med.
-

III

Si sollevano dall'incarico i seguenti medici necroscopi:

1. per il territorio della Città di Labin-Albona e dei Comuni di Arsia, Chersano, Pedena e S. Domenica:

- Vedrana Faraguna Cvečić, dr. med.

2. sul territorio delle Città di Buie, Cittanova e Umago e dei Comuni di Verteneglio, Grisignana e Portole:

- Benjamin Osmančević, mag. med. techn.

IV

I compiti del medico necroscopo saranno svolti da medici necroscopi nominati in conformità con le norme speciali applicabili che disciplinano il metodo di esame del defunto e la determinazione dell'ora e della causa del decesso.

Il coordinamento del lavoro dei medici necroscopi incaricati sarà svolto dalle Case della salute dell'Istria.

La supervisione del lavoro dei medici necroscopi nominati sarà effettuata dalla Commissione per la supervisione del lavoro dei medici necroscopi.

Della nomina dei medici necroscopi vengono informati gli uffici anagrafici di competenza.

L'Assessorato alla sanità e l'assistenza sociale della Regione Istriana è autorizzato ad adottare il Protocollo con le istruzioni per il lavoro dei medici necroscopi nominati, previo consenso della Commissione per la supervisione del lavoro dei medici necroscopi.

V

I medici necroscopi nominati hanno diritto al risarcimento per l'esecuzione dell'esame della persona deceduta e per le spese di viaggio nella misura determinata dalla delibera dell'Assemblea della Regione Istriana.

VI

La Regione stipula un contratto con i medici necroscopi nominati, che regola i diritti e gli obblighi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Regione Istriana è autorizzato a firmare il contratto per conto della Regione Istriana.

I contratti esistenti e le appendici dei contratti con i medici necroscopi, che sono stati rinominati con questa Delibera, rimangono in vigore e continuano ad essere applicati fino alla firma di nuovi contratti.

Dopo l'entrata in vigore della presente Delibera e l'adozione del Protocollo con le istruzioni per il lavoro dei medici necroscopi nominati, saranno stipulati nuovi contratti con tutti i medici necroscopi nominati, in conformità con gli atti pertinenti.

VII

Tutti i medici necroscopi nominati hanno l'obbligo di terminare un corso di aggiornamento legato all'abilitazione alla compilazione del certificato di morte, entro 12 mesi dal giorno della loro nomina.

VIII

Con il giorno di entrata in vigore della presente Delibera, si abrogano il Provvedimento sulla nomina dei medici necroscopi sul territorio della Regione Istriana (Gazzetta Ufficiale della Regione Istriana nn. 29/22), il Provvedimento di destituzione e nomina dei medici necroscopi sul territorio della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 12/23) e il Provvedimento di destituzione e nomina dei medici necroscopi sul territorio della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 26/23).

IX

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 500-03/24-01/02

N.PROT: 2163-01/3-24-14

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

Ai sensi dell'art. 11 punto 2 della Legge sulla tutela sanitaria ("Gazzetta ufficiale" n. 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22, 33/2023 e 145/23) e dell'art. 5 comma 1 del Regolamento sulle modalità per esaminare i deceduti e sulla constatazione del tempo e della causa del decesso (Gazzetta ufficiale, n. 46/11, 4/13, 63/14 e 100/18) e delle disposizioni dell'art.43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del giovedì 14 marzo 2024, adotta la

DELIBERA
sulle terze modifiche e integrazioni della
Delibera sul compenso per l'attività dei medici
necroscopi regionali

Articolo 1

Nella Delibera sul compenso per l'attività dei medici necroscopi regionali (Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 12/05, 9/14 e 13/22) si modifica il punto II come segue:

"Il compenso ai medici necroscopi regionali per esaminare i deceduti viene stabilito nell'ammontare di 35,00 EUR al netto per esame".

Il rimborso per le spese di viaggio dei medici necroscopi regionali, per la visita dei deceduti viene stabilito nell'importo di 0,40 EUR per chilometro attraversato".

Articolo 2

Tutte le altre disposizioni della Delibera sul compenso per l'attività dei medici necroscopi regionali rimangono invariate.

Articolo 3

Il nuovo importo del compenso per l'esame e del rimborso per le spese di viaggio di cui all'art. 1 di questa Delibera si applica a partire dall'erogazione del compenso ai medici necroscopi per il mese di giugno 2024 per gli esami svolti dall'1 maggio 2024.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 501-01/24-02/3
N.PROT: 2163-01/3-24-5
Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

16

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sulle modalità per esaminare i deceduti e sulla constatazione del tempo e della causa del decesso (Gazzetta ufficiale, n. 46/11, 06/13, 63/14 e 100/18) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del giovedì 14 marzo 2024, adotta la

DELIBERA
sull'approvazione della Relazione della
Commissione per il controllo del lavoro dei
medici necroscopi, sulle autopsie svolte e sul
lavoro del servizio dei medici necroscopi per il
2023 nella Regione Istriana

Articolo 1

Si approva la Relazione della Commissione per il controllo del lavoro dei medici necroscopi sul territorio della Regione Istriana, sulle autopsie svolte e sul lavoro del servizio dei medici necroscopi per il 2023 nella Regione Istriana che costituisce parte integrante di questa Delibera.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 500-01/24-01/01
N.PROT: 2163-01/3-24-24
Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

17

Ai sensi dell'art. 36 comma 1 e 6 e dell'art. 37 della Legge sulle concessioni ("Gazzetta ufficiale" n. 69/17 e 107/20). dell'art. 52 comma 5 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" nn. 83/23) e dell'art. 43 punto 20 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 14 marzo 2024, adotta la

DELIBERA**sull'assegnazione della concessione sul demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico della superficie marittima per l'allevamento di molluschi sul territorio del Golfo d'Arsia****Articolo 1**

Ai sensi della proposta della Commissione tecnica per le concessioni sul demanio marittimo, si constata che:

1. Il Concedente: Regione Istriana, Via Dršćevka 3, Pisino, CIP: 90017522601 (in seguito nel testo: Concedente)
2. La denominazione del miglior offerente selezionato: Radovan Simić, titolare dell'impresa artigiana per la pesca – MRAK, Via Fasana 59, Gallesano, CIP: 69606194648

i diritti e doveri basilari del concedente e del concessionario**Articolo 2**

La concessione stabilita con la presente Delibera viene data esclusivamente al Concessionario. Il Concessionario non ha il diritto di trasferire la concessione a terzi, né interamente né parzialmente.

Articolo 3

Per l'intervento nello spazio è stato rilasciato il Permesso di ubicazione CLASSE: UP/I-350-05/23-01/000052, N. PROT.: 2163-1-18-03/7-23-0006 del 06/07/2023 dalla Regione Istriana, Assessorato all'assetto territoriale e all'edilizia, Sezione per l'assetto territoriale e l'edilizia Labin (Albona), che costituisce parte integrante della Documentazione di gara.

Articolo 4

Si assegna in concessione la superficie marittima per un campo d'allevamento nel Golfo d'Arsia, sul territorio del Comune di Raša (Arsia), specchio d'acqua particella cat. 649/50 c.c. Diminici, determinato dal poligono dei punti coordinati nella proiezione HTRS96/TM come segue (parte integrante del Permesso di ubicazione):

**ALLEVAMENTO DI MOLLUSCHI - POLJE 1
ELENCO DI COORDINATE - HTRS96/TM
NUMERO DEL PUNTO E N**

1	308921.39	4986569.43
2	309021.22	4986575.26
3	308962.16	4985870.62
4	309061.99	4985876.44

L'allevamento è previsto in un campo dalla superficie rettangolare e dalle dimensioni 100m x 700 m. Superficie marina occupata: P = 70.000 m².

Articolo 5

La concessione viene assegnata per un periodo di 20 anni, a partire dal giorno di stipulazione del Contratto di concessione.

Ammontare del canone di concessione e la base per stabilire l'ammontare del canone di concessione che sarà pagato dal concessionario**Articolo 6**

Il canone di concessione consiste in una parte fissa e una variabile.

L'importo della parte fissa del canone di concessione ammonta a 0,05 € al m² di demanio marittimo occupato, per un totale di 3.500,00 € annui.

La parte variabile del canone di concessione corrisponde allo 0.20% delle entrate complessive dell'allevamento, tenendo presente che l'importo annuale della parte variabile del canone di concessione per tutti gli anni in cui questa viene utilizzata, non può essere inferiore all'importo offerto nello studio sulla fondatezza economica.

La parte fissa annua del canone di concessione si riferisce al periodo dal 1/01 al 31/12, e va versata entro il 31/12 nell'anno in corso.

La parte variabile annua del canone di concessione riguarda il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno corrente.

I dati sulle entrate complessive realizzate dall'autorizzato alla concessione nell'anno per il quale si paga il canone, vanno recapitati al massimo fino al 15 marzo dell'anno successivo e questo si versa al massimo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il canone di concessione va pagato sul conto del Comune di Raša (Arsia) HR 0310010051700529202.

Il concessionario è tenuto a trasmettere i dati sulle entrate complessive su un modulo compilato dall'assessorato competente della Regione Istriana.

Nell'anno in cui la concessione inizia e nell'anno in cui questa termina, la parte fissa del canone di concessione si paga in rapporto ai mesi di utilizzo.

Il termine per il pagamento della parte fissa del canone di concessione nell'anno in cui termina è al massimo fino al termine del contratto, mentre il termine per il pagamento della parte variabile del canone di concessione è di 15 giorni dal termine del contratto.

Modifica dell'importo e/o del modo di calcolare e pagare il canone di concessione

Articolo 7

Per il periodo di durata del contratto di concessione è possibile modificare l'ammontare e/o il modo di calcolare e pagare il canone di concessione.

I cambiamenti nell'importo e/o nel modo di calcolare il canone di concessione sono possibili in base alle norme giuridiche positive che disciplinano questo campo.

La possibilità di cambiare l'importo e/o il modo di calcolare il canone di concessione si stabilisce nel contratto di concessione e in leggi speciali, e si svolge a seconda del manifestarsi delle circostanze e/o periodicamente in periodi di tempo determinati, a seconda del mutamento dei prezzi al consumo +/- 3%.

L'assessorato competente è tenuto a verificare annualmente le variazioni dei prezzi al consumo da parte degli organi ufficiali.

Qualora siano soddisfatte le condizioni per modificare l'importo del canone o il metodo di calcolo e pagamento del canone di concessione, l'assessorato competente della Regione è tenuto ad avviare la procedura per modificare la delibera sulla concessione e informare in merito il concessionario con almeno tre mesi di anticipo.

Il Concedente si riserva il diritto di modificare l'importo della parte fissa e/o variabile del canone annuale di concessione ogni due anni, a partire dal giorno della conclusione del contratto di concessione, con l'impegno di recapitare con tre mesi d'anticipo la relativa comunicazione scritta al Concessionario.

Svolgimento dei lavori/sistemazione dell'area in concessione e svolgimento delle attività

Articolo 8

Il concessionario è autorizzato a svolgere sul territorio in concessione gli interventi nello spazio necessari per svolgere l'attività economica, conformemente al Permesso di ubicazione, è tenuto usare il territorio in concessione secondo i principi di sana e prudente gestione e svolgere le sostituzioni necessarie del materiale e/o dell'attrezzatura.

Allo scadere della concessione, il concessionario è tenuto a rimuovere le strutture collocate.

Per ogni intervento nello spazio, non pianificato nel Permesso di ubicazione, il concessionario ha l'obbligo di ottenere il consenso del Concedente, come pure tutti i permessi, conformemente alle norme che disciplinano l'assetto territoriale e l'edilizia, come pure la tutela ambientale e naturale.

Articolo 9

Per tutta la durata della concessione il Concessionario è tenuto a sfruttare economicamente, mantenere e tutelare in demanio marittimo in concessione applicando il principio di sana e prudente gestione e rispettando tutte le norme di legge, in particolare quelle sulla tutela ambientale, ma su queste spiagge non può intraprendere altre azioni ad eccezione di quelle previste dalla presente Delibera.

Il Concessionario è tenuto a sfruttare economicamente il demanio marittimo compreso nella concessione conformemente allo Studio di fondatezza economica recapitato congiuntamente alla propria offerta, nonché a effettuare tutti gli investimenti attenendosi ai termini e agli importi previsti dallo Studio (151.580,00 €).

Trasferimento del Contratto di concessione

Articolo 10

Non è consentito il trasferimento del Contratto di concessione.

Diritto di pegno sulla concessione

Articolo 11

Sulla concessione non può essere costituito un pegno.

Controversie relative al diritto di concessione

Articolo 12

Per la risoluzione di controversie che nascono o potrebbero nascere dal contratto di concessione, è esclusivamente competente il tribunale amministrativo territorialmente competente, in base alla sede del concedente.

Le parti nel contratto di concessione possono sottoporre ad arbitraggio la soluzione dei contenziosi che si verificano o si potrebbero verificare riguardo al contratto di concessione. Il luogo dell'arbitraggio è sul territorio della Repubblica di Croazia e nel procedimento di arbitraggio è esclusivamente pertinente il diritto della Repubblica di Croazia e la lingua nell'arbitraggio è il croato. Nel contratto di concessione è necessario indicare espressamente che si consente l'arbitraggio e l'obbligo di rivolgersi precedentemente all'altra parte compresa nel contratto con la richiesta per una soluzione pacifica del contenzioso che non può essere inferiore di tre mesi dal giorno di recapito della richiesta di conciliazione.

Le regole del procedimento di arbitraggio si stabiliscono in conformità con la legge che stabilisce l'arbitraggio.

Modifiche del contratto di concessione senza l'avvio di un nuovo procedimento di assegnazione della concessione

Articolo 13

- a) Il contratto di concessione può essere modificato senza avviare un nuovo procedimento di assegnazione in concessione nei seguenti casi:
1. se il Parlamento croato dovesse stabilire che la sicurezza e la difesa dello Stato, l'ambiente e la salute dell'uomo sono messe in pericolo,
 2. se lo richiede l'interesse della Repubblica di Croazia stabilito nel Parlamento croato,
 3. in altri casi stabiliti da una legge speciale.

Il contratto di concessione non dev'essere modificato:

1. Quando la modifica viene svolta per rimediare alle carenze nell'esecuzione dal parte del concessionario o le conseguenze di un'esecuzione inadeguata e queste carenze si potrebbero eliminare modificando le disposizioni del contratto,
2. Quando la modifica viene svolta per compensare il rischio dell'aumento dei prezzi quando questa crescita è il risultato della fluttuazione dei prezzi sul mercato che può influire significativamente sull'attuazione del contratto di concessione e dai quali il concessionario si è tutelato mediante garanzie.

- b) Il contratto di concessione può essere modificato senza attuare un nuovo procedimento di assegnazione in concessione:

1. quando sono state soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
 - La modifica non cambia il tipo/o l'oggetto del contratto di concessione,
 - L'esigenza di un cambiamento si è verificata dopo la stipulazione del contratto di concessione, quale conseguenza di circostanze che, nonostante abbia agito con la dovuta attenzione, il concedente al momento della stipulazione del contratto di concessione non ha potuto prevedere,

- Qualsiasi aumento non deve superare il 50% del valore complessivo della concessione precedente. Se sono state fatte alcune modifiche consecutive del contratto di concessione, il limite si applica sul valore di ogni modifica.
2. Se le modifiche, indipendentemente dal loro valore non sono rilevanti in conformità con la Legge sulle concessioni.

Le modifiche del contratto di concessione si svolgono conformemente alle attività previste dalla Legge sulle concessioni.

Il concedente e il concessionario devono accordarsi sulla modifica del contratto di concessione che non è rilevante e stipulano un'integrazione al contratto di concessione che precede l'emanazione della delibera sulla modifica della delibera di assegnazione della concessione.

Termine della concessione

Articolo 14

La concessione termina:

1. con l'adempimento delle condizioni di legge
2. con la rottura del contratto di concessione dovuta all'interesse pubblico
3. con la rottura unilaterale del contratto di concessione stabilita dalla Legge sulle concessioni
4. con la sentenza giudiziaria passata in giudicato in cui il contratto di concessione viene considerato nullo o si annulla
5. nei casi stabiliti dal contratto di concessione
6. nei casi stabiliti da una legge speciale.

Revoca della concessione

Articolo 15

Il concedente può revocare la concessione:

- a) se il concedente viola le disposizioni della legge e le norme emanate in base alla legge che disciplinano il demanio marittimo, e se lede le disposizioni della delibera sull'assegnazione della concessione e le disposizioni del contratto di concessione;
- b) se il concessionario non sfrutta la concessione o la sfrutta per i propositi per i quali non è stata concessa o supera la misura stabilita dal presente contratto;
- c) se il concessionario senza autorizzazione effettua sul demanio marittimo degli interventi non previsti dal contratto o senza il consenso del concedente;
- d) se il concessionario non paga il canone di concessione nella modalità stabilita dal contratto;
- e) se il concessionario non svolge la manutenzione o svolge una manutenzione insufficiente del demanio marittimo assegnato in concessione;
- f) se il concessionario non sfrutta il demanio marittimo in conformità con il proprio studio di fondatezza economica e/o non effettua gli investimenti annuali entro i termini e gli importi stabiliti dallo studio sulla fondatezza economica.

Qualora la concessione viene revocata per una delle cause summenzionate il concessionario non ha il diritto all'indennizzo.

Tipo e valore della garanzia per l'attuazione del contratto

Articolo 16

Quale mezzo per garantire l'attuazione del contratto di concessione, prima della firma del contratto o al massimo con la consegna del contratto firmato, il concessionario ha l'obbligo di recapitare:

- una cambiale in bianco di importo superiore al doppio dell'importo della parte fissa annua del canone di concessione, che servirà a saldare il canone non pagato
- una cambiale in bianco che servirà al concedente per risarcire le spese di rimozione dell'allevamento qualora il concessionario non vi provveda entro la scadenza del contratto di concessione.

Il concedente è tenuto a restituire le cambiali in bianco entro 90 giorni dal termine del contratto di concessione.

Qualora il concessionario non rimuovesse le strutture, queste saranno rimosse dal concedente, a spese del concessionario.

Il concedente invita il concessionario a coprire entro 8 giorni dall'invito le spese di rimozione delle strutture.

Nel caso che il concessionario non coprisse le spese di rimozione delle strutture dopo aver ricevuto l'invito del concedente, il concedente avrà il diritto di essere rimborsato riguardo alla rimozione delle strutture collocate, in base alla cambiale data come mezzo di garanzia del pagamento.

Disposizioni finali

Articolo 17

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana a stipulare con il Concessionario, entro 10 giorni dallo scadere del periodo di pausa, ossia 10 giorni dalla data in cui la presente Delibera diventa definitiva, il Contratto di concessione che definirà più dettagliatamente le facoltà del Concedente come pure i diritti e i doveri del Concessionario.

Se il concessionario non firma il Contratto di concessione, perde tutti i diritti stabiliti dalla presente Delibera. Il periodo di pausa è di 15 giorni dal recapito della delibera sull'assegnazione della concessione a ogni offerente.

Articolo 18

Il controllo relativo all'attuazione delle disposizioni della presente Delibera e del Contratto di concessione viene svolto dagli assessorati regionali competenti in materia di affari marittimi, bilancio e finanze.

Articolo 19

S'incarica l'Assessorato sviluppo sostenibile, Sezione marina, traffico e infrastruttura della Regione Istriana a pubblicare la presente Delibera negli Annunci elettronici dell'acquisto pubblico nella Repubblica di Croazia.

Articolo 20

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

Motivazione

1. Il fondamento giuridico per l'adozione della Delibera sta negli artt., 36 comma 1 e 6 e dell'art. 37 della Legge sulle concessioni ("Gazzetta ufficiale" n. 69/17 e 107/20, in seguito nel testo: LSC), nell'art. 52 comma 5 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" nn. 83/23 (in seguito nel testo: LDMPM) e nell'art. 43 punto 20 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18, 10/20, 6/21 e 20/22 - testo consolidato).
2. L'art. 36 comma 1 della LSC prescrive che la Delibera sull'assegnazione della concessione è emanata dal concedente, dopo che la commissione tecnica per la concessione esamina e valuta le offerte, e che la Delibera sull'assegnazione della concessione è un atto amministrativo.

L'art. 36 comma 6 della LSC prescrive che la Delibera sull'assegnazione della concessione viene pubblicata negli Annunci elettronici dell'acquisto pubblico nella Repubblica di Croazia su un modulo standard.

L'art. 37 della LSC stabilisce il contenuto della Delibera sull'assegnazione della concessione. La Delibera sull'assegnazione della concessione comprende in particolare:

1. il nominativo del concedente
2. il numero della delibera e la data della sua emanazione
3. la denominazione del miglior offerente selezionato
4. i diritti e doveri basilari del concedente e del concessionario
5. il tipo e l'oggetto della concessione
6. la natura e la portata nonché il luogo, ossia il territorio in cui si svolge l'attività legata alla concessione
7. il termine per il quale si assegna la concessione
8. le condizioni particolari che il miglior offerente selezionato deve soddisfare nel corso della durata della concessione
9. l'ammontare dell'importo del canone di concessione o la base per stabilire l'ammontare dell'importo del canone di concessione che sarà pagato dal concessionario
10. il termine entro il quale il miglior offerente selezionato ha l'obbligo di stipulare il contratto di concessione con il concedente
11. la motivazione del motivo per cui è stato scelto il miglior offerente
12. Il tipo e il valore della garanzia per l'attuazione del contratto di concessione
13. l'indicazione sul rimedio giuridico
14. La firma della persona autorizzata dal concedente.

L'art. 52 comma 5 della LSDMPM stabilisce che l'unità d'autogoverno territoriale (regionale) assegna la concessione di cui all'art. 48 della Legge (concessioni per l'utilizzo ai fini economici con o senza diritto a costruire, in base a una raccolta pubblica delle offerte) per gli oggetti di concessione di cui all'art. 49 della Legge (in questo caso art. 49 comma 1 punto 10 per l'allevamento di pesce e altri organismi marini, con una speciale infrastruttura accompagnatoria che comprende anche le strutture galleggianti collocate nel punto della concessione e si usano per l'attività di allevamento), che sono d'interesse e di rilievo per l'unità d'autogoverno territoriale (regionale) e le concessioni nelle altre parti protette della natura per un periodo di 20 anni.

L'art. 43 punto 20 dello Statuto della Regione Istriana prescrive la competenza dell'Assemblea della Regione Istriana per l'assegnazione delle concessioni.

3. In base all'Avviso dell'Assemblea regionale sull'intento di assegnare in concessione il demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico della superficie marittima per l'allevamento di molluschi sul territorio del Golfo d'Arsia ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 26/23), dell'Avviso sull'intento di assegnare la concessione (*Numero dell'invito per la gara 2023/S-01K-0045168 del Bollettino elettronico dell'appalto pubblico della Repubblica di Croazia*) e la *Documentazione di gara CLASSE: 342-01/23-01/208, N.PROT.: 2163-08-01/1-23-18* entro il termine prestabilito è pervenuta l'offerta del seguente offerente: Radovan Simić, titolare dell'impresa artigiana per la pesca – MRAK, Via Fasana 59, Gallesano, CIP: 69606194648

Nel punto 4.1.4. della Documentazione di gara, sono stabilite le prove e dati con i quali il soggetto economico fornisce la prova dell'adempimento delle condizioni:

1. Il certificato del tribunale comunale competente secondo il quale non è stata adottata una sentenza passata in giudicato per i reati di cui al punto 4.1.1. 1) - per il soggetto economico che ha il domicilio nella Repubblica di Croazia, o la persona che è membro di un organo direttivo, gestionale o di controllo o ha la facoltà di rappresentare, emanare delibere o controllare questo soggetto economico e che è cittadina della Repubblica di Croazia,

Il soggetto economico che non ha il domicilio nella Repubblica di Croazia o la persona che appartiene a un organo direttivo, gestionale o di controllo o ha la facoltà di rappresentare, emanare delibere o controllare questo soggetto economico e che non è cittadina della Repubblica di Croazia ha l'obbligo di trasmettere il certificato del tribunale comunale competente secondo il quale non è stata emanata alcuna sentenza passata in giudicato per i reati di cui al punto 4.1.1. 1) e il rispettivo certificato del casellario giudiziale per i reati secondo le prescrizioni nazionali dello stato in cui il soggetto economico è domiciliato, rispettivamente lo stato di cui la persona è cittadina

oppure

la dichiarazione che all'offerente o alla persona autorizzata a rappresentare non è stata espressa una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati nell'ambito della criminalità economica (trasmettere sul modulo - Allegato 7 della Documentazione concorsuale);

2. la dichiarazione che non sussistono altri motivi di esclusione dalla procedura di affidamento della concessione per il concorrente o per il soggetto autorizzato alla rappresentanza ai sensi del punto 4.1.2. documentazione di gara (da presentare sul modulo - Allegato 8 Documentazione di gara);
3. Visura camerale o estratto dal registro artigianale con scritta l'attività per la quale si richiede la concessione, la cui data di rilascio non superi i 30 giorni (prova per il punto 4.1.3. 1);
4. Idonea certificazione attestante che non è stata avviata procedura fallimentare o pre-fallimentare, che non è in corso di liquidazione, ovvero che non è in corso di sospensione delle attività lavorative (prova per il punto 4.1.1. 2., presentare sul modulo - Allegato 4 Documentazione di gara);
5. Dati sull'affidabilità finanziaria (BON 1) ad eccezione delle attività soggette all'imposta sui redditi e delle società e attività di nuova costituzione;

6. Dati sulla solvibilità (BON 2 - per il conto corrente principale dell'offerente) e certificato dell'amministrazione fiscale competente sugli obblighi scaduti in base a benefici pubblici, tutti non più vecchi di 30 giorni; prova per il punto 4.1.1. 3);
7. La dichiarazione secondo la quale l'offerente ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle altre concessioni, qualora le abbia o le abbia avute (prova per il punto 4.1.3. 4., presentare sul modulo - Allegato 5 Documentazione di gara);
8. La dichiarazione attestante un'eventuale ritiro della concessione sul demanio marittimo all'offerente, conformemente all'art. 30 della Legge (la prova per il punto 4.1.3. 5. va presentata presentare sul modulo Allegato 6 Documentazione di gara);
9. Una dichiarazione in cui l'offerente si impegna a rimborsare i costi per il rilascio del permesso di ubicazione a Radovan Simić per un importo di 5.966,96 € (costi dei servizi geodetici 912,50 €, costi per la realizzazione della documentazione progettuale 2.400,00 € e costi dell'imposta amministrativa per il permesso di ubicazione 2.654,46 €) se selezionato come offerente più favorevole entro 3 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della Delibera di assegnazione della concessione (Radovan Simić non compila questa dichiarazione). La prova sul pagamento delle spese va trasmessa a Radovan Simić e all'Assessorato allo sviluppo sostenibile.

Ogni soggetto economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1 e 2 punto 4.1.1. può fornire prove per dimostrare che le misure da lui adottate sono sufficienti a provare la sua affidabilità indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi motivo sostanziale di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, il soggetto economico in questione non viene escluso dalla procedura.

L'offerente è ritenuto non idoneo, nonostante abbia consegnato tutta la documentazione, se ha dei crediti maturati e non pagati in base ai contributi pubblici e se dal modulo BON 2 risulta che abbia più di 15 giorni di blocco del conto principale negli ultimi sei mesi, e la sua offerta viene esclusa dalla procedura ulteriore di valutazione.

Nel punto 4.1.5. della Documentazione di gara, è stabilita la restante documentazione obbligatoria:

- 1 L'importo offerto del canone fisso e la percentuale della parte variabile del canone di concessione.
- 2 Lo Studio della fondatezza economica che si redige secondo il contenuto e la forma indicate nell'Allegato 2
Il valore complessivo dell'investimento, pianificato dallo Studio della fondatezza economica è ritenuto un investimento nei mezzi fondamentali.
- 3 La garanzia della banca d'affari per la serietà dell'offerta nella misura dell'1% del valore offerto dell'investimento con un periodo di validità fino alla data prevista di conclusione del contratto di concessione, e un massimo di due anni.
- 4 La comunità degli offerenti è tenuta a recapitare al Concedente un atto che disciplina i rapporti reciproci degli offerenti all'interno della comunità. In tal caso, l'offerente o la comunità degli offerenti deve dimostrare al concessionario di disporre delle risorse necessarie per tutta la durata del contratto di concessione, ad esempio presentando un contratto in cui tali soggetti economici si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse disponibili per tutta la durata del contratto di concessione. La comunità degli offerenti può avvalersi della capacità dei suoi membri, ai sensi dell'articolo 32 della Legge sulle concessioni. I membri della comunità degli offerenti sono corresponsabili dell'attuazione del contratto di concessione.

L'offerente o la comunità di offerenti può, se necessario, avvalersi della capacità di altri soggetti economici, indipendentemente dalla natura giuridica del loro rapporto reciproco.

4. La Commissione tecnica per le concessioni sul demanio marittimo, alla seduta del 14 dicembre 2023, ha aperto le offerte presentate e ha stabilito che l'offerente Radovan Simić, proprietario dell'impresa artigiana per la pesca - MRAK, Via Fasana 59, Gallesano, ha presentato l'offerta con gli allegati prescritti.

Tutto questo è stato stabilito nel Verbale sull'apertura delle offerte nel procedimento di assegnazione della concessione sul demanio marittimo per lo sfruttamento ai fini economici della superficie marittima per

l'allevamento di molluschi sul territorio Golfo d'Arsia CLASSE: 342-01/23-01/208, N.PROT.: 2163-08-01/1-23-25 del 14/12/2023.

5. Nella procedura ulteriore di esame e valutazione delle offerte la Commissione tecnica per le concessioni sul demanio marittimo ha stabilito:

- *che la documentazione consegnata da Radovan Simić è conforme all'Avviso dell'Assemblea regionale sull'intento di assegnare in concessione il demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico della superficie marittima per l'allevamento di molluschi sul territorio del Golfo d'Arsia ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 26/23), dell'Avviso sull'intento di assegnare la concessione (Numero dell'invito per la gara 2023/S-01K-0045168 del Bollettino elettronico dell'appalto pubblico della Repubblica di Croazia) e la Documentazione di gara CLASSE: 342-01/23-01/208, N.PROT.: 2163-08-01/1-23-18;*

- *quale miglior offerente viene proposto Radovan Simić, titolare dell'impresa artigiana per la pesca – MRAK, Via Fasana 59, Gallesano.*

Tutto questo è stato constatato nel Verbale sul controllo e la valutazione delle offerte pervenute, CLASSE: 342-01/23-01/208, N.PROT.: 2163-08-01/1-24- 26 del 02/02/2024.

6. Con la presente Delibera l'Assemblea della Regione Istriana assegna la concessione sul demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico della superficie marittima per l'allevamento di molluschi sul territorio del Golfo d'Arsia a Radovan Simić, titolare dell'impresa artigiana per la pesca – MRAK, Via Fasana 59, Gallesano, CIP: 69606194648.

Si assegna in concessione la superficie marittima per un campo d'allevamento nel Golfo d'Arsia, sul territorio del Comune di Raša (Arsia), specchio d'acqua particella cat. 649/50 c.c. Diminici, della superficie di: S = 70.000 m², conformemente al permesso di ubicazione CLASSE: UP/I-350-05/23-01/000052, N.PROT.: 2163-18-03/7-23-0006 del 06/07/2023 dalla Regione Istriana, Assessorato all'assetto territoriale e all'edilizia, Sezione per l'assetto territoriale e l'edilizia Labin (Albona).

La concessione viene assegnata per un periodo di 20 anni a partire dal giorno della firma del contratto.

Il canone di concessione è stato stabilito in base agli importi e alle percentuali indicate nell'offerta recapitata.

L'importo della parte fissa del canone di concessione ammonta a 0,05 € al m² di demanio marittimo occupato, per un totale di 3.500,00 € annui e si paga entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

La parte variabile del canone di concessione corrisponde allo 0.20% delle entrate complessive dell'allevamento, tenendo presente che l'importo annuale della parte variabile del canone di concessione per tutti gli anni in cui questa viene utilizzata, non può essere inferiore all'importo offerto nello studio sulla fondatezza economica e va versato entro il 30/04 dell'anno successivo.

Il Concessionario è tenuto a sfruttare economicamente il demanio marittimo compreso nella concessione conformemente allo Studio di fondatezza economica recapitato congiuntamente alla propria offerta, nonché a effettuare tutti gli investimenti attenendosi ai termini e agli importi previsti dallo Studio (151.580,00 €).

Nella Delibera sono stabiliti il procedimento e le condizioni per la modifica dell'importo, il calcolo e il pagamento del canone di concessione, le modalità e le opzioni di sistemazione dell'area in concessione, la realizzazione degli interventi e lo svolgimento delle attività, la limitazione relativa alla superficie massima di beni marittimi che possono essere occupati mediante lo svolgimento di attività economiche. Le attività sul demanio marittimo possono essere svolte esclusivamente dal concessionario. Non sono permesse sub concessioni.

Per la proposta di Delibera è stato ottenuto il Consenso dell'Assessorato al bilancio e alle finanze, CLASSE: 400-01/24-02/01, N.PROT.: 2163-07-01/5-24-16 allegato alla Delibera.

ISTRUZIONI PER IL RIMEDIO GIURIDICO:

Nei confronti della presente Delibera è consentito presentare ricorso, conformemente alla disposizione degli artt. 405 e 406 della Legge sugli appalti pubblici, alla Commissione di stato per il controllo dei procedimenti di appalto pubblico, Zagabria, Via Ulica grada Vukovara 23/V in forma scritta, entro un termine di 10 giorni dal giorno di pubblicazione della presente Delibera. Il ricorso va presentato mediante i mezzi di

comunicazione elettronica attraverso i sistemi informativi interconnessi della Commissione di Stato e del Bollettino elettronico degli appalti pubblici della Repubblica di Croazia (in seguito nel testo: Sistema e-Žalba).

CLASSE: UP/I-342-35/24-01/1

N.PROT: 2163-01/3-24-1

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

18

Ai sensi dell'art. 46 comma 4 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 83/23) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del giovedì 14 marzo 2024, adotta la

DELIBERA

sull'uso speciale e la costruzione sul demanio marittimo su parte della p.c.n. 1765 c.c. Orsera.

Articolo 1

Si concede l'uso speciale e la costruzione sul demanio marittimo su parte della p.c.n. 1765 c.c. Orsera, alle Hrvatske vode (Acque croate) al fine di intraprendere l'intervento nello spazio per la costruzione dell'infrastruttura del sistema di gestione idrica (gestione delle acque e dei corsi d'acqua), gruppo 2a - Canale di raccolta delle acque esterne e superficiali nel centro urbano di Orsera.

Articolo 2

La superficie alla p.c.n. 1765 c.c. Orsera, oggetto dell'uso speciale è di 44 m2, conformemente alla raffigurazione grafica a pag. 31 dell'Allegato alla Delibera e in conformità con le coordinate, come segue:

96 272238.10 5005060.81
97 272234.52 5005057.36
98 272246.37 5005059.39
99 272247.94 5005055.80
100 272247.01 5005055.23

Articolo 3

Si constata che alla richiesta per l'uso speciale sono stati allegati i seguenti documenti:

1. Permesso di ubicazione, CLASSE: UP/I-350-05/20-01/000077, N. PROT.: 2163/1-18-07/1-20-0007 del 22/12/2000 rilasciata dalla Regione Istriana, Assessorato all'assetto territoriale e l'edilizia, Sezione per l'assetto territoriale e l'edilizia Poreč – Parenzo,
2. Provvedimento di modifica e integrazione del permesso di ubicazione CLASSE: UP/I-350-05/21-01/000044, N. PROT.: 2163/1-18-07/1-21-007 del 25/05/2021 rilasciato dalla Regione Istriana, Assessorato all'assetto territoriale e l'edilizia, Sezione per l'assetto territoriale e l'edilizia Poreč – Parenzo,
3. Provvedimento sulla seconda modifica e integrazione del permesso di ubicazione CLASSE: UP/I-350-05/22-01/000087, N. PROT.: 2163/1-18-05/6-22-0007 del 22/09/2022 rilasciato dalla Regione Istriana, Assessorato all'assetto territoriale e l'edilizia, Sezione per l'assetto territoriale e l'edilizia Poreč – Parenzo,
4. Permesso di costruzione, CLASSE: UP/I-361-03/21-01/000183, N. PROT.: 2163/1-18-05/1-21-0010 dell'11/11/2021 rilasciato dalla Regione Istriana, Assessorato all'assetto territoriale e l'edilizia, Sezione per l'assetto territoriale e l'edilizia Poreč – Parenzo,
5. Provvedimento di modifica e integrazione del permesso di ubicazione CLASSE: UP/I-361-03/23-01/000147, N. PROT.: 2163/1-18-05/1-23-0003 del 08/02/2023 rilasciato dalla Regione Istriana, Assessorato all'assetto territoriale e l'edilizia, Sezione per l'assetto territoriale e l'edilizia Poreč – Parenzo,

Articolo 4

Le Hrvatske vode (Acque croate) si autorizzano a intraprendere l'intervento su parte della p.c.n. 1765 c.c. Orsera, conformemente agli atti di cui all'art. 3 di questa Delibera.

Le Hrvatske vode sono tenute a informare l'erogatore dell'uso speciale riguardo all'intervento svolto.

Articolo 5

Il canone per l'uso speciale è stabilito nell'ammontare di 0,66 €/m² di demanio marittimo, per il quale si concede l'uso speciale, ossia 44m²x0,66€=29,04 € annui.

Articolo 6

Il canone per l'uso speciale va versato entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

Articolo 7

Ai fini dell'ordinata esecuzione del contratto e del pagamento del canone, le Hrvatske vode devono presentare all'Assessorato allo sviluppo sostenibile due cambiali in bianco certificate da un notaio prima della conclusione del contratto.

Articolo 8

L'uso speciale viene concesso per un termine di 20 anni, a partire dal giorno di stipula del contratto.

Articolo 9

Il controllo sull'attuazione delle disposizioni del presente Contratto viene effettuato dall'Assessorato allo sviluppo sostenibile della Regione Istriana, cioè dalla commissione competente per il monitoraggio dell'attuazione dei contratti di concessione, e dai ministeri competenti.

Articolo 10

L'autorizzazione all'uso speciale si acquisisce mediante la stipulazione del contratto.

Articolo 11

Si approva il disegno del contratto, allegato alla presente Delibera.

Articolo 12

Si autorizza il Presidente della Regione a stipulare il Contratto, dopo che la presente Delibera sarà esecutiva.

Articolo 13

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

Motivazione

La base giuridica per l'adozione della Delibera è compreso nelle disposizioni degli articoli 45 e 46 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 83/23) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18- testo consolidato, 10/20, 6/21 i 20/22 – testo consolidato).

Le disposizioni dell'art. 45 della LSDMPM è stabilito che:

L'uso speciale è:

1. l'uso del demanio marittimo, che può comprendere la costruzione di fabbricati sul demanio marittimo per esigenze di organi dell'amministrazione statale o di soggetti giuridici dotati di poteri pubblici (esigenze legate a: difesa, affari interni, sicurezza della navigazione, protezione dagli effetti dannosi delle acque, tutela della natura e dell'ambiente ed altre esigenze analoghe)

2. l'utilizzo delle infrastrutture, che può comprendere la realizzazione di infrastrutture ubicate in parte nel demanio marittimo e la cui realizzazione è disciplinata da apposito regolamento, e che possono essere realizzate nel demanio marittimo e nell'area portuale (ponti, acqua, fognature, energia, ecc.).

Le disposizioni dell'art. 46 della LSDMPM è stabilito che:

(1) La Delibera sull'uso speciale si adotta su richiesta nell'ambito del procedimento amministrativo.

2) Se l'uso speciale comprende la costruzione, l'autorità competente di cui all'articolo 52, comma 7 della presente Legge autorizzerà il richiedente a ottenere un permesso di ubicazione.

(3) Il Governo della Repubblica di Croazia decide sull'uso speciale e/o sulla costruzione sul demanio marittimo di fabbricati e altri interventi nell'area di interesse e importanza per la Repubblica di Croazia per una durata fino a 50 anni.

(4) La delibera sull'uso speciale e/o sulla costruzione del demanio marittimo per fabbricati e altri interventi nell'area di rilievo regionale e locale sul proprio territorio, viene presa dall'organo rappresentativo dell'unità di di autogoverno territoriale (regionale) per una durata massima di 20 anni.

(5) La delibera sull'uso speciale e/o sulla costruzione nell'area portuale dei porti aperti al traffico pubblico viene presa dal Consiglio di amministrazione dell'autorità portuale competente, per un periodo massimo di dieci anni.

Nei confronti della delibera di cui al comma 3 del presente articolo, non è concesso presentare ricorso, ma si può avviare un contenzioso amministrativo.

(7) Contro la decisione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si può presentare ricorso al Ministero.

(8) Sulla base della delibera sull'uso speciale viene concluso un contratto amministrativo sull'uso speciale, che regola dettagliatamente i rapporti tra le parti contraenti e che autorizza l'uso speciale del demanio marittimo.

Nelle disposizioni degli articoli 43 e 84 dello Statuto, sono prescritte le competenze dell'Assemblea regionale e i tipi di atti che questa adotta.

La presente Delibera, di cui si propone l'adozione, attribuisce un uso speciale del demanio marittimo su parte della p.c.n. 1765 c.c. Orsera, alle Hrvatske vode (Acque croate) (la richiesta è allegata alla proposta di delibera), al fine di realizzare interventi in ambito infrastrutturale nel sistema di gestione delle acque (regolazione delle acque e dei corsi d'acqua), gruppo 2.a - Canale di raccolta delle acque esterne e le acque superficiali del centro urbano di Orsera.

L'uso speciale viene concesso per un termine di 20 anni, a partire dal giorno di stipula del contratto. Il canone per l'uso specifico è stabilito nell'ammontare di 0,66 €/m² di demanio marittimo, per il quale si concede l'uso speciale, ossia 44m²x0,66€=29,04 € annui.

L'art. 47 della LSDMPM stabilisce che:

(1) Il compenso per l'uso speciale del demanio marittimo dipende dall'ambito di utilizzo del demanio marittimo, dall'importanza dell'oggetto e dall'attività per la quale è concesso il diritto d'uso speciale.

(2) Il compenso per l'uso speciale è determinato in base ai metri quadrati del demanio marittimo assegnato (terra e mare).

(3) Il Governo della Repubblica di Croazia con regolamento prescrive le modalità di determinazione dell'importo del compenso per l'uso speciale del demanio marittimo, il contenuto della richiesta e la documentazione necessaria.

All'art. 231 comma 1 della LSDMPM è stabilito che:

(1) *Fino all'entrata in vigore del Decreto ministeriale di cui all'articolo 47, comma 3 della presente Legge e del regolamento di cui all'articolo 58, comma 6 della presente Legge, resta in vigore il regolamento sulla procedura di assegnazione della concessione del demanio marittimo ("Gazzetta Ufficiale", nn. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 10/10, 83/12 e 20/17*

Dato che il Governo della Repubblica di Croazia non ha adottato il regolamento di cui all'art. 49 comma 3 è necessario adottare il Regolamento sulla procedura di assegnazione della concessione sul demanio marittimo („Gazzetta ufficiale“, nn. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 e 10/17) nella parte che si riferisce alla determinazione del compenso. Considerato che la Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi („Gazzetta ufficiale“, n. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 e 98/19), all'art. 28 comma 3 prescriveva che il compenso per l'uso speciale che comprende anche la costruzione dell'infrastruttura è stabilito come compenso per l'utilizzo ai fini economici, è stato proposto un compenso di 0.66€, conformemente all'Allegato 2 del Regolamento che stabilisce un compenso di 5,00 kn /m² per le spiagge sistemate, senza la possibilità di recintare e fatturare, poiché il compenso per l'uso speciale non è prescritto.

L'autorizzazione all'uso speciale si acquisisce mediante la stipulazione del contratto.

L'art. 46, comma 8 prescrive che il contratto ad uso speciale è un contratto amministrativo, il che significa che si applicano le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo generale (Gazzetta Ufficiale 47/09 e 110/21) che disciplinano il contratto amministrativo.

Conformemente all'art. 150 della LSA per il contratto amministrativo è prescritto che:

(1) L'organo di diritto pubblico e la parte stipuleranno un contratto amministrativo sull'esecuzione dei diritti e degli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale è stata risolta la questione amministrativa, se la stipula di tale contratto è prescritta dalla legge.

(2) Il contratto amministrativo non deve essere contrario al dispositivo della delibera, alle norme imperative, all'interesse pubblico, né deve essere concluso a danno di terzi.

(3) Il contratto amministrativo che produce effetti giuridici sui diritti di terzi è giuridicamente valido solo con il consenso scritto di tali soggetti.

(4) Il contratto amministrativo deve essere concluso per iscritto.

Di conseguenza, secondo la proposta di delibera e le disposizioni speciali della LPA relative al contratto amministrativo, è stata redatta una bozza di contratto che sarà approvata dall'Assemblea regionale.

La proposta di decisione e la bozza del contratto sono state sottoposte precedentemente all'esame delle Hrvatske vode (Acque croate).

La proposta di delibera è stata trasmessa all'Assessorato al bilancio e alle finanze per l'ottenimento del previo consenso KLASA/CLASSE: 400-01/24-02/01 URBROJ/N:PROT: 01/07/2163/5-24-70.

ISTRUZIONI PER IL RIMEDIO GIURIDICO:

Conformemente all'art. 46.comma 7 della LDMPM nei confronti della presente Delibera si può presentare ricorso al Ministero del mare, dei trasporti e delle infrastrutture entro un termine di 15 giorni dal giorno di recapito della Delibera.

Il ricorso va presentato all'Assessorato sviluppo sostenibile, Sezione per gli affari marittimi, i trasporti e le infrastrutture, all'indirizzo: Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile, Sezione per gli affari marittimi, i trasporti e l'infrastruttura, M.B. Rašan 2/4, Pisino.

CLASSE: UP/I-342-35/24-02/1

N.PROT: 2163-01/3-24-1

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

19

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sulle concessioni ("Gazzetta ufficiale" n. 69/17 i 107/20), e in riferimento agli artt. 2. comma. 1 e 52 commi 5 e 6 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 83/23) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 14 marzo 2024, adotta

AVVISO

sull'intento di assegnare la concessione sul demanio marittimo per lo sfruttamento ai fini economici del demanio marittimo su parte della part. cat.n. 2746, 2748 e 2749, tutte nel comune catastale di Parenzo

Articolo 1

La procedura di assegnazione della concessione sul demanio marittimo per lo sfruttamento ai fini economici del demanio marittimo su parte della part. cat.n. 2746, 2748 e 2749, tutte nel comune catastale di Parenzo inizia il giorno della pubblicazione dell'avviso sull'intento di assegnare la concessione nel Bollettino elettronico dell'appalto pubblico della Repubblica di Croazia, e termina con l'esecutorietà della delibera sull'assegnazione della concessione o con la delibera sull'annullamento del procedimento di assegnazione della concessione.

Articolo 2

Si approva la documentazione concorsuale e il disegno del contratto di concessione che costituisce parte integrante della Documentazione concorsuale.

Articolo 3

S'incarica la Commissione tecnica per le concessioni sul demanio marittimo ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" numero 26/23), dopo l'entrata in vigore di questo Avviso, a pubblicarlo entro 8 (otto) giorni, nel Bollettino elettronico dell'appalto pubblico della Repubblica di Croazia.

Articolo 4

1. Si constatano i dati per la pubblicazione, conformemente all'art. 31 comma 2 della Legge sulle concessioni.

2 DATI GENERALI

- 2.1. **Nominativo del concedente:** Regione Istriana
- 2.2. **Sede del concedente:** Dršćevka 3, 52 000 Pisino
- 2.3. **CIP:** 90017522601
- 2.4. **Telefono:** 052/ 352 189
- 2.5. **Sito internet:** www.istra-istria.hr
- 2.6. **posta elettronica:** promet@istra-istria.hr
- 2.7. **Servizio da contattare:** Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile, Sezione per gli affari marittimi, i trasporti e l'infrastruttura, M.B. Rašan 2/4, 52 100 Pazin (Pisino)
Alla c/a (persona da contattare): Ana Mikuljan Franković
- 2.8. **Elenco dei soggetti economici con i quali il concedente sarebbe in conflitto d'interesse ai sensi della Legge sugli appalti pubblici.**

Ai sensi dell'art. 80, comma 2, punto 1 della Legge sugli appalti pubblici del 2016 sul sito internet del Committente è stata pubblicata l'informazione relativa al conflitto d'interesse del dirigente dell'organo e di persone a questo collegate, ai sensi dell'art. 77 comma 1 della Legge sugli appalti pubblici 2016:

<https://www.istra-istria.hr/hr/javna-nabava/sprjecavanje-sukoba-interes/>

2.9. Descrizione del metodo oggettivo di valutazione del valore della concessione

Il valore della concessione è stato stimato sulla base del monitoraggio dei prezzi di mercato.

2.10. Valore stimato della concessione: 139.357,35 €

2.11. Tipo di concessione:

Concessione sul demanio marittimo per lo sfruttamento ai fini economici dello scivolo acquatico su parte della part. cat. 2746, 2748 e 2749, tutte nel comune catastale di Parenzo

3. DATI SULL'OGGETTO DELLA CONCESSIONE

3.1. Descrizione dell'oggetto della concessione

1. L'oggetto della concessione è l'utilizzo ai fini economici del demanio marittimo - costa allestita e scivolo acquatico con la relativa piscina.

3.2. Specifiche tecniche

- 1 Si assegna in concessione parte della p.c.n. 2746 (50 m²), parte della p.c.n. 2748 (275 m²) e parte della p.c.n. 2749 (119 m²) il tutto nel c.c. Parenzo, iscritte nei libri fondiari come costa - demanio marittimo.
2. Lo stato attuale del territorio che si assegna in concessione è una costa allestita con scivolo acquatico.
3. L'ubicazione si trova sul territorio della Città di Parenzo, località Špadići.

4. La superficie di demanio marittimo che viene assegnata in concessione è di 444 m², come indicato nel rilevamento geodetico - rappresentazione grafica dell'area che viene data in concessione, con l'elenco delle coordinate, e costituisce parte integrante della Documentazione di gara (Allegato 1).

3.3. Esecuzione dei lavori/allestimento del territorio in concessione o fornitura di servizi

Conformemente alla documentazione territoriale in vigore, le parti delle p.c.n. 2746, 2748 e 2749, tutte nel comune catastale di Parenzo si trovano all'interno dell'area del:

- Piano d'assetto territoriale della Città di Parenzo ("Bollettino ufficiale della Città di Parenzo" 14/02, 08/06, 07/10 i 08/10-testo consolidato)
- Piano urbanistico generale della Città di Parenzo ("Bollettino ufficiale della Città di Parenzo" 11/01, 09/07, 07/10 i 09/10-testo consolidato)
- del Piano d'assetto urbanistico Peškera-Pical-Špadići ("Bollettino ufficiale della Città di Parenzo" 18/18), in seguito: PAU.

Le particelle catastali in questione sono ubicate all'interno dell'area ristretta della zona costiera protetta del mare (ZCP), in relazione alla fascia di territorio avente larghezza pari a 1000 m dalla linea costiera.

Ai sensi del PAU, le particelle catastali in questione sono ubicate all'interno della zona costiera ristretta dell'area denominata "R4 - attività ricreative marittime sulla terraferma" destinata esclusivamente alla sistemazione di aree prendisole, accessi al mare, frangiflutti, banchine fino a 6 m di lunghezza e fino a 2 m di larghezza, aree verdi, piccoli campi sportivi, aree per sport acquatici (piscine a flusso, piscine all'aperto, scivoli acquatici, parchi giochi galleggianti e pontili usati come aree prendisole, ormeggio e noleggio di imbarcazioni da diporto, ecc.), attrezzi per la ricreazione e l'intrattenimento e altri interventi simili nello spazio, nell'ambito degli interventi previsti nello spazio.

Per l'intervento nello spazio a destinazione sportivo-ricreativa "allestimento dello scivolo acquatico con relativa piscina" è stato rilasciato il permesso di ubicazione e conformemente al punto III è necessario ottenere il permesso a edificare.

5. La superficie complessiva che si assegna in concessione è di 444 m², secondo l'elenco delle coordinate qui sotto e conformemente al rilevamento geodetico allegato alla documentazione:

Punto	E	N
1	272363,40	5015528,83
2	272364,91	5015529,48
3	272365,50	5015529,48
4	272365,58	5015530,50
5	272366,50	5015530,90
6	272367,58	5015529,49
7	272373,84	5015529,26
8	272377,35	5015529,20
9	272377,37	5015529,91
10	272381,67	5015531,24
11	272383,28	5015535,88
12	272387,15	5015537,57
13	272390,66	5015530,88
14	272394,47	5015530,83
15	272395,35	5015528,54
16	272395,93	5015525,36
17	272394,93	5015525,18
18	272395,19	5015523,69
19	272394,75	5015523,59
20	272394,82	5015523,32
21	272396,20	5015523,56
22	272396,96	5015519,52
23	272390,14	5015516,09
24	272387,17	5015515,92
25	272375,97	5015517,10
26	272363,93	5015521,29
27	272363,29	5015523,04

3.4. Allestimento dell'area data in concessione

Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare la costruzione esistente dello scivolo, secondo il permesso di ubicazione CLASSE: UP/I-350-05/21-01/000003, N.PROT.: 2167/01-10/01-21-0005 del 10/05/2021 rilasciato dalla Città di Parenzo, Assessorato all'assetto territoriale e all'edilizia, che costituisce parte integrante della documentazione di gara. Il concessionario è tenuto a ottenere in base al permesso di ubicazione, il permesso a edificare, al fine di compiere l'intervento nello spazio e quindi il permesso di agibilità.

Il concessionario si impegna a trasmettere all'Assessorato allo sviluppo sostenibile una copia del permesso a edificare e una copia del permesso di agibilità.

Il concessionario non può recintare il demanio marittimo in senso verticale verso il mare e non può in alcun modo limitare la circolazione e/o la permanenza dei cittadini o dei turisti nell'area di concessione.

Su parti del demanio marittimo in concessione sarà possibile:

1. l'esecuzione di interventi conformemente al permesso a edificare ottenuto,
2. lo svolgimento di attività e fornitura di servizi relativi all'uso dello scivolo acquatico.

Le attività e la prestazione dei servizi possono essere svolte esclusivamente dal concessionario.

Il concessionario ha l'obbligo di curare il demanio marittimo in concessione e di mantenerlo pulito e ordinato.

3.5 Impatto sull'ambiente, la natura e i beni culturali

Al fine di migliorare l'accessibilità e adeguare il demanio marittimo alle esigenze degli utenti, nonché rispettare i principi di sviluppo sostenibile con i quali si deve valutare l'impatto sull'ambiente e la natura, al concessionario si consente l'esecuzione di interventi sul demanio marittimo.

Per l'intervento nell'area ad uso sportivo e ricreativo "sistemazione dello scivolo acquatico e della relativa piscina", è stato rilasciato il permesso di ubicazione e i lavori saranno eseguiti in conformità con il permesso a edificare rilasciato ai sensi del punto III permessi di ubicazione.

L'area della concessione in questione si trova fuori dalle aree naturali protette, e confina con l'area della rete ecologica, area POP HR1000032, Specchio d'acqua dell'Istria occidentale. Tuttavia, considerando le dimensioni e la portata dell'intervento pianificato, nonché il fatto che l'effetto antropogeno sull'area di intervento pianificata è già pronunciato, non è necessario valutare l'ammissibilità dell'intervento per la rete ecologica ai sensi dell'articolo 24 della Legge sulla tutela della natura (Gazzetta Ufficiale 80/13 e 15/18), dato che non avrà un impatto negativo sugli obiettivi e sui valori della conservazione dell'area menzionata della rete ecologica.

Gli interventi e le attività consentiti dalla presente concessione non rientrano nell'elenco degli interventi per i quali il Regolamento sulla valutazione dell'impatto ambientale (Gazzetta Ufficiale n. 61/14, 3/17) prescrive l'attuazione di una stima e neppure della necessità di valutare l'impatto dell'intervento sull'ambiente.

Sono ritenuti interventi per l'allestimento delle spiagge:

tutti gli interventi che sono in funzione dello svolgimento dell'attività e della fornitura di servizi in concessione, e che sono conformi alla vigente documentazione di assetto territoriale e alle norme di legge che disciplinano la costruzione, la tutela ambientale e naturale.

Il concessionario è tenuto a posizionare nell'area in concessione una tabella informativa che comprenda come minimo

i seguenti dati:

1. informazioni sul concessionario - nome, sede, CIP, contatto (numero di telefono ed e-mail),
2. il disegno della superficie della concessione
- 3 la Classe e il N. Prot. della Delibera sull'assegnazione della concessione,
4. i dati sul concedente,
5. il termine di durata della concessione.

3.6. Stipulazione del subcontratto o del contratto di subconcessione

Le attività sul territorio in concessione possono essere svolte esclusivamente dal concessionario.

Non è consentito stipulare contratti di subconcessione e neppure contratti per lo svolgimento di attività secondarie di portata minore.

3.7 Durata prevista del contratto

10 anni.

4 MOTIVI DI ESCLUSIONE DEGLI OFFERENTI, REQUISITI DI CAPACITÀ GIURIDICA, COMMERCIALE, TECNICA E PROFESSIONALE, PROVE E DATI CON I QUALI IL SOGGETTO ECONOMICO DIMOSTRA L'ADEMPIMENTO DI TALI CONDIZIONI

4.1 Motivi di esclusione degli offerenti

4.1.1 Motivi obbligatori per l'esclusione dell'offerente in base all'art. 24 della Legge sulle concessioni

(1) Il concedente è tenuto ad escludere in qualsiasi momento il soggetto economico dal processo:

1. se si tratta di un soggetto commerciale che **ha lo stabilimento nella Repubblica di Croazia** o di una persona che è membro di un organo di amministrazione, direzione o controllo o ha l'autorità di rappresentare, prendere decisioni o controllare tale soggetto economico e che è un cittadina della Repubblica di Croazia condannata con sentenza definitiva per:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, sulla base

– dell'articolo 328 (associazione a delinquere) e all'articolo 329 (commissione di un reato nell'ambito di un'associazione a delinquere) del Codice penale ("Gazzetta ufficiale", nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15.)

– dell'articolo 333 (associazione alla commissione di reati), del Codice penale ("Gazzetta ufficiale", nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

b) corruzione ai sensi:

– dell'articolo 252 (accettazione di tangenti in operazioni commerciali), articolo 253 (corruzione in operazioni commerciali), articolo 254 (abuso nella procedura di appalto pubblico), articolo 291 (abuso di posizione e di autorità), articolo 292 (favoreggiamento illecito), articolo 293 accettazione di tangente, articolo 294 (corruzione con tangente), articolo 295 (traffico d'influenza) e dell'articolo 296

(corruzione per traffico d'influenza) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, n. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15.)

– articolo 294.a (accettazione di tangente nell'attività economica), articolo 294.b (corruzione con tangente nell'attività economica), articolo 337 (abuso di posizione e di autorità), articolo 338 (abuso dell'esercizio della funzione statale), articolo 343 (mediazione illecita), articolo 347 (accettazione di una tangente), articolo 348 (corruzione per tangente) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

c) truffa sulla base

– dell'articolo 236 (frode), dell'articolo 247 (frode in operazioni commerciali), articolo 256 (evasione fiscale o doganale) e dell'articolo 258 (frode sulle sovvenzioni) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15.)

– dell'articolo 224 (frode), dell'articolo 293 (frode nelle operazioni economiche) e dell'art. 286 (evasione di tasse e altri tributi) del Codice penale ("Gazzetta ufficiale", nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

d) terrorismo o crimini legati ad attività terroristiche, sulla base

– dell'articolo 97 (terrorismo), dell'articolo 99 (istigazione pubblica al terrorismo), dell'art. 100 (reclutamento per il terrorismo), dell'articolo 101 (addestramento per il terrorismo), dell'articolo 102 (associazione terroristica) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15.)

– dell'articolo 169 (terrorismo), dell'art. 169a (istigazione pubblica al terrorismo) e art. 169b (reclutamento e addestramento al terrorismo) del Codice penale («Gazzetta ufficiale», n. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

e) riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo sulla base

– dell'articolo 98 (finanziamento del terrorismo) e all'art. 265 (riciclaggio di denaro) del Codice penale ("Gazzetta ufficiale" nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15)

– dell'articolo 279 (riciclaggio di denaro sporco) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

f) lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani, sulla base

– dell'articolo 106 (tratta di esseri umani) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15)

– dell'articolo 175 (tratta di esseri umani e schiavitù) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

2. se il soggetto economico è in fase di liquidazione, cioè se ha sospeso l'attività d'impresa.

(2) Il concedente è obbligato a escludere il soggetto economico in qualsiasi momento durante il processo di assegnazione della concessione se il soggetto economico non ha una sede di attività nella Repubblica di Croazia o se una persona che è membro di un organo di amministrazione, direzione o controllo o ha il potere di rappresentarlo, prendere decisioni o controllarlo entità commerciale e che non è un cittadino della Repubblica di Croazia è condannata con sentenza definitiva per i reati di cui al comma 1, punto 1 di questo articolo e per reati corrispondenti secondo le norme nazionali dello Stato di stabilimento dell'entità economica, rispettivamente lo Stato di cui la persona è cittadina.

(3) Il concedente è tenuto a escludere il soggetto economico dalla procedura di assegnazione della concessione se accerta che questo non ha adempiuto ai propri obblighi di pagamento degli obblighi fiscali e/o contributivi per l'assicurazione pensionistica e sanitaria nella Repubblica di Croazia o nel paese dove si trova la sede dell'attività del soggetto commerciale

(4) In via eccezionale rispetto al comma 3 di questo articolo, il concedente non escluderà il soggetto economico dalla procedura di assegnazione della concessione nel caso in cui, conformemente a una norma speciale, il pagamento degli importi dovuti non è consentito o nel caso in cui gli sia stata concessa una proroga di pagamento.

(5) In via eccezionale rispetto ai commi da 1 a 4 del presente articolo, il concedente può rinunciare all'esclusione del soggetto economico presso il quale sussiste il motivo di esclusione, per motivi importanti che riguardano il pubblico interesse come la salute pubblica e la tutela ambientale.

(6) Qualsiasi soggetto economico che si trova in una delle situazioni di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo può fornire prove per dimostrare che le misure che ha adottato sono sufficienti per dimostrare la sua affidabilità, indipendentemente dall'esistenza di un motivo importante per l'esclusione.

Se tali prove sono ritenute sufficienti, il soggetto economico in questione non viene escluso dalla procedura.

(7) Il soggetto economico dimostra l'adozione delle misure di cui al paragrafo 6 del presente articolo:

1. pagando il risarcimento dei danni o adottando altre misure appropriate al fine di risarcire i danni causati da un atto od omissione criminosa
2. cooperando attivamente con le autorità competenti al fine di chiarire completamente i fatti e le circostanze relative al reato o all'omissione
3. con adeguate misure tecniche, organizzative e relative al personale per prevenire ulteriori atti criminali o omissioni.

(8) Le misure adottate dal soggetto economico di cui al paragrafo 7 del presente articolo sono valutate tenendo conto della gravità e delle circostanze speciali dell'atto penale o dell'omissione, ed è tenuto a giustificare i motivi per accettare o non accettare le misure.

(9) Il soggetto aggiudicatore pubblico non escluderà un soggetto economico dalla procedura di affidamento della concessione se ritiene che le misure di cui al comma 6 del presente articolo siano adeguate.

Il periodo di esclusione di un soggetto economico qualora ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui al presente articolo dalla procedura di concessione è di cinque anni dal giorno in cui la sentenza è definitiva, salvo diversa determinazione della sentenza definitiva.

(11) Nel caso di una comunità di concorrenti o offerenti, le circostanze di questo articolo sono determinate individualmente per tutti i membri della comunità.

4.1.2 Altri motivi per l'esclusione di un soggetto economico conformemente all'art. 25 della Legge sulle concessioni

(7) Il Concedente escluderà un soggetto economico dalla procedura di assegnazione della concessione se:

1. può dimostrare adeguatamente una violazione degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, compresi i contratti collettivi, e in particolare il pagamento dello stipendio concordato o le disposizioni del diritto ambientale, sociale e del lavoro internazionale elencate nell'Allegato IV. della Legge sulle concessioni
2. nei suoi confronti è stata aperta una procedura fallimentare, se è amministrato da persona nominata dal tribunale competente, se è in fase di liquidazione con i creditori o se il soggetto economico sta

affrontando una procedura analoga secondo la normativa del paese in cui il soggetto ha la sede di attività

3. se il soggetto economico è stato condannato per un reato in relazione all'esercizio di un'attività professionale di cui al Capo XX del Codice Penale - (GU 125/11, 114/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 129/19 e 84/21) - reati contro l'ambiente
4. può provare con mezzi idonei che il soggetto economico ha commesso un grave errore professionale che ne pregiudica l'integrità
5. può adeguatamente provare che il soggetto economico ha stipulato con altri soggetti economici un accordo volto a falsare la concorrenza del mercato
6. a causa di carenze significative o persistenti durante l'attuazione dei requisiti essenziali del precedente contratto di concessione o contratto di appalto pubblico, il contratto di concessione precedentemente concluso è stato risolto o è stato stabilito un obbligo speciale di risarcimento danni o sanzioni simili
7. il conflitto d'interesse di cui all'art. 7 comma 6 a all'art. 16 comma 4 della Legge sulle concessioni non si può risolvere con altre misure meno drastiche
8. il soggetto economico si è reso colpevole di aver gravemente travisato i fatti nel fornire i dati necessari per verificare l'inesistenza di cause di esclusione o per soddisfare i criteri di selezione del soggetto economico, ove abbia occultato tali informazioni o non sia in grado di allegare documenti giustificativi ai sensi degli artt. 24 e 25 di questa Legge
9. il soggetto economico ha cercato di influenzare il processo decisionale dell'appaltante in modo illegale, per ottenere informazioni riservate che potrebbero dargli un indebito vantaggio nel processo di appalto, o ha fornito per negligenza informazioni errate che potrebbero avere un impatto materiale sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione del soggetto economico o l'aggiudicazione dell'appalto.

Ogni soggetto economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 4.1.2. può fornire prove per dimostrare che le misure da lui adottate sono sufficienti a provare la sua affidabilità indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi motivo sostanziale di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, il soggetto economico in questione non viene escluso dalla procedura.

(5) Il soggetto economico dimostra l'adozione delle misure di cui al paragrafo 4 del presente articolo:

1. pagando il risarcimento dei danni o adottando altre misure appropriate al fine di risarcire i danni causati da un atto od omissione criminosa
2. cooperando attivamente con le autorità competenti al fine di chiarire completamente i fatti e le circostanze relative al reato o all'omissione
3. con adeguate misure tecniche, organizzative e relative al personale per prevenire ulteriori reati o omissioni.

Le misure adottate dal soggetto economico di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono valutate tenendo conto della gravità e delle circostanze speciali dell'atto penale o dell'omissione, ed è tenuto a giustificare i motivi per accettare o non accettare le misure.

(7) Il soggetto aggiudicatore pubblico non escluderà un soggetto economico dalla procedura di affidamento della concessione se ritiene che le misure di cui al comma 5 del presente articolo siano adeguate.

(8) Il periodo di esclusione di un soggetto economico qualora ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui al presente articolo dalla procedura di concessione è di cinque anni dal giorno in cui la sentenza è definitiva, salvo diversa determinazione della sentenza definitiva.

(9) Nel caso di una comunità di concorrenti o offerenti, le circostanze di cui al comma 1 di questo articolo sono determinate individualmente per tutti i membri della comunità.

4.1.3 Condizioni di capacità giuridica, commerciale, tecnica e professionale

Conformemente all'art. 56 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi, i presupposti speciali per l'ottenimento della concessione sul demanio marittimo che il soggetto economico deve soddisfare sono i seguenti:

1. essere iscritto all'esercizio dell'attività economica per la quale si richiede la concessione
2. che alla data di presentazione dell'offerta o della richiesta siano stati saldati tutti gli obblighi derivanti da precedenti concessioni
3. che nei cinque anni precedenti il giorno di presentazione dell'offerta o della richiesta non sia stata revocata la concessione per l'uso ai fini economici del demanio marittimo
4. di non aver utilizzato il demanio marittimo senza valido fondamento giuridico e/o di aver arrecato danno al demanio, se non ha previamente pagato il risarcimento del danno o l'indennizzo per l'acquisizione senza valido fondamento, fermo restando che l'importo del compenso per il rimborso del danno non può essere inferiore al canone di concessione, che il concedente sarebbe tenuto a pagare per l'utilizzo del bene marittimo sulla base di un valido fondamento giuridico
5. l'assenza di motivi di esclusione dell'offerente dalla procedura di raccolta pubblica delle offerte, prescritta da un apposito regolamento in materia di concessioni
6. particolari presupposti previsti dalla disciplina generale delle concessioni.

4.1.4 Prove e dati con i quali il soggetto economico fornisce la prova dell'adempimento delle condizioni

Il certificato del tribunale comunale competente secondo il quale non è stata adottata una sentenza passata in giudicato per i reati di cui al punto 4.1.1. 1) - per il soggetto economico che ha il domicilio nella Repubblica di Croazia, o la persona che è membro di un organo direttivo, gestionale o di controllo o ha la facoltà di rappresentare, emanare delibere o controllare questo soggetto economico e che è cittadina della Repubblica di Croazia,

1. Il soggetto economico che non ha il domicilio nella Repubblica di Croazia o la persona che appartiene a un organo direttivo, gestionale o di controllo o ha la facoltà di rappresentare, emanare delibere o controllare questo soggetto economico e che non è cittadina della Repubblica di Croazia ha l'obbligo di trasmettere il certificato del tribunale comunale competente secondo il quale non è stata emanata alcuna sentenza passata in giudicato per i reati di cui al punto 4.1.1. 1) e il rispettivo certificato del casellario giudiziale per i reati secondo le prescrizioni nazionali dello stato in cui il soggetto economico è domiciliato, rispettivamente lo stato di cui la persona è cittadina

oppure

- la dichiarazione che all'offerente o alla persona autorizzata a rappresentare non è stata espressa una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati nell'ambito della criminalità economica (trasmettere sul modulo - Allegato 7 della Documentazione concorsuale);
2. la dichiarazione che non sussistono altri motivi di esclusione dalla procedura di affidamento della concessione per il concorrente o per il soggetto autorizzato alla rappresentanza ai sensi del punto 4.1.2. documentazione di gara (da presentare sul modulo - Allegato 8 Documentazione di gara);
3. Visura camerale o estratto dal registro artigianale con scritta l'attività per la quale si richiede la concessione, la cui data di rilascio non superi i 30 giorni (prova per il punto 4.1.3. 1);
4. Idonea certificazione attestante che non è stata avviata procedura fallimentare o pre-fallimentare, che non è in corso di liquidazione, ovvero che non è in corso di sospensione delle attività lavorative (prova per il punto 4.1.1. 2. della documentazione di gara, da presentare sul modulo - Allegato 4 Documentazione di gara);
5. Dati sull'affidabilità finanziaria (BON 1) ad eccezione delle attività soggette all'imposta sui redditi e delle società e attività di nuova costituzione;

6. Dati sulla solvibilità (BON 2 - per il conto corrente principale dell'offerente) e certificato dell'amministrazione fiscale competente sugli obblighi scaduti in base a benefici pubblici, tutti non più vecchi di 30 giorni; prova per il punto 4.1.1. 3);
7. la Dichiarazione secondo la quale l'offerente ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle altre concessioni, qualora le abbia o le abbia avute (trasmettere tramite modulo - Allegato 5 della Documentazione concorsuale),
8. la Dichiarazione attestante un'eventuale ritiro della concessione sul demanio marittimo all'offerente; (trasmettere tramite modulo - Allegato 6 della Documentazione concorsuale);
9. Una dichiarazione in cui l'offerente si impegna a rimborsare i costi per il rilascio del permesso di ubicazione a Veljo Peruničić, Špadići 15c, Parenzo, per un importo di 2.932,34 € se selezionato come offerente più favorevole entro 3 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della Delibera di assegnazione della concessione (Veljo Peruničić non compila questa dichiarazione). La prova sul pagamento delle spese va trasmessa a Veljo Peruničić e all'Assessorato allo sviluppo sostenibile.

Ogni soggetto economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1 e 2 punto 4.1.1. può fornire prove per dimostrare che le misure da lui adottate sono sufficienti a provare la sua affidabilità indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi motivo sostanziale di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, il soggetto economico in questione non viene escluso dalla procedura.

L'offerente è ritenuto non idoneo, nonostante abbia consegnato tutta la documentazione, se ha dei crediti maturati e non pagati in base ai contributi pubblici e se dal modulo BON 2 risulta che abbia più di 15 giorni di blocco del conto principale negli ultimi sei mesi, e la sua offerta viene esclusa dalla procedura ulteriore di valutazione.

10 Fondamento giuridico per l'uso dello scivolo acquatico esistente (per es. contratto di compravendita).

4.1.5 Altri documenti obbligatori

1 L'importo offerto del canone fisso e la percentuale della parte variabile del canone di concessione.

2 Lo Studio della fondatezza economica che si redige secondo il contenuto e la forma indicate nell'Allegato 2

Il valore complessivo dell'investimento, pianificato dallo Studio della fondatezza economica è ritenuto un investimento nei mezzi fondamentali.

3 La garanzia della banca d'affari per la serietà dell'offerta nella misura dell'1% del valore offerto dell'investimento con un periodo di validità fino alla data prevista di conclusione del contratto di concessione, e un massimo di due anni.

4 La comunità degli offerenti è tenuta a recapitare al Concedente un atto che disciplina i rapporti reciproci degli offerenti all'interno della comunità. In tal caso, l'offerente o la comunità degli offerenti deve dimostrare al concessionario di disporre delle risorse necessarie per tutta la durata del contratto di concessione, ad esempio presentando un contratto in cui tali soggetti economici si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse disponibili per tutta la durata del contratto di concessione. La comunità degli offerenti può avvalersi della capacità dei suoi membri, ai sensi dell'articolo 32 della Legge sulle concessioni. I membri della comunità degli offerenti sono corresponsabili dell'attuazione del contratto di concessione.

L'offerente o la comunità di offerenti può, se necessario, avvalersi della capacità di altri soggetti economici, indipendentemente dalla natura giuridica del loro rapporto reciproco.

5 CONTENUTO, MODO DI ELABORAZIONE E DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DELL'OFFERTA, DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE, CRITERI PER LA SCELTA DELL'OFFERTA, DURATA DELL'OFFERTA

5.1 Contenuto, modo di elaborazione e di trasmissione della richiesta di partecipazione e dell'offerta, informazioni sulla data di apertura dell'offerta

L'offerente trasmette la sua richiesta di partecipazione e l'offerta in forma scritta, in busta chiusa con indicata la denominazione dell'oggetto della concessione: „Offerta per l'assegnazione della concessione sul demanio marittimo per lo sfruttamento ai fini economici del demanio marittimo su parte della part. cat.n. 2746, 2748 e 2749, tutte nel comune catastale di Parenzo" con scritto "non aprire" e l'indirizzo dell'offerente, all'indirizzo:

REGIONE ISTRIANA
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
SEZIONE PER GLI AFFARI MARITTIMI, I TRASPORTI E LE INFRASTRUTTURE
M.B. RAŠANA 2/4
52 000 PAZIN

L'offerta si redige in lingua croata e alfabeto latino, mentre il prezzo dell'offerta viene espresso in euro.

Nel termine per la consegna dell'offerta l'offerente può modificare la sua offerta, completarla o rinunciare a essa. Dopo lo scadere del termine per la consegna, l'offerta non dev'essere modificata ma soltanto chiarita o completata conformemente all'art. 47 commi 6 - 9 della Legge sulle concessioni.

Su richiesta del concedente, l'offerente può prolungare il termine di durata della sua offerta.

L'offerta va recapitata anche in forma elettronica.

L'offerta in forma scritta comprende obbligatoriamente i documenti originali di cui ai punti 4.1.4. e 4.1.5. della Documentazione.

L'offerta dovrà corrispondere integralmente all'Avviso sull'intento di assegnare la concessione e alla presente Documentazione.

L'offerta deve comprendere:

- 1) Il contenuto dell'offerta (l'elenco delle sue parti integranti e/o degli allegati all'offerta)
- 2) Il foglio di ricapitolazione compilato dalla persona autorizzata a rappresentare l'offerente, conformemente all'Allegato 3 della Documentazione.
- 3) I documenti richiesti al punto 4.1.4
- 4) I documenti richiesti al punto 4.1.5

L'importo offerto dell'investimento totale secondo lo studio di fondatezza economica deve essere espresso in euro, IVA esclusa.

L'offerta è fatta in modo da formare un tutt'uno, deve essere rilegata in modo da impedire la successiva rimozione o l'inserimento di fogli.

Le pagine dell'offerta devono essere numerate.

La garanzia bancaria per la serietà dell'offerta è presentata in originale, inserita in una pellicola di plastica completamente chiusa, rilegata nell'offerta in modo tale da costituire parte integrante dell'offerta. La pellicola di plastica deve essere chiusa su tutti i lati e/o chiuso con una o più etichette in modo tale che non si possa rimuovere nulla senza strappare o tagliare l'etichetta. La garanzia bancaria dovrà essere integra, ovvero non dovrà essere forata, pinzata, incollata, piegata o danneggiata in altro modo.

L'offerta in formato elettronico non va rilegata ma deve essere contrassegnata con la denominazione e indicata nel contenuto dell'offerta.

L'offerente può recedere dall'offerta presentata mediante dichiarazione scritta fino allo scadere del termine per la presentazione dell'offerta. La dichiarazione scritta viene presentata con le stesse modalità dell'offerta con l'indicazione obbligatoria che si tratta di un recesso dall'offerta. In questo caso, l'offerta non aperta viene restituita all'offerente.

L'offerente sostiene i costi di realizzazione, presentazione e restituzione dell'offerta.

L'offerta deve essere firmata da una persona autorizzata a rappresentare l'offerente secondo i dati risultanti dal registro del Tribunale commerciale competente o da altro organo competente nel paese in cui ha sede l'offerente.

Saranno prese in considerazione solo le offerte consegnate in posta, rispettivamente a chi è autorizzato a fornire servizi postali o di persona all'indirizzo: Regione Istriana, Assessorato sviluppo sostenibile - Sezione

marina, traffico e infrastruttura, M.B. Rašana 2/4, 52 000 Pazin, entro un termine di 30 giorni dal giorno di pubblicazione dell'Avviso sull'intento di dare in concessione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Se l'offerta è stata consegnata per posta raccomandata o a chi è autorizzato a fornire servizi postali, il giorno di consegna alla posta o all'autorizzato a fornire servizi postali, sarà ritenuto come il giorno di consegna alla Regione Istriana, Assessorato sviluppo sostenibile - Sezione marina, traffico e infrastruttura.

Luogo e ora di apertura delle offerte: Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile, Via Flanatica 29, Pola, il quinto giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle ore 10,00.

5.2 Determinazione del canone di concessione

Ai sensi dell'art. 58 della LSDMPM è stabilito che:

- (1) Il canone di concessione per lo sfruttamento ai fini economici del demanio marittimo consiste in una parte fissa e una variabile annuali.
- (2) La parte fissa del canone di concessione viene stabilita in base alla superficie del demanio marittimo (parte di terraferma o marittima) assegnata in concessione.
- (3) La parte variabile del canone di concessione viene stabilita nella percentuale delle entrate realizzate con lo svolgimento dell'attività per la quale è stata assegnata la concessione, tenendo presente che l'importo annuale della parte variabile del canone di concessione per tutti gli anni in cui questa viene utilizzata, non può essere inferiore all'importo offerto nello studio sulla fondatezza economica.
- (5) In via eccezionale rispetto al comma 1 di questo articolo, qualora il Concedente ritenga fondato lo studio sulla fondatezza per l'assegnazione della concessione, il canone di concessione può essere determinato esclusivamente nella sua parte fissa.

Criteria per la determinazione dell'importo del canone di concessione

L'importo iniziale della parte fissa del canone di concessione è calcolato in base ai metri quadrati ed è pari a 4 euro al metro quadrato (conformemente all'art. 58 comma 2 della LSDMPM).

L'importo iniziale della parte fissa del canone di concessione per lo sfruttamento dell'acqua marina è di 500 € annui (conformemente all'art. 58 comma 2 della LSDMPM).

L'importo iniziale della parte variabile del canone di concessione ammonta allo 4 % dei redditi generati dallo svolgimento di attività (conformemente all'art. 58 comma 3 della LSDMPM).

Le entrate rappresentano il totale delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sul demanio marittimo oggetto della concessione.

La parte variabile del canone di concessione viene stabilita nella percentuale delle entrate realizzate con lo svolgimento dell'attività per la quale è stata assegnata la concessione, tenendo presente che l'importo annuale della parte variabile del canone di concessione per tutti gli anni in cui questa viene utilizzata, non può essere inferiore all'importo offerto nello studio sulla fondatezza economica.

5.3 Criteri di selezione dell'offerta

Il criterio di selezione dell'offerta è l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione delle offerte si svolge in base ai criteri di cui all'art. 21 del Decreto ministeriale sulla procedura di assegnazione della concessione sul demanio marittimo („Gazzetta ufficiale“, n. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 e 10/17) come segue:

- l'importo offerto della parte fissa del canone di concessione per la superficie del demanio marittimo 25%
- l'importo offerto della parte fissa del canone di concessione per l'acqua marina 5 %
- l'importo offerto della parte variabile del canone di concessione 30%
- l'importo offerto del completo investimento secondo lo studio della fondatezza economica 40%

Ogni elemento dell'offerta si valuta a parte, e la somma della valutazione complessiva in base ai criteri non può superare 1,000.

La parte variabile del canone di concessione viene calcolata nell'importo assoluto in base alle entrate complessive rappresentate nello studio sulla fondatezza economica, nel periodo di durata della concessione. Formule e modalità del calcolo:

Coeff.conc.fissa= $\frac{25\% \times \text{importo offerto della parte fissa del canone di conc.}}{\text{l'importo massimo offerto della parte fissa del canone di concessione}}$

Coeff.conc.fissa= $\frac{5\% \times \text{importo offerto della parte fissa del canone di conc.}}{\text{l'importo massimo offerto della parte fissa del canone di concessione}}$

Coeff.conc.var.= $\frac{30\% \times \text{importo assoluto offerto della parte variabile del canone di conc.}}{\text{l'importo assoluto massimo offerto della parte variabile del canone di concessione}}$

Coeff. dell'investim. complessivo = $\frac{40\% \times \text{importo offerto dell'investimento complessivo}}{\text{importo massimo dell'investimento complessivo}}$

5.4 Termine di validità dell'offerta

L'offerta è valida, cioè vincola l'offerente per 90 giorni dalla consegna.

5.5 Condizioni per il ritiro della documentazione di gara

Il termine per il ritiro della Documentazione di gara parte dal giorno di pubblicazione dell'avviso sull'intento di dare in concessione negli Annunci elettronici degli appalti pubblici della RC.

La documentazione di gara sarà disponibile negli Annunci elettronici degli appalti pubblici della RC.

La documentazione di gara va ritirata in formato digitale ed è gratuita.

6 ALTRI DATI

6.1 Trasferimento del Contratto di concessione

Non è consentito il trasferimento del Contratto di concessione.

6.2 Diritto di pegno sulla concessione

Sulla concessione non può essere costituito un pegno.

6.3 Termine per l'adozione della Delibera sull'assegnazione della concessione

La Delibera sull'assegnazione della concessione viene presa dal concedente, dopo che la commissione di esperti per le concessioni ha esaminato e valutato le offerte.

Il termine per decidere sull'assegnazione della concessione è di 90 giorni dopo il termine in cui è scaduto il termine per la presentazione dell'offerta.

6.4. Modalità e condizioni di pagamento del canone di concessione

La parte fissa annua del canone di concessione si riferisce al periodo dal 1/01 al 31/12, e va versata entro il 31/12 nell'anno in corso.

La parte variabile annua del canone di concessione riguarda il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre.

I dati sulle entrate complessive realizzate dall'autorizzato alla concessione nell'anno per il quale si paga il canone, vanno recapitati al massimo fino al 15 marzo dell'anno successivo e questo si versa al massimo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il canone di concessione va pagato sul conto della Città di Parenzo

HR 5010010051734829205.

Il concessionario è tenuto a trasmettere i dati sulle entrate complessive su un modulo compilato dall'assessorato competente della Regione Istriana.

La parte variabile del canone di concessione viene stabilita nella percentuale delle entrate realizzate con lo svolgimento dell'attività per la quale è stata assegnata la concessione, tenendo presente che l'importo

annuale della parte variabile del canone di concessione per tutti gli anni in cui questa viene utilizzata, non può essere inferiore all'importo offerto nello studio sulla fondatezza economica.

Nell'anno in cui la concessione inizia e nell'anno in cui questa termina, la parte fissa del canone di concessione si paga in rapporto ai mesi di utilizzo.

Il termine per il pagamento della parte fissa del canone di concessione nell'anno in cui termina è al massimo fino al termine del contratto, mentre il termine per il pagamento della parte variabile del canone di concessione è di 15 giorni dal termine del contratto.

6.5. Modifica dell'importo e/o del modo di calcolare e pagare il canone di concessione

Per il periodo di durata del contratto di concessione è possibile modificare l'ammontare e/o il modo di calcolare e pagare il canone di concessione.

I cambiamenti nell'importo e/o nel modo di calcolare il canone di concessione sono possibili in base alle norme giuridiche positive che disciplinano questo campo.

La possibilità di cambiare l'importo e/o il modo di calcolare il canone di concessione si stabilisce nel contratto di concessione e in leggi speciali, e si svolge a seconda del manifestarsi delle circostanze e/o periodicamente in periodi di tempo determinati, a seconda del mutamento dei prezzi al consumo +/- 3%.

L'assessorato competente è tenuto a verificare annualmente le variazioni dei prezzi al consumo da parte degli organi ufficiali.

Qualora siano soddisfatte le condizioni per modificare l'importo del canone o il metodo di calcolo e pagamento del canone di concessione, l'assessorato competente della Regione è tenuto ad avviare la procedura per modificare la delibera sulla concessione e informare in merito il concessionario con almeno tre mesi di anticipo.

Il Concedente si riserva il diritto di modificare l'importo della parte fissa e/o variabile del canone annuale di concessione ogni due anni, a partire dal giorno della conclusione del contratto di concessione, con l'impegno di recapitare con tre mesi d'anticipo la relativa comunicazione scritta al Concessionario.

6.6. Denominazione e indirizzo dell'organo di ricorso

Conformemente all'art. 96 della Legge sulle concessioni, la Commissione di Stato per il controllo dei procedimenti di appalto pubblico è competente per decidere in merito ai ricorsi concernenti le procedure di assegnazione delle concessioni.

Conformemente all'art. 97 della Legge sulle concessioni, per la risoluzione di controversie che nascono o potrebbero nascere dal contratto di concessione, è esclusivamente competente il tribunale amministrativo territorialmente competente, in base alla sede del concedente.

La procedura di ricorso si svolge secondo le disposizioni della Legge sugli appalti pubblici del 2016 e della Legge sul procedimento amministrativo generale. Il procedimento di ricorso si basa sui principi di appalto pubblico e procedimento amministrativo.

Ha diritto al ricorso ogni soggetto economico che ha o aveva un interesse giuridico per ottenere il contratto di concessione e che ha subito o potrebbe subire danni dalla presunta lesione dei diritti soggettivi.

Il ricorso va presentato alla Commissione di Stato in forma scritta.

Il ricorso va presentato mediante i mezzi di comunicazione elettronica attraverso i sistemi informativi interconnessi della Commissione di Stato e del Bollettino elettronico dell'appalto pubblico della Repubblica di Croazia, tramite il modulo e-Žalba (ricorso elettronico).

Il ricorso va presentato entro un termine di 10 (dieci) giorni, precisamente dal giorno di:

- pubblicazione dell'invito alla gara, in rapporto al contenuto dell'invito o della documentazione sull'appalto,
- pubblicazione dell'avviso sulla correzione in rapporto al contenuto della correzione,
- pubblicazione della modifica della documentazione d'appalto, rispetto al contenuto della modifica della documentazione,
- ricezione della delibera sulla scelta o l'annullamento, in rapporto all'omissione del committente a rispondere validamente alla richiesta consegnata per tempo dell'informazione aggiuntiva, della motivazione o della modifica della documentazione d'appalto, sul procedimento di apertura delle offerte e sul procedimento di esame, valutazione e scelta dell'offerta o dei motivi che hanno portato

all'annullamento.

Un ricorrente che non presenta ricorso in una determinata fase della procedura di appalto pubblico non ha il diritto di presentare ricorso in una fase successiva della procedura per la fase precedente.

Il ricorso deve comprendere almeno le informazioni e le prove di cui all'articolo 420 della Legge sugli appalti pubblici 2016.

In caso di ricorso contro la Documentazione di appalto o di modifica della Documentazione di appalto, il Committente pubblicherà, conformemente all'art. 419 della Legge sull'appalto pubblico, l'informazione relativa al ricorso presentato e all'interruzione del procedimento di appalto pubblico. Eccezionalmente, se il ricorso sulla documentazione d'appalto, o sulla sua modifica, viene presentato dopo la scadenza del termine di ricorso, il Committente può continuare la procedura di appalto pubblico, ma non può prendere una delibera sulla selezione o una delibera sull'annullamento prima della consegna della stessa alla Commissione di Stato.

6.7. Controversie relative al diritto di concessione

Per la risoluzione di controversie che nascono o potrebbero nascere dal contratto di concessione, è esclusivamente competente il tribunale amministrativo territorialmente competente, in base alla sede del concedente.

Le parti nel contratto di concessione possono sottoporre ad arbitraggio la soluzione dei contenziosi che si verificano o si potrebbero verificare riguardo al contratto di concessione. Il luogo dell'arbitraggio è sul territorio della Repubblica di Croazia e nel procedimento di arbitraggio è esclusivamente pertinente il diritto della Repubblica di Croazia e la lingua nell'arbitraggio è il croato. Nel contratto di concessione è necessario indicare espressamente che si consente l'arbitraggio e l'obbligo di rivolgersi precedentemente all'altra parte compresa nel contratto con la richiesta per una soluzione pacifica del contenzioso che non può essere inferiore di tre mesi dal giorno di recapito della richiesta di conciliazione.

Le regole del procedimento di arbitraggio si stabiliscono in conformità con la legge che stabilisce l'arbitraggio.

7. TIPO, MEZZO, CONDIZIONI E TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELLA GARANZIA ATTESTANTE LA SERIETÀ DELL'OFFERTA E PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO

7.1. garanzia attestante la serietà dell'offerta

Quale garanzia della serietà dell'offerta l'offerente recapita la garanzia della banca d'affari per la serietà dell'offerta nella misura dell'1% del valore offerto dell'investimento con un periodo di validità fino alla data prevista di conclusione del contratto di concessione, e un massimo di due anni.

Il concedente è tenuto a restituire all'offerente la garanzia della banca commerciale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, ovvero entro 30 giorni dall'esecuzione del provvedimento di annullamento della procedura di concessione.

7.2. Garanzia di attuazione del contratto

Quale mezzo per garantire l'attuazione del contratto di concessione, prima della firma del contratto o al massimo con la consegna del contratto firmato, il concessionario ha l'obbligo di recapitare:

- una cambiale in bianco di importo superiore al doppio dell'importo della parte fissa annua del canone di concessione, che servirà a saldare il canone non pagato
- una cambiale in bianco che servirà al concedente per risarcire le spese di rimozione dello scivolo acquatico qualora il concessionario non vi provveda entro la scadenza del contratto di concessione.

Il concedente è tenuto a restituire le cambiali in bianco entro 90 giorni dal termine del contratto di concessione.

Qualora il concessionario non rimuovesse lo scivolo acquatico, questo sarà rimosso dal concedente, a spese del concessionario.

Il concedente invita il concessionario a coprire entro 8 giorni dall'invito le spese di rimozione delle strutture.

Nel caso che il concessionario non coprisse le spese di rimozione delle strutture dopo aver ricevuto l'invito del concedente, il concedente avrà il diritto di essere rimborsato riguardo alla rimozione dello scivolo acquatico, in base alla cambiale data come mezzo di garanzia del pagamento.

8. CONTRATTO DI CONCESSIONE DISEGNO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE (Allegato 10)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto 7 della Legge sulle concessioni, il contratto di concessione è un contratto amministrativo.

9. MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

9.1. Modifiche del contratto di concessione senza l'avvio di un nuovo procedimento di assegnazione della concessione

c) Il contratto di concessione può essere modificato senza avviare un nuovo procedimento di assegnazione in concessione nei seguenti casi:

- 1 Quando il Parlamento croato stabilisce che è messa in pericolo la sicurezza e la difesa dello Stato, l'ambiente e la salute dell'uomo,
- 2 se lo richiede l'interesse della Repubblica di Croazia stabilito nel Parlamento croato,
- 3 in altri casi stabiliti da una legge speciale.

Il contratto di concessione non dev'essere modificato:

1. Quando la modifica viene svolta per rimediare alle carenze nell'esecuzione dal parte del concessionario o le conseguenze di un'esecuzione inadeguata e queste carenze si potrebbero eliminare modificando le disposizioni del contratto,
2. Quando la modifica viene svolta per compelsare il rischio dell'aumento dei prezzi quando questa crescita è il risultato della fluttuazione dei prezzi sul mercato che può influire significativamente sull'attuazione del contratto di concessione e dai quali il concessionario si è tutelato mediante garanzie.

d) Il contratto di concessione può essere modificato senza attuare un nuovo procedimento di assegnazione in concessione:

1. quando sono state soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
 - La modifica non cambia il tipo/o l'oggetto del contratto di concessione,
 - L'esigenza di un cambiamento si è verificata dopo la stipulazione del contratto di concessione, quale conseguenza di circostanze che, nonostante abbia agito con la dovuta attenzione, il concedente al momento della stipulazione del contratto di concessione non ha potuto prevedere,
 - Qualsiasi aumento non deve superare il 50% del valore complessivo della concessione precedente. Se sono state fatte alcune modifiche consecutive del contratto di concessione, il limite si applica sul valore di ogni modifica.
2. Se le modifiche, indipendentemente dal loro valore non sono rilevanti in conformità con la Legge sulle concessioni.

c) Oltre a quanto previsto dal regolamento speciale in materia di concessioni, il concessionario può chiedere al concedente di modificare il contratto di concessione senza avviare una nuova procedura di assegnazione in concessione:

1. se il concessionario, al fine di modificare documenti di pianificazione territoriale e/o un atto di attuazione di documenti di pianificazione territoriale, richiede una modifica dell'oggetto della concessione

2. per un investimento non previsto nella documentazione di gara e che si rende necessario per eventi derivanti da forza maggiore o per adeguamento a nuove condizioni tecnologiche di lavoro se il concessionario è costretto ad apportare tali adeguamenti a causa di un cambiamento normativo.

Durante la durata della concessione, il concessionario può presentare una richiesta motivata di modifica del contratto di concessione, accompagnata da uno studio sulla fondatezza economica per la modifica del contratto di concessione. Il concedente deciderà di accogliere la modifica o di respingere la richiesta.

Il valore della modifica del contratto di concessione non può superare il 50% del valore originariamente stimato della concessione.

Le modifiche del contratto di concessione si svolgono conformemente alle attività previste dalla Legge sulle concessioni. Il concedente e il concessionario devono accordarsi sulla modifica del contratto di concessione che non è rilevante e stipulano un'integrazione al contratto di concessione che precede l'emanazione della delibera sulla modifica della delibera di assegnazione della concessione.

Non è possibile prolungare il periodo di assegnazione della concessione.

10. TERMINE DELLA CONCESSIONE

La concessione termina:

- 1 con l'adempimento delle condizioni di legge
- 2 con la rottura del contratto di concessione dovuta all'interesse pubblico
- 3 con la rottura unilaterale del contratto di concessione stabilita dalla Legge sulle concessioni
- 4 con la sentenza giudiziaria passata in giudicato in cui il contratto di concessione viene considerato nullo o si annulla
- 5 nei casi stabiliti dal contratto di concessione
- 6 nei casi stabiliti da una legge speciale.

11. REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il concedente può revocare la concessione:

- a) se il concedente viola le disposizioni della legge e le norme emanate in base alla legge che disciplinano il demanio marittimo, e se lede le disposizioni della delibera sull'assegnazione della concessione e le disposizioni del contratto di concessione;
 - b) se il concessionario non sfrutta la concessione o la sfrutta per i propositi per i quali non è stata concessa o supera la misura stabilita dal presente contratto;
 - c) se il concessionario senza autorizzazione effettua sul demanio marittimo degli interventi non previsti dal contratto o senza il consenso del concedente;
 - d) se il concessionario non paga il canone di concessione nella modalità stabilita dal contratto;
 - e) se il concessionario non svolge la manutenzione o svolge una manutenzione insufficiente del demanio marittimo assegnato in concessione;
 - f) se il concessionario non utilizza il bene marittimo conformemente al proprio studio di fondatezza economica e/o non effettua investimenti annuali nei termini e negli importi determinati dallo studio di fondatezza economica, salvo il caso di forza maggiore o circostanze straordinarie che non potevano essere previste, prevenute o evitate in anticipo
- Qualora la concessione viene revocata per una delle cause summenzionate il concessionario non ha il diritto all'indennizzo.

12. DISPOSIZIONI GENERALI

1 Il concessionario ha l'obbligo di inserire nel contratto la disposizione relativa alle azioni necessarie per iscrivere la concessione nel libro fondiario.

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 342-01/23-01/295

N.PROT: 2163-01/3-24-24

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sulle concessioni ("Gazzetta ufficiale" n. 69/17 i 107/20), e in riferimento agli artt. 2. comma. 1 e 52 commi 5 e 6 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 83/23) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 14 marzo 2024, adotta la

L'AVVISO

sull'intento di assegnare la concessione sul demanio marittimo per lo sfruttamento ai fini economici del demanio marittimo su parte della part. cat.n. 3960 c.c. Umago

Articolo 1

Il procedimento di assegnazione della Concessione sul demanio marittimo per lo sfruttamento ai fini economici del demanio marittimo su parte della part. cat. 3960 c.c. Umago inizia il giorno della pubblicazione dell'avviso sull'intento di assegnare la concessione nel Bollettino elettronico degli appalti pubblici della Repubblica di Croazia e termina con l'esecutorietà della delibera sull'assegnazione della concessione o con la delibera sull'annullamento del procedimento di assegnazione della concessione.

Articolo 2

Si approva la documentazione concorsuale e il disegno del contratto di concessione che costituisce parte integrante della Documentazione concorsuale.

Articolo 3

Si incarica la Commissione tecnica per le concessioni sul demanio marittimo ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 26/23) a pubblicare questo Avviso dopo che sarà entrato in vigore, entro otto (8) giorni, nel Bollettino elettronico per gli appalti della Repubblica di Croazia.

Articolo 4

2. Si constatano i dati per la pubblicazione, conformemente all'art. 31 comma 2 della Legge sulle concessioni.

2 Dati generali

2.1 Denominazione del concedente: Regione Istriana

2.2. Indirizzo del concedente: Via Dršćevka 3, 52 000 Pazin (Pisino)

2.3. CIP: 90017522601

2.4. Telefono: 052/ 352 189

2.5. Sito internet: www.istra-istria.hr

2.6. posta elettronica: promet@istra-istria.hr

2.7. Servizio da contattare: Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile, Sezione per gli affari marittimi, i trasporti e l'infrastruttura, M.B. Rašan 2/4, 52 100 Pisino.
Alla c/a di (contatto): Ana Mikuljan Franković

2.8. Elenco dei soggetti economici con i quali il concedente sarebbe in conflitto d'interesse ai sensi della Legge sugli appalti pubblici.

Ai sensi dell'art. 80, comma 2, punto 1 della Legge sugli appalti pubblici del 2016 sul sito internet del Committente è stata pubblicata l'informazione relativa al conflitto d'interesse del dirigente dell'organo e di persone a questo collegate, ai sensi dell'art. 77 comma 1 della Legge sugli appalti pubblici 2016:

<https://www.istra-istria.hr/hr/javna-nabava/sprjecavanje-sukoba-interesa/>

2.9. Descrizione del metodo oggettivo di valutazione del valore della concessione

Il valore della concessione è stato stimato sulla base del monitoraggio dei prezzi di mercato.

2.10. Valore stimato della concessione: 204.714,00 €

2.11. Tipo di concessione: Concessione sul demanio marittimo per l'utilizzo ai fini economici su parte della part. cat. 3960 il tutto nel c.c. Umago.

3. DATI SULL'OGGETTO DELLA CONCESSIONE

3.1. Descrizione dell'oggetto della concessione

6. L'oggetto della concessione è l'uso ai fini economici del demanio marittimo - costa sistemata.

3.2. Specifiche tecniche

1. Si assegna in concessione parte della p.c.n. 3960 c.c. Umago, della superficie di 4.770,00 m², iscritta nei libri fondiari come demanio marittimo.
2. Lo stato attuale del territorio che si assegna in concessione è una costa sistemata.
3. L'ubicazione è sul territorio della Città di Umago, insediamento Zambrattia, luogo Villa Rosetta.
4. La superficie di demanio marittimo che viene assegnata in concessione è di 4.770,00 m², come indicato nel rilevamento geodetico dell'area che viene data in concessione, con l'elenco delle coordinate, e costituisce parte integrante della Documentazione di gara (Allegato 1).

Punto	E	N
1	265760,50	5041856,93
2	265734,68	5041871,01
3	265706,91	5041884,82
4	265687,31	5041869,10
5	265690,41	5041867,25
6	265693,02	5041866,18
7	265696,00	5041865,67
8	265697,85	5041864,87
9	265700,70	5041862,82
10	265701,98	5041862,11
11	265703,33	5041861,75
12	265704,35	5041861,94
13	265704,88	5041862,48
14	265705,81	5041864,05
15	265706,76	5041864,82
16	265707,76	5041865,00
17	265708,93	5041864,98
18	265709,80	5041864,34
19	265710,48	5041862,57
20	265711,49	5041860,61
21	265712,62	5041859,51
22	265714,36	5041858,12
23	265717,83	5041856,52
24	265720,52	5041856,01
25	265723,39	5041856,00
26	265726,19	5041856,29
27	265727,58	5041856,98
28	265729,93	5041858,25
29	265734,52	5041861,50
30	265736,50	5041862,99
31	265741,10	5041854,10
32	265741,56	5041853,26
33	265742,42	5041852,89
34	265743,75	5041851,52
35	265744,83	5041849,88
36	265745,49	5041848,06
37	265745,60	5041846,01
38	265745,11	5041843,37
39	265745,33	5041842,05
40	265741,28	5041819,70
41	265741,21	5041818,39
42	265741,64	5041818,25
43	265742,43	5041817,75
44	265742,72	5041816,99
45	265743,62	5041815,91
46	265746,26	5041813,55
47	265748,18	5041811,19
48	265749,77	5041808,82
49	265751,17	5041806,32

50	265752,46	5041803,65
51	265754,12	5041801,20
52	265755,49	5041799,73
53	265756,78	5041798,73
54	265757,32	5041797,50
55	265756,71	5041792,10
56	265756,94	5041790,18
57	265756,78	5041788,48
58	265756,22	5041785,80
59	265756,12	5041784,58
60	265756,52	5041781,97
61	265756,37	5041780,79
62	265755,78	5041779,47
63	265754,56	5041777,95
64	265752,17	5041775,62
65	265747,03	5041769,44
66	265744,42	5041766,93
67	265743,26	5041765,67
68	265742,12	5041765,03
69	265740,03	5041764,65
70	265739,10	5041764,88
71	265737,30	5041764,80
72	265735,26	5041764,15
73	265731,95	5041764,13
74	265731,54	5041764,01
75	265730,05	5041763,12
76	265729,72	5041762,85
77	265729,19	5041761,68
78	265728,37	5041760,99
79	265727,56	5041761,09
80	265727,17	5041761,36
81	265724,35	5041759,80
82	265724,57	5041759,25
83	265724,57	5041758,15
84	265724,17	5041757,43
85	265723,29	5041756,81
86	265721,96	5041756,36
87	265720,28	5041755,97
88	265718,94	5041755,96
89	265717,65	5041756,50
90	265717,07	5041756,26
91	265712,67	5041754,81
92	265710,68	5041754,29
93	265708,44	5041753,82
94	265699,65	5041752,67
95	265692,59	5041751,62
96	265689,62	5041751,09
97	265686,46	5041750,41
98	265684,70	5041749,18
99	265684,08	5041748,27
100	265683,31	5041744,99
101	265683,40	5041743,44
102	265683,70	5041742,27
103	265684,80	5041738,90
104	265685,87	5041736,31
105	265687,03	5041733,74
106	265689,17	5041729,43
107	265690,23	5041727,46
108	265693,03	5041724,45
109	265694,48	5041722,49
110	265696,09	5041720,01
111	265697,17	5041718,56
112	265699,82	5041716,09

113	265702,75	5041712,93
114	265708,29	5041706,56
115	265710,60	5041704,21
116	265713,41	5041701,68
117	265715,81	5041699,00
118	265716,89	5041697,66
119	265719,74	5041695,63
120	265722,99	5041694,70
121	265728,06	5041694,59
122	265731,70	5041694,27
123	265733,65	5041693,94
124	265735,71	5041694,45
125	265737,12	5041695,46
126	265738,42	5041697,45
127	265738,76	5041698,98
128	265750,74	5041697,56
129	265762,13	5041694,43
130	265769,92	5041691,23
131	265782,98	5041682,75
132	265784,46	5041681,70
133	265788,65	5041699,05
134	265747,06	5041709,44
135	265733,22	5041712,73
136	265706,52	5041731,98
137	265704,84	5041744,10
138	265753,62	5041760,06
139	265758,74	5041762,11
140	265762,02	5041775,78
141	265765,41	5041793,98
142	265765,25	5041821,78
143	265765,23	5041827,49
144	265760,84	5041854,84

3.3. Esecuzione dei lavori/allestimento del territorio in concessione o fornitura di servizi

Conformemente alla documentazione territoriale in vigore, la parte in questione della p.c.n. 3960 c.c. si trova all'interno del perimetro del Piano d'assetto territoriale della Città di Umago ("Bollettino ufficiale della Città di Umago-Umago" nn. 3/04, 9/04, 6/06, 8/08 – testo consolidato, 5/10, 5/11, 5/12, 21/14, 10/15, 11/15 – testo consolidato, 19/15, 2/16 – testo consolidato, 12/17, 18/17 – testo consolidato, 12/21 i 13/21 - testo consolidato), in seguito: PATC Umago, all'interno dello spazio di delimitazione dell'area costiera marina protetta. La parte in questione della p.c. si trova all'interno dell'area edificabile dell'insediamento, della sua parte non edificata, all'interno della zona di ricreazione marittima. Tali zone sono destinate alla sistemazione delle spiagge secondo la normativa vigente sulle tipologie di spiagge marine.

Secondo la rappresentazione cartografica 3.a le "Condizioni per l'uso, la sistemazione e la tutela dello spazio - Territorio utilizzato a condizioni speciali" del PATC Umag, l'area in questione si trova all'interno di un "sito archeologico terrestre - identificato nello spazio in modo impreciso".

3.4. Allestimento dell'area data in concessione

Il concessionario non può recintare il demanio marittimo e non può in alcun modo limitare la circolazione e/o la permanenza dei cittadini o dei turisti nell'area di concessione.

Su parti del demanio marittimo in concessione sarà possibile:

1. lo svolgimento di servizi di noleggio di ombrelloni e sedie a sdraio e altri accessori simili per lo sport e la ricreazione, ma senza propulsione a motore.

Le attività e la prestazione dei servizi possono essere svolte esclusivamente dal concessionario.

Per rispettare il principio di soddisfazione dell'interesse pubblico di cui all'art. 18 della LSDMPM secondo la quale è prescritto che:

(1) Nel decidere riguardo alla superficie della spiaggia sulla quale il concessionario può svolgere attività economiche, il concedente che concede la concessione ai fini dello sfruttamento economico della spiaggia pubblica è tenuto a garantire e a tutelare l'interesse pubblico nell'uso della spiaggia.

(2) La concessione della spiaggia pubblica nell'abitato dev'essere concessa in modo che l'intera spiaggia sia accessibile a tutti e il concessionario può svolgere attività economiche per le quali è stata assegnata la concessione su un massimo del 40% della superficie terrestre e un 20% della parte marittima della spiaggia.

(3) La concessione della spiaggia pubblica fuori dall'abitato dev'essere concessa in modo che tutta la spiaggia sia accessibile a tutti e il concessionario può svolgere attività economiche per le quali è stata assegnata la concessione su un massimo del 60 % della superficie terrestre e del 40 % della parte marittima della spiaggia.

il concessionario può svolgere attività economiche su un massimo del 40 % del bene marittimo in concessione.

Non sono consentiti interventi nello spazio.

Il concessionario è tenuto a posizionare nell'area in concessione una tabella informativa con almeno il seguente contenuto:

1. informazioni sul concessionario - nome, sede, CIP, contatto (numero di telefono ed e-mail),
2. il disegno della superficie della concessione,
3. la Classe e il N. Prot. della Delibera sull'assegnazione della concessione,
4. i dati sul concedente,
5. termine di durata della concessione.

Nel corso della durata della concessione, il concessionario si impegna a mantenere (pulire) regolarmente l'area di concessione ed è in grado di installare le attrezzature l'infrastruttura comunale necessaria per la raccolta differenziata dei rifiuti comunali in conformità con la legge sulla gestione dei rifiuti (G.U. n. 84/21) o secondo il sistema stabilito a livello locale.

3.5. Impatto sull'ambiente, la natura e i beni culturali

Oggetto della concessione è l'attività di noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e altre attrezzature, e l'attività è svolta in un'area che non rientra in una delle parti naturali protette e non rappresenta un'area all'interno della rete ecologica ai sensi del Regolamento sulla rete ecologica e le competenze degli enti pubblici per la gestione delle aree della rete ecologica (GU n. 80/19 e 119/23).

Allo stesso modo, l'attività di noleggio di ombrelloni e sedie a sdraio, o la loro collocazione all'interno dell'area concessoria, non rientra tra le attività per le quali viene effettuato un accertamento o una valutazione della necessità di una stima sull'impatto ambientale.

3.6. Stipulazione del subcontratto o del contratto di subconcessione

Le attività sul territorio in concessione possono essere svolte esclusivamente dal concessionario. Non è consentito stipulare contratti di subconcessione e neppure contratti per lo svolgimento di attività secondarie di portata minore.

3.7 Durata prevista del contratto

10 anni.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DEGLI OFFERENTI, REQUISITI DI CAPACITÀ GIURIDICA, COMMERCIALE, TECNICA E PROFESSIONALE, PROVE E DATI CON I QUALI IL SOGGETTO ECONOMICO DIMOSTRA L'ADEMPIMENTO DI TALI CONDIZIONI

4.1 Motivi di esclusione degli offerenti

4.1.1. Motivi obbligatori per l'esclusione dell'offerente in base all'art. 24 della Legge sulle concessioni

(1) Il concedente è tenuto ad escludere in qualsiasi momento il soggetto economico dal processo:

1. se si tratta di un soggetto commerciale che **ha lo stabilimento nella Repubblica di Croazia** o di una persona che è membro di un organo di amministrazione, direzione o controllo o ha l'autorità di rappresentare, prendere decisioni o controllare tale soggetto economico e che è un cittadina della Repubblica di Croazia condannata con sentenza definitiva per:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, sulla base

– dell'articolo 328 (associazione a delinquere) e all'articolo 329 (commissione di un reato nell'ambito di un'associazione a delinquere) del Codice penale ("Gazzetta ufficiale", nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15.)

– dell'articolo 333 (associazione alla commissione di reati), del Codice penale ("Gazzetta ufficiale", nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

b) corruzione ai sensi:

– dell'articolo 252 (accettazione di tangenti in operazioni commerciali), articolo 253 (corruzione in operazioni commerciali), articolo 254 (abuso nella procedura di appalto pubblico), articolo 291 (abuso di posizione e di autorità), articolo 292 (favoreggiamento illecito), articolo 293 accettazione di tangente, articolo 294 (corruzione con tangente), articolo 295 (traffico d'influenza) e dell'articolo 296

(corruzione per traffico d'influenza) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, n. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15.)

– articolo 294.a (accettazione di tangente nell'attività economica), articolo 294.b (corruzione con tangente nell'attività economica), articolo 337 (abuso di posizione e di autorità), articolo 338 (abuso dell'esercizio della funzione statale), articolo 343 (mediazione illecita), articolo 347 (accettazione di una tangente), articolo 348 (corruzione per tangente) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

c) truffa sulla base

– dell'articolo 236 (frode), dell'articolo 247 (frode in operazioni commerciali), articolo 256 (evasione fiscale o doganale) e dell'articolo 258 (frode sulle sovvenzioni) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15.)

– dell'articolo 224 (frode), dell'articolo 293 (frode nelle operazioni economiche) e dell'art. 286 (evasione di tasse e altri tributi) del Codice penale ("Gazzetta ufficiale", nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

d) terrorismo o crimini legati ad attività terroristiche, sulla base

– dell'articolo 97 (terrorismo), dell'articolo 99 (istigazione pubblica al terrorismo), dell'art. 100 (reclutamento per il terrorismo), dell'articolo 101 (addestramento per il terrorismo), dell'articolo 102 (associazione terroristica) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15.)

– dell'articolo 169 (terrorismo), dell'art. 169a (istigazione pubblica al terrorismo) e art. 169b (reclutamento e addestramento al terrorismo) del Codice penale («Gazzetta ufficiale», n. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

e) riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo sulla base

– dell'articolo 98 (finanziamento del terrorismo) e all'art. 265 (riciclaggio di denaro) del Codice penale ("Gazzetta ufficiale" nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15)

– dell'articolo 279 (riciclaggio di denaro sporco) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

f) lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani, sulla base

– dell'articolo 106 (tratta di esseri umani) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15)

– dell'articolo 175 (tratta di esseri umani e schiavitù) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

2. se il soggetto economico è in fase di liquidazione, cioè se ha sospeso l'attività d'impresa.

(2) Il concedente è obbligato a escludere il soggetto economico in qualsiasi momento durante il processo di assegnazione della concessione se il soggetto economico non ha una sede di attività nella Repubblica di Croazia o se una persona che è membro di un organo di amministrazione, direzione o controllo o ha il potere di rappresentarlo, prendere decisioni o controllarlo entità commerciale e che non è un cittadino della Repubblica di Croazia è condannata con sentenza definitiva per i reati di cui al comma 1, punto 1 di questo articolo e per reati corrispondenti secondo le norme nazionali dello Stato di stabilimento dell'entità economica, rispettivamente lo Stato di cui la persona è cittadina.

(3) Il concedente è tenuto a escludere il soggetto economico dalla procedura di assegnazione della concessione se accerta che questo non ha adempiuto ai propri obblighi di pagamento degli obblighi fiscali e/o contributivi per l'assicurazione pensionistica e sanitaria nella Repubblica di Croazia o nel paese dove si trova la sede dell'attività del soggetto commerciale

(4) In via eccezionale rispetto al comma 3 di questo articolo, il concedente non escluderà il soggetto economico dalla procedura di assegnazione della concessione nel caso in cui, conformemente a una norma speciale, il pagamento degli importi dovuti non è consentito o nel caso in cui gli sia stata concessa una proroga di pagamento.

(5) In via eccezionale rispetto ai commi da 1 a 4 del presente articolo, il concedente può rinunciare all'esclusione del soggetto economico presso il quale sussiste il motivo di esclusione, per motivi importanti che riguardano il pubblico interesse come la salute pubblica e la tutela ambientale.

(6) Qualsiasi soggetto economico che si trova in una delle situazioni di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo può fornire prove per dimostrare che le misure che ha adottato sono sufficienti per dimostrare la sua affidabilità, indipendentemente dall'esistenza di un motivo importante per l'esclusione.

Se tali prove sono ritenute sufficienti, il soggetto economico in questione non viene escluso dalla procedura.

(7) Il soggetto economico dimostra l'adozione delle misure di cui al paragrafo 6 del presente articolo:

1. pagando il risarcimento dei danni o adottando altre misure appropriate al fine di risarcire i danni causati da un atto od omissione criminosa
2. cooperando attivamente con le autorità competenti al fine di chiarire completamente i fatti e le circostanze relative al reato o all'omissione
3. con adeguate misure tecniche, organizzative e relative al personale per prevenire ulteriori atti criminali o omissioni.

(8) Le misure adottate dal soggetto economico di cui al paragrafo 7 del presente articolo sono valutate tenendo conto della gravità e delle circostanze speciali dell'atto penale o dell'omissione, ed è tenuto a giustificare i motivi per accettare o non accettare le misure.

(9) Il soggetto aggiudicatore pubblico non escluderà un soggetto economico dalla procedura di affidamento della concessione se ritiene che le misure di cui al comma 6 del presente articolo siano adeguate.

Il periodo di esclusione di un soggetto economico qualora ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui al presente articolo dalla procedura di concessione è di cinque anni dal giorno in cui la sentenza è definitiva, salvo diversa determinazione della sentenza definitiva.

(11) Nel caso di una comunità di concorrenti o offerenti, le circostanze di questo articolo sono determinate individualmente per tutti i membri della comunità.

4.1.2 Altri motivi per l'esclusione di un soggetto economico conformemente all'art. 25 della Legge sulle concessioni

Il concedente esclude il soggetto economico dalla procedura di assegnazione della concessione se:

1. può dimostrare adeguatamente una violazione degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, compresi i contratti collettivi, e in particolare il pagamento dello stipendio concordato o le disposizioni del diritto ambientale, sociale e del lavoro internazionale elencate nell'Allegato IV. della Legge sulle concessioni
2. nei suoi confronti è stata aperta una procedura fallimentare, se è amministrato da persona nominata dal tribunale competente, se è in fase di liquidazione con i creditori o se il soggetto economico sta affrontando una procedura analoga secondo la normativa del paese in cui il soggetto ha la sede di attività
3. se il soggetto economico è stato condannato per un reato in relazione all'esercizio di un'attività professionale di cui al Capo XX del Codice Penale - (GU 125/11, 114/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 129/19 e 84/21) - reati contro l'ambiente
4. può provare con mezzi idonei che il soggetto economico ha commesso un grave errore professionale che ne pregiudica l'integrità
5. può adeguatamente provare che il soggetto economico ha stipulato con altri soggetti economici un accordo volto a falsare la concorrenza del mercato

6. a causa di carenze significative o persistenti durante l'attuazione dei requisiti essenziali del precedente contratto di concessione o contratto di appalto pubblico, il contratto di concessione precedentemente concluso è stato risolto o è stato stabilito un obbligo specifico di risarcimento danni o sanzioni simili

7. il conflitto d'interesse di cui all'art. 7 comma 6 a all'art. 16 comma 4 della Legge sulle concessioni non si può risolvere con altre misure meno drastiche

8. il soggetto economico si è reso colpevole di aver gravemente travisato i fatti nel fornire i dati necessari per verificare l'inesistenza di cause di esclusione o per soddisfare i criteri di selezione del soggetto economico, ove abbia occultato tali informazioni o non sia in grado di allegare documenti giustificativi ai sensi degli artt. 24 e 25 di questa Legge

9. il soggetto economico ha cercato di influenzare il processo decisionale dell'appaltante in modo illegale, per ottenere informazioni riservate che potrebbero dargli un indebito vantaggio nel processo di appalto, o ha fornito per negligenza informazioni errate che potrebbero avere un impatto materiale sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione del soggetto economico o l'aggiudicazione dell'appalto.

Ogni soggetto economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 4.1.2. può fornire prove per dimostrare che le misure da lui adottate sono sufficienti a provare la sua affidabilità indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi motivo sostanziale di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, il soggetto economico in questione non viene escluso dalla procedura.

(5) Il soggetto economico dimostra l'adozione delle misure di cui al paragrafo 4 del presente articolo:

1. pagando il risarcimento dei danni o adottando altre misure appropriate al fine di risarcire i danni causati da un atto od omissione criminosa
2. cooperando attivamente con le autorità competenti al fine di chiarire completamente i fatti e le circostanze relative al reato o all'omissione
3. con adeguate misure tecniche, organizzative e relative al personale per prevenire ulteriori reati o omissioni.

Le misure adottate dal soggetto economico di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono valutate tenendo conto della gravità e delle circostanze speciali dell'atto penale o dell'omissione, ed è tenuto a giustificare i motivi per accettare o non accettare le misure.

(7) Il soggetto aggiudicatore pubblico non escluderà un soggetto economico dalla procedura di affidamento della concessione se ritiene che le misure di cui al comma 5 del presente articolo siano adeguate.

(8) Il periodo di esclusione di un soggetto economico qualora ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui al presente articolo dalla procedura di concessione è di cinque anni dal giorno in cui la sentenza è definitiva, salvo diversa determinazione della sentenza definitiva.

(9) Nel caso di una comunità di concorrenti o offerenti, le circostanze di cui al comma 1 di questo articolo sono determinate individualmente per tutti i membri della comunità.

4.1.3 Condizioni di capacità giuridica, commerciale, tecnica e professionale

Conformemente all'art. 56 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi, i presupposti speciali per l'ottenimento della concessione sul demanio marittimo che il soggetto economico deve soddisfare sono i seguenti:

1. essere iscritto all'esercizio dell'attività economica per la quale si richiede la concessione
2. che alla data di presentazione dell'offerta o della richiesta siano stati saldati tutti gli obblighi derivanti da precedenti concessioni
3. che nei cinque anni precedenti il giorno di presentazione dell'offerta o della richiesta non sia stata revocata la concessione per l'uso ai fini economici del demanio marittimo
4. di non aver utilizzato il demanio marittimo senza valido fondamento giuridico e/o di aver arrecato danno al demanio, se non ha previamente pagato il risarcimento del danno o l'indennizzo per l'acquisizione

senza valido fondamento, fermo restando che l'importo del compenso per il rimborso del danno non può essere inferiore al canone di concessione, che il concedente sarebbe tenuto a pagare per l'utilizzo del bene marittimo sulla base di un valido fondamento giuridico

5. l'assenza di motivi di esclusione dell'offerente dalla procedura di raccolta pubblica delle offerte, prescritta da un apposito regolamento in materia di concessioni

6. particolari presupposti previsti dalla disciplina generale delle concessioni.

4.1.4 Prove e dati con i quali il soggetto economico fornisce la prova dell'adempimento delle condizioni

Il certificato del tribunale comunale competente secondo il quale non è stata adottata una sentenza passata in giudicato per i reati di cui al punto 4.1.1. 1) - per il soggetto economico che ha il domicilio nella Repubblica di Croazia, o la persona che è membro di un organo direttivo, gestionale o di controllo o ha la facoltà di rappresentare, emanare delibere o controllare questo soggetto economico e che è cittadina della Repubblica di Croazia,

Il soggetto economico che non ha il domicilio nella Repubblica di Croazia o la persona che appartiene a un organo direttivo, gestionale o di controllo o ha la facoltà di rappresentare, emanare delibere o controllare questo soggetto economico e che non è cittadina della Repubblica di Croazia ha l'obbligo di trasmettere il certificato del tribunale comunale competente secondo il quale non è stata emanata alcuna sentenza passata in giudicato per i reati di cui al punto 4.1.1. 1) e il rispettivo certificato del casellario giudiziale per i reati secondo le prescrizioni nazionali dello stato in cui il soggetto economico è domiciliato, rispettivamente lo stato di cui la persona è cittadina

oppure

la dichiarazione che all'offerente o alla persona autorizzata a rappresentare non è stata espressa una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati nell'ambito della criminalità economica (trasmettere sul modulo - Allegato 7 della Documentazione concorsuale);

la dichiarazione che non sussistono altri motivi di esclusione dalla procedura di affidamento della concessione per il concorrente o per il soggetto autorizzato alla rappresentanza ai sensi del punto 4.1.2. documentazione di gara (da presentare sul modulo - Allegato 8 Documentazione di gara);

Visura camerale o estratto dal registro artigianale con scritta l'attività per la quale si richiede la concessione, la cui data di rilascio non superi i 30 giorni (prova per il punto 4.1.3. 1);

Idonea certificazione attestante che non è stata avviata procedura fallimentare o pre-fallimentare, che non è in corso di liquidazione, ovvero che non è in corso di sospensione delle attività lavorative (prova per il punto 4.1.1. 2. della documentazione di gara, da presentare sul modulo - Allegato 4 Documentazione di gara);

Dati sull'affidabilità finanziaria (BON 1) ad eccezione delle attività soggette all'imposta sui redditi e delle società e attività di nuova costituzione;

Dati sulla solvibilità (BON 2 - per il conto corrente principale dell'offerente) e certificato dell'amministrazione fiscale competente sugli obblighi scaduti in base a benefici pubblici, tutti non più vecchi di 30 giorni; prova per il punto 4.1.1. 3);

7. la Dichiarazione secondo la quale l'offerente ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle altre concessioni, qualora le abbia o le abbia avute (trasmettere tramite modulo - Allegato 5 della Documentazione concorsuale),

8. la Dichiarazione attestante un'eventuale ritiro della concessione sul demanio marittimo all'offerente; (trasmettere tramite modulo - Allegato 6 della Documentazione concorsuale);

Ogni soggetto economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1 e 2 punto 4.1.1. può fornire prove per dimostrare che le misure da lui adottate sono sufficienti a provare la sua affidabilità indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi motivo sostanziale di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, il soggetto economico in questione non viene escluso dalla procedura.

L'offerente è ritenuto non idoneo, nonostante abbia consegnato tutta la documentazione, se ha dei crediti maturati e non pagati in base ai contributi pubblici e se dal modulo BON 2 risulta che abbia più di 15 giorni di blocco del conto principale negli ultimi sei mesi, e la sua offerta viene esclusa dalla procedura ulteriore di valutazione.

4.1.5 Altri documenti obbligatori

1 L'importo offerto del canone fisso e la percentuale della parte variabile del canone di concessione.

2 Lo Studio della fondatezza economica che si redige secondo il contenuto e la forma indicate nell'Allegato 2

Il valore complessivo dell'investimento, pianificato dallo Studio della fondatezza economica è ritenuto un investimento nei mezzi fondamentali.

3 La garanzia della banca d'affari per la serietà dell'offerta nella misura dell'1% del valore offerto dell'investimento con un periodo di validità fino alla data prevista di conclusione del contratto di concessione, e un massimo di due anni.

4 La comunità degli offerenti è tenuta a recapitare al Concedente un atto che disciplina i rapporti reciproci degli offerenti all'interno della comunità. In tal caso, l'offerente o la comunità degli offerenti deve dimostrare al concessionario di disporre delle risorse necessarie per tutta la durata del contratto di concessione, ad esempio presentando un contratto in cui tali soggetti economici si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse disponibili per tutta la durata del contratto di concessione. La comunità degli offerenti può avvalersi della capacità dei suoi membri, ai sensi dell'articolo 32 della Legge sulle concessioni. I membri della comunità degli offerenti sono corresponsabili dell'attuazione del contratto di concessione.

L'offerente o la comunità di offerenti può, se necessario, avvalersi della capacità di altri soggetti economici, indipendentemente dalla natura giuridica del loro rapporto reciproco.

5 CONTENUTO, MODO DI ELABORAZIONE E DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DELL'OFFERTA, DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE, CRITERI PER LA SCELTA DELL'OFFERTA, DURATA DELL'OFFERTA

5.1 Contenuto, modo di elaborazione e di trasmissione della richiesta di partecipazione e dell'offerta, informazioni sulla data di apertura dell'offerta

L'offerente trasmette la sua richiesta di partecipazione e l'offerta in forma scritta, in busta chiusa con indicata la denominazione dell'oggetto della concessione: „Offerta per l'assegnazione della concessione sul demanio marittimo per lo sfruttamento ai fini economici del demanio marittimo su parte della part. cat.n. 3960 c.c. Umago" con scritto "non aprire" e l'indirizzo dell'offerente, all'indirizzo:

REGIONE ISTRIANA
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
SEZIONE PER GLI AFFARI MARITTIMI, I TRASPORTI E LE INFRASTRUTTURE
M.B. RAŠANA 2/4
52000 PAZIN

L'offerta si redige in lingua croata e alfabeto latino, mentre il prezzo dell'offerta viene espresso in euro.

Nel termine per la consegna dell'offerta l'offerente può modificare la sua offerta, completarla o rinunciare a essa. Dopo lo scadere del termine per la consegna, l'offerta non dev'essere modificata ma soltanto chiarita o completata conformemente all'art. 47 commi 6 - 9 della Legge sulle concessioni.

Su richiesta del concedente, l'offerente può prolungare il termine di durata della sua offerta.

L'offerta va recapitata anche in forma elettronica.

L'offerta in forma scritta comprende obbligatoriamente i documenti originali di cui ai punti 4.1.4. e 4.1.5. della Documentazione.

L'offerta dovrà corrispondere integralmente all'Avviso sull'intento di assegnare la concessione e alla presente Documentazione.

L'offerta deve comprendere:

1. Il contenuto dell'offerta (l'elenco delle sue parti integranti e/o degli allegati all'offerta)
2. Il foglio di ricapitolazione compilato dalla persona autorizzata a rappresentare l'offerente, conformemente all'Allegato 3 della Documentazione.
3. I documenti richiesti al punto 4.1.4
4. I documenti richiesti al punto 4.1.5

L'importo offerto dell'investimento totale secondo lo studio di fondatezza economica deve essere espresso in euro, IVA esclusa.

L'offerta è fatta in modo da formare un tutt'uno, deve essere rilegata in modo da impedire la successiva rimozione o l'inserimento di fogli.

Le pagine dell'offerta devono essere numerate.

La garanzia bancaria per la serietà dell'offerta è presentata in originale, inserita in una pellicola di plastica completamente chiusa, rilegata nell'offerta in modo tale da costituire parte integrante dell'offerta. La pellicola di plastica deve essere chiusa su tutti i lati e/o chiuso con una o più etichette in modo tale che non si possa rimuovere nulla senza strappare o tagliare l'etichetta. La garanzia bancaria dovrà essere integra, ovvero non dovrà essere forata, pinzata, incollata, piegata o danneggiata in altro modo.

L'offerta in formato elettronico non va rilegata ma deve essere contrassegnata con la denominazione e indicata nel contenuto dell'offerta.

L'offerente può recedere dall'offerta presentata mediante dichiarazione scritta fino allo scadere del termine per la presentazione dell'offerta. La dichiarazione scritta viene presentata con le stesse modalità dell'offerta con l'indicazione obbligatoria che si tratta di un recesso dall'offerta. In questo caso, l'offerta non aperta viene restituita all'offerente.

L'offerente sostiene i costi di realizzazione, presentazione e restituzione dell'offerta.

L'offerta deve essere firmata da una persona autorizzata a rappresentare l'offerente secondo i dati risultanti dal registro del Tribunale commerciale competente o da altro organo competente nel paese in cui ha sede l'offerente.

Saranno prese in considerazione solo le offerte consegnate in posta, rispettivamente a chi è autorizzato a fornire servizi postali o di persona all'indirizzo: Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile, Sezione per gli affari marittimi, i trasporti e l'infrastruttura, M.B. Rašana 2/4, 52 000 Pazin, entro un termine di 30 giorni dal giorno di pubblicazione dell'Avviso sull'intento di dare in concessione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Se l'offerta è stata consegnata per posta raccomandata o a chi è autorizzato a fornire servizi postali, il giorno di consegna alla posta o all'autorizzato a fornire servizi postali, sarà ritenuto come il giorno di consegna alla Regione Istriana, Assessorato sviluppo sostenibile - Sezione marina, traffico e infrastruttura.

Luogo e ora di apertura delle offerte: Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile, Via Flanatica 29, Pola, il quinto giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle ore 10.30.

5.2 Determinazione del canone di concessione

Criteria per la determinazione dell'importo del canone di concessione

L'importo iniziale della parte fissa del canone di concessione è calcolato in base ai metri quadrati ed è pari a 2 euro al metro quadrato.

L'importo iniziale della parte variabile del canone di concessione ammonta allo 3 % dei redditi generati dallo svolgimento di attività.

Le entrate rappresentano il totale delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sul demanio marittimo oggetto della concessione.

La parte variabile del canone di concessione viene stabilita nella percentuale delle entrate realizzate con lo svolgimento dell'attività per la quale è stata assegnata la concessione, tenendo presente che l'importo

annuale della parte variabile del canone di concessione per tutti gli anni in cui questa viene utilizzata, non può essere inferiore all'importo offerto nello studio sulla fondatezza economica.

5.3 Criteri di selezione dell'offerta

Il criterio di selezione dell'offerta è l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione delle offerte si svolge in base ai criteri di cui all'art. 21 del Decreto ministeriale sulla procedura di assegnazione della concessione sul demanio marittimo („Gazzetta ufficiale“, n. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 e 10/17) come segue:

- l'importo offerto della parte fissa del canone di concessione 30%
- l'importo offerto della parte variabile del canone di concessione 30%
- l'importo offerto del completo investimento secondo lo studio della fondatezza economica 40%

Ogni elemento dell'offerta si valuta a parte, e la somma della valutazione complessiva in base ai criteri non può superare 1,000.

La parte variabile del canone di concessione viene calcolata nell'importo assoluto in base alle entrate complessive rappresentate nello studio sulla fondatezza economica, nel periodo di durata della concessione.

Formule e modalità del calcolo:

Coeff.conc.fissa= $\frac{30\% \times \text{importo offerto della parte fissa del canone di conc.}}{\text{l'importo massimo offerto della parte fissa del canone di concessione}}$

Coeff.conc.var.= $\frac{30\% \times \text{importo assoluto offerto della parte variabile del canone di conc.}}{\text{l'importo assoluto massimo offerto della parte variabile del canone di concessione}}$

Coeff. dell'investim. complessivo = $\frac{40\% \times \text{importo offerto dell'investimento complessivo}}{\text{importo massimo dell'investimento complessivo}}$

5.4 Termine di validità dell'offerta

L'offerta è valida, cioè vincola l'offerente per 90 giorni dalla consegna.

5.5 Condizioni per il ritiro della documentazione di gara

Il termine per il ritiro della Documentazione di gara parte dal giorno di pubblicazione dell'avviso sull'intento di dare in concessione negli Annunci elettronici degli appalti pubblici della RC.

La documentazione di gara sarà disponibile negli Annunci elettronici degli appalti pubblici della RC.

La documentazione di gara va ritirata in formato digitale ed è gratuita.

6 ALTRI DATI

6.1 Trasferimento del Contratto di concessione

Non è consentito il trasferimento del Contratto di concessione.

6.2 Diritto di pegno sulla concessione

Sulla concessione non può essere costituito un pegno.

6.3 Termine per l'adozione della Delibera sull'assegnazione della concessione

La Delibera sull'assegnazione della concessione viene presa dal concedente, dopo che la commissione di esperti per le concessioni ha esaminato e valutato le offerte.

Il termine per decidere sull'assegnazione della concessione è di 90 giorni dopo il termine in cui è scaduto il termine per la presentazione dell'offerta.

6.4. Modalità e condizioni di pagamento del canone di concessione

La parte fissa annua del canone di concessione si riferisce al periodo dal 1/01 al 31/12, e va versata entro il 31/12 nell'anno in corso.

La parte variabile annua del canone di concessione riguarda il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre.

I dati sulle entrate complessive realizzate dall'autorizzato alla concessione nell'anno per il quale si paga il canone, vanno recapitati al massimo fino al 15 marzo dell'anno successivo e questo si versa al massimo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il canone di concessione va pagato sul conto della Città di Umago HR5910010051746829204.

Il concessionario è tenuto a trasmettere i dati sulle entrate complessive su un modulo compilato dall'assessorato competente della Regione Istriana.

La parte variabile del canone di concessione viene stabilita nella percentuale delle entrate realizzate con lo svolgimento dell'attività per la quale è stata assegnata la concessione, tenendo presente che l'importo annuale della parte variabile del canone di concessione per tutti gli anni in cui questa viene utilizzata, non può essere inferiore all'importo offerto nello studio sulla fondatezza economica.

Nell'anno in cui la concessione inizia e nell'anno in cui questa termina, la parte fissa del canone di concessione si paga in rapporto ai mesi di utilizzo.

Il termine per il pagamento della parte fissa del canone di concessione nell'anno in cui termina è al massimo fino al termine del contratto, mentre il termine per il pagamento della parte variabile del canone di concessione è di 15 giorni dal termine del contratto.

6.5. Modifica dell'importo e/o del modo di calcolare e pagare il canone di concessione

Per il periodo di durata del contratto di concessione è possibile modificare l'ammontare e/o il modo di calcolare e pagare il canone di concessione.

I cambiamenti nell'importo e/o nel modo di calcolare il canone di concessione sono possibili in base alle norme giuridiche positive che disciplinano questo campo.

La possibilità di cambiare l'importo e/o il modo di calcolare il canone di concessione si stabilisce nel contratto di concessione e in leggi speciali, e si svolge a seconda del manifestarsi delle circostanze e/o periodicamente in periodi di tempo determinati, a seconda del mutamento dei prezzi al consumo +/- 3%.

L'assessorato competente è tenuto a verificare annualmente le variazioni dei prezzi al consumo da parte degli organi ufficiali.

Qualora siano soddisfatte le condizioni per modificare l'importo del canone o il metodo di calcolo e pagamento del canone di concessione, l'assessorato competente della Regione è tenuto ad avviare la procedura per modificare la delibera sulla concessione e informare in merito il concessionario con almeno tre mesi di anticipo.

Il Concedente si riserva il diritto di modificare l'importo della parte fissa e/o variabile del canone annuale di concessione ogni due anni, a partire dal giorno della conclusione del contratto di concessione, con l'impegno di recapitare con tre mesi d'anticipo la relativa comunicazione scritta al Concessionario.

6.6. Denominazione e indirizzo dell'organo di ricorso

Conformemente all'art. 96 della Legge sulle concessioni, la Commissione di Stato per il controllo dei procedimenti di appalto pubblico è competente per decidere in merito ai ricorsi concernenti le procedure di assegnazione delle concessioni.

Conformemente all'art. 97 della Legge sulle concessioni, per la risoluzione di controversie che nascono o potrebbero nascere dal contratto di concessione, è esclusivamente competente il tribunale amministrativo territorialmente competente, in base alla sede del concedente.

La procedura di ricorso si svolge secondo le disposizioni della Legge sugli appalti pubblici del 2016 e della Legge sul procedimento amministrativo generale. Il procedimento di ricorso si basa sui principi di appalto pubblico e procedimento amministrativo.

Ha diritto al ricorso ogni soggetto economico che ha o aveva un interesse giuridico per ottenere il contratto di concessione e che ha subito o potrebbe subire danni dalla presunta lesione dei diritti soggettivi.

Il ricorso va presentato alla Commissione di Stato in forma scritta.

Il ricorso va presentato mediante i mezzi di comunicazione elettronica attraverso i sistemi informativi interconnessi della Commissione di Stato e del Bollettino elettronico dell'appalto pubblico della Repubblica di Croazia, tramite il modulo e-Žalba (ricorso elettronico).

Il ricorso va presentato entro un termine di 10 (dieci) giorni, precisamente dal giorno di:

- pubblicazione dell'invito alla gara, in rapporto al contenuto dell'invito o della documentazione sull'appalto,
- pubblicazione dell'avviso sulla correzione in rapporto al contenuto della correzione,
- pubblicazione della modifica della documentazione d'appalto, rispetto al contenuto della modifica della documentazione,
- ricezione della delibera sulla scelta o l'annullamento, in rapporto all'omissione del committente a rispondere validamente alla richiesta consegnata per tempo dell'informazione aggiuntiva, della motivazione o della modifica della documentazione d'appalto, sul procedimento di apertura delle offerte e sul procedimento di esame, valutazione e scelta dell'offerta o dei motivi che hanno portato all'annullamento.

Un ricorrente che non presenta ricorso in una determinata fase della procedura di appalto pubblico non ha il diritto di presentare ricorso in una fase successiva della procedura per la fase precedente.

Il ricorso deve comprendere almeno le informazioni e le prove di cui all'articolo 420 della Legge sugli appalti pubblici 2016.

In caso di ricorso contro la Documentazione di appalto o di modifica della Documentazione di appalto, il Committente pubblicherà, conformemente all'art. 419 della Legge sull'appalto pubblico, l'informazione relativa al ricorso presentato e all'interruzione del procedimento di appalto pubblico. Eccezionalmente, se il ricorso sulla documentazione d'appalto, o sulla sua modifica, viene presentato dopo la scadenza del termine di ricorso, il Committente può continuare la procedura di appalto pubblico, ma non può prendere una delibera sulla selezione o una delibera sull'annullamento prima della consegna della stessa alla Commissione di Stato.

6.7. Controversie relative al diritto di concessione

Per la risoluzione di controversie che nascono o potrebbero nascere dal contratto di concessione, è esclusivamente competente il tribunale amministrativo territorialmente competente, in base alla sede del concedente.

Le parti nel contratto di concessione possono sottoporre ad arbitraggio la soluzione dei contenziosi che si verificano o si potrebbero verificare riguardo al contratto di concessione. Il luogo dell'arbitraggio è sul territorio della Repubblica di Croazia e nel procedimento di arbitraggio è esclusivamente pertinente il diritto della Repubblica di Croazia e la lingua nell'arbitraggio è il croato. Nel contratto di concessione è necessario indicare espressamente che si consente l'arbitraggio e l'obbligo di rivolgersi precedentemente all'altra parte compresa nel contratto con la richiesta per una soluzione pacifica del contenzioso che non può essere inferiore di tre mesi dal giorno di recapito della richiesta di conciliazione.

Le regole del procedimento di arbitraggio si stabiliscono in conformità con la legge che stabilisce l'arbitraggio.

7. TIPO, MEZZO, CONDIZIONI E TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELLA GARANZIA ATTESTANTE LA SERIETÀ DELL'OFFERTA E PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO

7.1. garanzia attestante la serietà dell'offerta

Quale garanzia della serietà dell'offerta l'offerente recapita la garanzia della banca d'affari per la serietà dell'offerta nella misura dell'1% del valore offerto dell'investimento con un periodo di validità fino alla data prevista di conclusione del contratto di concessione, e un massimo di due anni.

Il concedente è tenuto a restituire all'offerente la garanzia della banca commerciale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, ovvero entro 30 giorni dall'esecuzione del provvedimento di annullamento della procedura di concessione.

7.2. Garanzia di attuazione del contratto

Quale mezzo per garantire l'attuazione del contratto di concessione, prima della firma del contratto o al massimo con la consegna del contratto firmato, il concessionario ha l'obbligo di recapitare:

- una cambiale in bianco di importo superiore al doppio dell'importo della parte fissa annua del canone di concessione, che servirà a saldare il canone non pagato

Il concedente è obbligato a restituire la cambiale in bianco entro 90 giorni dal termine del contratto di concessione.

Al fine di garantire la rimozione delle strutture sul demanio marittimo, prima della stipulazione del presente Contratto, il concessionario ha l'obbligo di consegnare al rappresentante autorizzato del concedente un vaglia cambiario nell'ammontare di 5.000,00 € autenticato dal notaio.

8. CONTRATTO DI CONCESSIONE DISEGNO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE (Allegato 10)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto 7 della Legge sulle concessioni, il contratto di concessione è un contratto amministrativo.

9. MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

9.1. Modifiche del contratto di concessione senza l'avvio di un nuovo procedimento di assegnazione della concessione

- a) Il contratto di concessione può essere modificato senza avviare un nuovo procedimento di assegnazione in concessione nei seguenti casi:
1. Quando il Parlamento croato stabilisce che è messa in pericolo la sicurezza e la difesa dello Stato, l'ambiente e la salute dell'uomo,
 2. se lo richiede l'interesse della Repubblica di Croazia stabilito nel Parlamento croato,
 3. in altri casi stabiliti da una legge speciale.

Il contratto di concessione non dev'essere modificato:

1. Quando la modifica viene svolta per rimediare alle carenze nell'esecuzione dal parte del concessionario o le conseguenze di un'esecuzione inadeguata e queste carenze si potrebbero eliminare modificando le disposizioni del contratto,
2. Quando la modifica viene svolta per compensare il rischio dell'aumento dei prezzi quando questa crescita è il risultato della fluttuazione dei prezzi sul mercato che può influire significativamente sull'attuazione del contratto di concessione e dai quali il concessionario si è tutelato mediante garanzie.

b) Il contratto di concessione può essere modificato senza attuare un nuovo procedimento di assegnazione in concessione:

1. quando sono state soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- La modifica non cambia il tipo/o l'oggetto del contratto di concessione,
 - L'esigenza di un cambiamento si è verificata dopo la stipulazione del contratto di concessione, quale conseguenza di circostanze che, nonostante abbia agito con la dovuta attenzione, il concedente al momento della stipulazione del contratto di concessione non ha potuto prevedere,
 - Qualsiasi aumento non deve superare il 50% del valore complessivo della concessione precedente. Se sono state fatte alcune modifiche consecutive del contratto di concessione, il limite si applica sul valore di ogni modifica.
2. Se le modifiche, indipendentemente dal loro valore non sono rilevanti in conformità con la Legge sulle concessioni.

c) Oltre a quanto previsto dal regolamento speciale in materia di concessioni, il concessionario può chiedere al concedente di modificare il contratto di concessione senza avviare una nuova procedura di assegnazione in concessione:

1. se il concessionario, al fine di modificare documenti di pianificazione territoriale e/o un atto di attuazione di documenti di pianificazione territoriale, richiede una modifica dell'oggetto della concessione

2. per un investimento non previsto nella documentazione di gara e che si rende necessario per eventi derivanti da forza maggiore o per adeguamento a nuove condizioni tecnologiche di lavoro se il concessionario è costretto ad apportare tali adeguamenti a causa di un cambiamento normativo.

Durante la durata della concessione, il concessionario può presentare una richiesta motivata di modifica del contratto di concessione, accompagnata da uno studio sulla fondatezza economica per la modifica del contratto di concessione. Il concedente deciderà di accogliere la modifica o di respingere la richiesta.

Il valore della modifica del contratto di concessione non può superare il 50% del valore originariamente stimato della concessione.

Le modifiche del contratto di concessione si svolgono conformemente alle attività previste dalla Legge sulle concessioni. Il concedente e il concessionario devono accordarsi sulla modifica del contratto di concessione che non è rilevante e stipulano un'integrazione al contratto di concessione che precede l'emanazione della delibera sulla modifica della delibera di assegnazione della concessione.

Non è possibile prolungare il periodo di assegnazione della concessione.

10. TERMINE DELLA CONCESSIONE

La concessione termina:

1. con l'adempimento delle condizioni di legge
2. con la rottura del contratto di concessione dovuta all'interesse pubblico
3. con la rottura unilaterale del contratto di concessione stabilita dalla Legge sulle concessioni
4. con la sentenza giudiziaria passata in giudicato in cui il contratto di concessione viene considerato nullo o si annulla
5. nei casi stabiliti dal contratto di concessione
6. nei casi stabiliti da una legge speciale.

11. REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il concedente può revocare la concessione:

a) se il concedente viola le disposizioni della legge e le norme emanate in base alla legge che disciplinano il demanio marittimo, e se lede le disposizioni della delibera sull'assegnazione della concessione e le disposizioni del contratto di concessione;

b) se il concessionario non sfrutta la concessione o la sfrutta per i propositi per i quali non è stata concessa o supera la misura stabilita dal presente contratto;

c) se il concessionario senza autorizzazione effettua sul demanio marittimo degli interventi non previsti dal contratto o senza il consenso del concedente;

d) se il concessionario non paga il canone di concessione nella modalità stabilita dal contratto;

e) se il concessionario non svolge la manutenzione o svolge una manutenzione insufficiente del demanio marittimo assegnato in concessione;

f) se il concessionario non utilizza il bene marittimo conformemente al proprio studio di fondatezza economica e/o non effettua investimenti annuali nei termini e negli importi determinati dallo studio di fondatezza economica, salvo il caso di forza maggiore o circostanze straordinarie che non potevano essere previste, prevenute o evitate in anticipo

Qualora la concessione viene revocata per una delle cause summenzionate il concessionario non ha il diritto all'indennizzo.

12. DISPOSIZIONI GENERALI

Il concessionario ha l'obbligo di inserire nel contratto la disposizione relativa alle azioni necessarie per iscrivere la concessione nel libro fondiario.

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 342-01/23-01/292

N.PROT: 2163-01/3-24-23

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

Ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge sulle concessioni ("Gazzetta ufficiale" n. 69/17 i 107/20), e in riferimento agli artt. 2. comma. 1 e 52 comma 5 e comma 6 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 83/23) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 14 marzo 2024, adotta la

AVVISO

sull' intento di assegnare la concessione sul demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico della superficie marittima per l'allevamento di molluschi sul territorio del Canal di Lemea

Articolo 1

Il procedimento di assegnazione della concessione sul demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico della superficie marittima per l'allevamento di molluschi sul territorio del Canal di Leme inizia il giorno della pubblicazione dell'avviso sull'intento di assegnare la concessione nel Bollettino elettronico dell'appalto pubblico della Repubblica di Croazia, e termina con l'esecutorietà della delibera sull'assegnazione della concessione o con la delibera sull'annullamento del procedimento di assegnazione della concessione.

Articolo 2

Si approva la documentazione concorsuale e il disegno del contratto di concessione che costituisce parte integrante della Documentazione concorsuale.

Articolo 3

Si incarica la Commissione tecnica per le concessioni sul demanio marittimo ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 26/23) a pubblicare questo Avviso dopo che sarà entrato in vigore, entro otto (8) giorni, nel Bollettino elettronico per gli appalti della Repubblica di Croazia.

Articolo 4

3. Si constatano i dati per la pubblicazione, conformemente all'art. 31 comma 2 della Legge sulle concessioni.

2 Dati generali

2.1. Nominativo del concedente: Regione Istriana

2.2. Indirizzo del concedente: Via Dršćevka 3, 52 000 Pazin (Pisino)

2.3. CIP: 90017522601

2.4. Telefono: 052/ 352 189

2.5. Sito internet: www.istra-istria.hr

2.6. posta elettronica: promet@istra-istria.hr

2.7. Servizio da contattare: Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile, Sezione per gli affari marittimi, i trasporti e l'infrastruttura, M.B. Rašan 2/4, 52 100 Pisino.

Alla c/a di (contatto): Ana Mikuljan Franković

2.8. Elenco dei soggetti economici con i quali il concedente sarebbe in conflitto d'interesse ai sensi della Legge sugli appalti pubblici.

Ai sensi dell'art. 80, comma 2, punto 1 della Legge sugli appalti pubblici del 2016 sul sito internet del Committente è stata pubblicata l'informazione relativa al conflitto d'interesse del dirigente dell'organo e di persone a questo collegate, ai sensi dell'art. 77 comma 1 della Legge sugli appalti pubblici 2016:

<https://www.istra-istria.hr/hr/javna-nabava/sprjecavanje-sukoba- interesa/>

2.9. Descrizione del metodo oggettivo di valutazione del valore della concessione

Il valore della concessione è stato stimato sulla base del monitoraggio dei prezzi di mercato.

2.10 Valore stimato della concessione: 3.837.420,00 €

2.11. Tipo di concessione: Concessione sul demanio marittimo per l'allevamento di molluschi e pesce sul territorio del Canal di Leme

3. DATI SULL'OGGETTO DELLA CONCESSIONE**3.1. Descrizione dell'oggetto della concessione**

L'oggetto della concessione è l'utilizzo ai fini economici del demanio marittimo.

3.2. Specifiche tecniche

3.2.1. Per l'intervento nel territorio è stato ottenuto il Permesso di ubicazione CLASSE: UP/I-350-05/23-01/000023, N. PROT.: 2163-1-18-05/1-23-0007 del 27/07/2023 dalla Regione Istriana, Assessorato all'assetto territoriale e all'edilizia, Sezione per l'assetto territoriale e l'edilizia Poreč – Parenzo, che costituisce parte integrante della Documentazione concorsuale (Allegato 1).

Si assegna in concessione la superficie marittima per quattro campi d'allevamento nel Canal di Leme, sul territorio del Comune di Orsera, specchio d'acqua particella cat. 1055/1, c.c. Gradina e particella catastale 477 c.c. Leme, determinato da poligoni di punti di coordinate nella proiezione HTRS96/TM e conformemente alla raffigurazione grafica come segue:

CAMPO DI ALLEVAMENTO "I"

ELENCO DI COORDINATE		
HTRS96/ETRS89		
N. PUNTI	E	N
1	2	3
A	282720.40	5003050.30
B	278799.65	5003171.99
C	279266.28	5003410.15
D	279376.44	5003385.13

CAMPO DI ALLEVAMENTO "II"

ELENCO DI COORDINATE		
HTRS96/ETRS89		
N. PUNTI	E	N
1	2	3
E	279418.02	5003387.54
F	279488.98	5003419.25
G	279824.18	5003462.23
H	279856,18	5003443,85

CAMPO DI ALLEVAMENTO "III"

ELENCO DI COORDINATE		
HTRS96/ETRS89		
N. PUNTI	E	N
1	2	3
I	279882.84	5003446.88
J	280036.07	5003518.18

K	280595.63	5003522.68
L	280683.46	5003450.66

CAMPO DI ALLEVAMENTO "IV"

ELENCO DI COORDINATE		
HTRS96/ETRS89		
N. PUNTI	E	N
1	2	3
M	280715.19	5003443.51
N	280908.50	5003533.70
O	281014.84	5003536.37
P	281113.11	5003509.98
R	281169.30	5003448.15
S	281160.60	5003442.93
T	281190.64	5003390.84
U	281201.04	5003396.47
V	281267.58	5003304.10
Z	281352.88	5003236.56

L'allevamento è previsto in quattro campi della seguente superficie campo 1= 45.661,00 m² , campo 2 = 8.795,00 m², campo 3 = 48.781,00 m², campo 4 = 71.452,00 m².

Superficie marina occupata: P = 174.468,00 m².

3.2.2. La località si trova sul territorio del Comune di Orsera sulla costa occidentale dell'Istria nel Canal di Leme.

3.2.3. L'ubicazione pianificata dell'intervento si trova all'interno dell'area naturale protetta nella categoria riserva speciale in mare - Mare e fondale del Canal di Leme. L'ubicazione oggetto della concessione, ai sensi del Regolamento sulla rete ecologica e sulle competenze degli enti pubblici per la gestione delle aree della rete ecologica (Gazzetta Ufficiale n. 80/19) si trova in seno al territorio sotto tutela per le specie ornitologiche HR1000032, acque dell'Istria occidentale, come pure in seno al territorio sotto tutela per la conservazione delle specie e dei biotopi HR3000001 Canal di Leme - mare con il quale si tutelano i seguenti tipi di biotopi: 1110 Fondali sabbiosi permanentemente sommersi nel mare, 1160 Grandi baie e golfi con fondale basso, 1170 Rocce e 8330 Grotte marine sommerse e parzialmente sommerse. Tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento previsto nell'area della concessione ai sensi del Permesso di ubicazione, il fatto che la coltivazione di molluschi non implica un'alimentazione supplementare significativa nel processo di coltivazione, motivo per cui l'impatto sui fondali marini causato dal processo di coltivazione di molluschi come filtri naturali non è considerato significativo nella misura in cui influirà negativamente sulle ragioni di tutela dell'area, nonché sulla molluschicoltura storicamente tradizionale nell'area in oggetto, l'intervento non ha un significativo effetto negativo impatto sugli obiettivi di conservazione e sull'integrità della rete ecologica dell'area e non si prevedono conseguenze negative significative sui motivi per cui l'area è stata dichiarata riserva speciale marina. Considerate le caratteristiche dell'intervento, non è necessario svolgere un procedimento di stima o valutazione sulla necessità di compiere una stima dell'impatto dell'intervento sull'ambiente.

3.2.4. L'ubicazione in questione si trova all'interno della fascia costiera protetta (Legge sulla protezione antincendio) rispettivamente nella fascia di mare larga 300 m dalla linea costiera (spazio di delimitazione).

Il PATRI prevede all'interno del Canal di Leme la possibilità di svolgere l'attività di maricoltura (nella parte grafica del piano, rappresentazione cartografica 1 "Utilizzo e destinazione dello spazio/superficie, Spazi per lo sviluppo e la sistemazione" contrassegnato con l'indicazione "H" - destinazione economica - superficie

agricola (acquacoltura)) con l'indicazione che la maricoltura dovrebbe essere sviluppata principalmente nel potenziale della coltivazione di molluschi.

Conformemente al PATC, nella raffigurazione cartografica 1 "Uso e destinazione delle superfici" l'ubicazione in oggetto si trova all'interno delle "superfici e degli interventi fuori dalle zone edificabili - maricoltura - H1 - allevamento di molluschi".

È importante precisare che l'area in questione si trova all'interno dell'area della Rete Ecologica - Natura 2000: aree di conservazione importanti per le specie e tipi di biotopi (POVS) HR 3000001 Canal di Leme - mare e all'interno di aree di importanza internazionale per le specie ornitologiche HR 1000032 acque dell'Istria occidentale. Allo stesso modo, quest'area si trova all'interno dell'area naturale protetta - riserva speciale in mare M.

Conformemente all'art. 37 del PATRI e all'art. 13 del PATC "superfici per la maricoltura all'interno delle aree naturali protette - Canal di Leme" è un'area importante per lo Stato.

3.2.5. Esecuzione dei lavori/allestimento del territorio in concessione o fornitura di servizi

Il concessionario è autorizzato a svolgere sul territorio in concessione gli interventi nello spazio necessari per svolgere l'attività economica, conformemente al Permesso di ubicazione, è tenuto usare il territorio in concessione secondo i principi di sana e prudente gestione e svolgere le sostituzioni necessarie del materiale e/o dell'attrezzatura.

Allo scadere della concessione, il concessionario è tenuto a rimuovere le strutture collocate.

Per ogni intervento nello spazio, non pianificato nel Permesso di ubicazione, il concessionario ha l'obbligo di ottenere il consenso del Concedente, come pure tutti i permessi, conformemente alle norme che disciplinano l'assetto territoriale e l'edilizia, come pure la tutela ambientale e naturale.

3.2.6. Impatto sull'ambiente, la natura e i beni culturali

Al fine di migliorare l'accessibilità e adeguare il demanio marittimo alle esigenze degli utenti, nonché rispettare i principi di sviluppo sostenibile con i quali si deve valutare l'impatto sull'ambiente e la natura, al concessionario si consente l'esecuzione di interventi sul demanio marittimo.

In precedenza, nel processo di rilascio del permesso di ubicazione per il progetto di massima dell'intervento previsto da parte dell'organo competente, è stato valutato che per l'intervento non è necessario svolgere il procedimento di valutazione dell'ammissibilità per la rete ecologica, ossia che per l'intervento non è necessario attuare la procedura di valutazione e neppure la valutazione sulla necessità di compiere una relativa valutazione sull'impatto ambientale. Allo stesso modo, poiché il progetto si trova all'interno di un'area naturale protetta nella categoria della riserva speciale marina - Mare e fondale del Canal di Leme, sono previste condizioni speciali ai sensi dell'articolo 143 della Legge sulla tutela della natura (Gazzetta ufficiale n. 80/13,15/18, 14/19 e 127/19), rilasciati dal Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile, Direzione per la protezione della natura nel processo di ottenimento del permesso di ubicazione CLASSE: 352-02/23-18/303, N.PROT.: 517-10-2-1-23-2 del 26/05/2023.

3.3. Stipulazione del subcontratto o del contratto di subconcessione

Le attività sul territorio in concessione possono essere svolte esclusivamente dal concessionario.

Non è consentito stipulare contratti di subconcessione e neppure contratti per lo svolgimento di attività secondarie.

3.4. Durata prevista del contratto

20 anni.

4 MOTIVI DI ESCLUSIONE DEGLI OFFERENTI, REQUISITI DI CAPACITÀ GIURIDICA, COMMERCIALE, TECNICA E PROFESSIONALE, PROVE E DATI CON I QUALI IL SOGGETTO ECONOMICO DIMOSTRA L'ADEMPIMENTO DI TALI CONDIZIONI

4.1. Motivi di esclusione degli offerenti

4.1.1 Motivi obbligatori per l'esclusione dell'offerente in base all'art. 24 della Legge sulle concessioni

(1) Il concedente della concessione è tenuto ad escludere in qualsiasi momento il soggetto economico dal processo di assegnazione della concessione:

1. se si tratta di un soggetto commerciale che **ha una sede di attività nella Repubblica di Croazia** o di una persona che è membro di un organo di amministrazione, direzione o controllo o ha l'autorità di rappresentare, prendere decisioni o controllare tale soggetto economico e che è un cittadina della Repubblica di Croazia condannata con sentenza definitiva per:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, sulla base

– dell'articolo 328 (associazione a delinquere) e all'articolo 329 (commissione di un reato nell'ambito di un'associazione a delinquere) del Codice penale ("Gazzetta ufficiale", nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15)

– dell'articolo 333 (associazione alla commissione di reati), del Codice penale ("Gazzetta ufficiale", nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

b) corruzione ai sensi:

– dell'articolo 252 (accettazione di tangenti in operazioni commerciali), articolo 253 (corruzione in operazioni commerciali), articolo 254 (abuso nella procedura di appalto pubblico), articolo 291 (abuso di posizione e di autorità), articolo 292 (favoritismi illegali), articolo 293 (accettazione di una tangente), articolo 294 (corruzione con tangente), articolo 295 (traffico d'influenza) e dell'articolo 296 (corruzione per traffico d'influenza) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, n. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15)

– articolo 294.a (accettazione di tangente nell'attività economica), articolo 294.b (corruzione con tangente nell'attività economica), articolo 337 (abuso di posizione e di autorità), articolo 338 (abuso dell'esercizio della funzione statale), articolo 343 (mediazione illecita), articolo 347 (accettazione di una tangente), articolo 348 (corruzione per tangente) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

c) truffa sulla base

– dell'articolo 236 (frode), dell'articolo 247 (frode in operazioni commerciali), articolo 256 (evasione fiscale o doganale) e dell'articolo 258 (frode sulle sovvenzioni) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15)

– dell'articolo 224 (frode), dell'articolo 293 (frode nelle operazioni economiche) e dell'art. 286 (evasione di tasse e altri tributi) del Codice penale ("Gazzetta ufficiale", nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

d) terrorismo o crimini legati ad attività terroristiche, sulla base

– dell'articolo 97 (terrorismo), dell'articolo 99 (istigazione pubblica al terrorismo), dell'art. 100 (reclutamento per il terrorismo), dell'articolo 101 (addestramento per il terrorismo), dell'articolo 102 (associazione terroristica) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15)

– dell'articolo 169 (terrorismo), dell'art. 169a (istigazione pubblica al terrorismo) e art. 169b (reclutamento e addestramento al terrorismo) del Codice penale («Gazzetta ufficiale», n. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12)

e) riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo sulla base

– dell'articolo 98 (finanziamento del terrorismo) e all'art. 265 (riciclaggio di denaro) del Codice penale ("Gazzetta ufficiale" nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15)

– dell'articolo 279 (riciclaggio di denaro sporco) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12)

f) lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani, sulla base

– dell'articolo 106 (tratta di esseri umani) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 125/11, 144/12, 56/15 e 61/15)

– dell'articolo 175 (tratta di esseri umani e schiavitù) del Codice penale (Gazzetta ufficiale, nn. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 e 143/12).

2. se il soggetto economico è in fase di liquidazione, cioè se ha sospeso l'attività d'impresa.

(2) Il concedente è obbligato a escludere il soggetto economico in qualsiasi momento durante il processo di assegnazione della concessione se il soggetto economico non ha una sede di attività nella Repubblica di Croazia o se una persona che è membro di un organo di amministrazione, direzione o controllo o ha il potere di rappresentarlo, prendere decisioni o controllarlo entità commerciale e che non è un cittadino della Repubblica di Croazia è condannata con sentenza definitiva per i reati di cui al comma 1, punto 1 di questo articolo e per reati corrispondenti secondo le norme nazionali dello Stato di stabilimento dell'entità economica, rispettivamente lo Stato di cui la persona è cittadina.

(3) Il concedente è tenuto a escludere il soggetto economico dalla procedura di assegnazione della concessione se accerta che questo non ha adempiuto ai propri obblighi di pagamento degli obblighi fiscali e/o contributivi per l'assicurazione pensionistica e sanitaria nella Repubblica di Croazia o nel paese dove si trova la sede dell'attività del soggetto commerciale

(4) In via eccezionale rispetto al comma 3 di questo articolo, il concedente non escluderà il soggetto economico dalla procedura di assegnazione della concessione nel caso in cui, conformemente a una norma speciale, il pagamento degli importi dovuti non è consentito o nel caso in cui gli sia stata concessa una proroga di pagamento.

(5) In via eccezionale rispetto ai commi da 1 a 4 del presente articolo, il concedente può rinunciare all'esclusione del soggetto economico presso il quale sussiste il motivo di esclusione, per motivi importanti che riguardano il pubblico interesse come la salute pubblica e la tutela ambientale.

(6) Qualsiasi soggetto economico che si trova in una delle situazioni di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo può fornire prove per dimostrare che le misure che ha adottato sono sufficienti per dimostrare la sua affidabilità, indipendentemente dall'esistenza di un motivo importante per l'esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, il soggetto economico in questione non viene escluso dalla procedura.

(7) Il soggetto economico dimostra l'adozione delle misure di cui al paragrafo 6 del presente articolo:

1. pagando il risarcimento dei danni o adottando altre misure appropriate al fine di risarcire i danni causati da un atto od omissione criminosa

2. cooperando attivamente con le autorità competenti al fine di chiarire completamente i fatti e le circostanze relative al reato o all'omissione

3. con adeguate misure tecniche, organizzative e relative al personale per prevenire ulteriori atti criminali o omissioni.

(8) Le misure adottate dal soggetto economico di cui al paragrafo 7 del presente articolo sono valutate tenendo conto della gravità e delle circostanze speciali dell'atto penale o dell'omissione, ed è tenuto a giustificare i motivi per accettare o non accettare le misure.

(9) Il soggetto aggiudicatore pubblico non escluderà un soggetto economico dalla procedura di affidamento della concessione se ritiene che le misure di cui al comma 6 del presente articolo siano adeguate.

(10) Il periodo di esclusione di un soggetto economico qualora ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui al presente articolo dalla procedura di concessione è di cinque anni dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato, salvo diversa determinazione della sentenza definitiva.

(11) Nel caso di una comunità di concorrenti o offerenti, le circostanze di cui in questo articolo sono determinate individualmente per tutti i membri della comunità.

4.1.2 Altri motivi per l'esclusione di un soggetto economico conformemente all'art. 25 della Legge sulle concessioni

Il concedente esclude il soggetto economico dalla procedura di assegnazione della concessione se:

1. può dimostrare adeguatamente una violazione degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, compresi i contratti collettivi, e in particolare il pagamento dello stipendio concordato o le disposizioni del diritto ambientale, sociale e del lavoro internazionale elencate nell'Allegato IV. della Legge sulle concessioni
2. nei suoi confronti è stata aperta una procedura fallimentare, se è amministrato da persona nominata dal tribunale competente, se è in fase di liquidazione con i creditori o se il soggetto economico sta affrontando una procedura analoga secondo la normativa del paese in cui il soggetto ha la sede di attività
3. se il soggetto economico è stato condannato per un reato in relazione all'esercizio di un'attività professionale di cui al Capo XX del Codice Penale - (GU 125/11, 114/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 129/19 e 84/21) - reati contro l'ambiente
4. può provare con mezzi idonei che il soggetto economico ha commesso un grave errore professionale che ne pregiudica l'integrità
5. può adeguatamente provare che il soggetto economico ha stipulato con altri soggetti economici un accordo volto a falsare la concorrenza del mercato
6. a causa di carenze significative o persistenti durante l'attuazione dei requisiti essenziali del precedente contratto di concessione o contratto di appalto pubblico, il contratto di concessione precedentemente concluso è stato risolto o è stato stabilito un obbligo specifico di risarcimento danni o sanzioni simili
7. il conflitto d'interesse di cui all'art. 7 comma 6 a all'art. 16 comma 4 della Legge sulle concessioni non si può risolvere con altre misure meno drastiche
8. il soggetto economico si è reso colpevole di aver gravemente travisato i fatti nel fornire i dati necessari per verificare l'inesistenza di cause di esclusione o per soddisfare i criteri di selezione del soggetto economico, ove abbia occultato tali informazioni o non sia in grado di allegare documenti giustificativi ai sensi degli artt. 24 e 25 di questa Legge
9. il soggetto economico ha cercato di influenzare il processo decisionale dell'appaltante in modo illegale, per ottenere informazioni riservate che potrebbero dargli un indebito vantaggio nel processo di appalto, o ha fornito per negligenza informazioni errate che potrebbero avere un impatto materiale sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione del soggetto economico o l'aggiudicazione dell'appalto.

Ogni soggetto economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 4.1.2. può fornire prove per dimostrare che le misure da lui adottate sono sufficienti a provare la sua affidabilità indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi motivo sostanziale di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, il soggetto economico in questione non viene escluso dalla procedura.

Il soggetto economico dimostra l'adozione delle misure di cui al paragrafo 4 del presente articolo:

1. pagando il risarcimento dei danni o adottando altre misure appropriate al fine di risarcire i danni causati da un atto od omissione criminosa
2. cooperando attivamente con le autorità competenti al fine di chiarire completamente i fatti e le circostanze relative al reato o all'omissione
3. con adeguate misure tecniche, organizzative e relative al personale per prevenire ulteriori atti criminali o omissioni.

Le misure adottate dal soggetto economico di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono valutate tenendo conto della gravità e delle circostanze speciali dell'atto penale o dell'omissione, ed è tenuto a giustificare i motivi per accettare o non accettare le misure.

Il soggetto aggiudicatore pubblico non escluderà un soggetto economico dalla procedura di affidamento della concessione se ritiene che le misure di cui al comma 5 del presente articolo siano adeguate.

Il periodo di esclusione di un soggetto economico qualora ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui al presente articolo dalla procedura di concessione è di tre anni dall'evento in questione, salvo diversa determinazione della sentenza definitiva.

Nel caso di una comunità di concorrenti o offerenti, le circostanze di cui al comma 1 di questo articolo sono determinate individualmente per tutti i membri della comunità.

4.1.3 Condizioni di capacità giuridica, commerciale, tecnica e professionale

Conformemente all'art. 56 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi, i presupposti speciali per l'ottenimento della concessione sul demanio marittimo che il soggetto economico deve soddisfare sono i seguenti:

1. essere iscritto all'esercizio dell'attività economica per la quale si richiede la concessione
2. che alla data di presentazione dell'offerta o della richiesta siano stati saldati tutti gli obblighi derivanti da precedenti concessioni
3. che nei cinque anni precedenti il giorno di presentazione dell'offerta o della richiesta non sia stata revocata la concessione per l'uso ai fini economici del demanio marittimo
4. di non aver utilizzato il demanio marittimo senza valido fondamento giuridico e/o di aver arrecato danno al demanio, se non ha previamente pagato il risarcimento del danno o l'indennizzo per l'acquisizione senza valido fondamento, fermo restando che l'importo del compenso per il rimborso del danno non può essere inferiore al canone di concessione, che il concedente sarebbe tenuto a pagare per l'utilizzo del bene marittimo sulla base di un valido fondamento giuridico
5. l'assenza di motivi di esclusione dell'offerente dalla procedura di raccolta pubblica delle offerte, prescritta da un apposito regolamento in materia di concessioni
6. particolari presupposti previsti dalla disciplina generale delle concessioni.

4.1.4 Prove e dati con i quali il soggetto economico fornisce la prova dell'adempimento delle condizioni

1. Il certificato del tribunale comunale competente secondo il quale non è stata adottata una sentenza passata in giudicato per i reati di cui al punto 4.1.1. 1) - per il soggetto economico che ha il domicilio nella Repubblica di Croazia, o la persona che è membro di un organo direttivo, gestionale o di controllo o ha la facoltà di rappresentare, emanare delibere o controllare questo soggetto economico e che è cittadina della Repubblica di Croazia,

Il soggetto economico che non ha il domicilio nella Repubblica di Croazia o la persona che appartiene a un organo direttivo, gestionale o di controllo o ha la facoltà di rappresentare, emanare delibere o controllare questo soggetto economico e che non è cittadina della Repubblica di Croazia ha l'obbligo di trasmettere il certificato del tribunale comunale competente secondo il quale non è stata emanata alcuna sentenza passata in giudicato per i reati di cui al punto 4.1.1. 1) e il rispettivo certificato del casellario giudiziale per i reati secondo le prescrizioni nazionali dello stato in cui il soggetto economico è domiciliato, rispettivamente lo stato di cui la persona è cittadina

oppure

la dichiarazione che all'offerente o alla persona autorizzata a rappresentare non è stata espressa una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati nell'ambito della criminalità economica (trasmettere sul modulo - Allegato 7 della Documentazione concorsuale);

2. la dichiarazione che non sussistono altri motivi di esclusione dalla procedura di affidamento della concessione per il concorrente o per il soggetto autorizzato alla rappresentanza ai sensi del punto 4.1.2. documentazione di gara (da presentare sul modulo - Allegato 8 Documentazione di gara);
3. Visura camerale o estratto dal registro artigianale con scritta l'attività per la quale si richiede la concessione, la cui data di rilascio non superi i 30 giorni (prova per il punto 4.1.3. 1);

4. Idonea certificazione attestante che non è stata avviata procedura fallimentare o pre-fallimentare, che non è in corso di liquidazione, ovvero che non è in corso di sospensione delle attività lavorative (prova per il punto 4.1.1. 2. della documentazione di gara, da presentare sul modulo - Allegato 4 Documentazione di gara);
5. Dati sull'affidabilità finanziaria (BON 1) ad eccezione delle attività soggette all'imposta sui redditi e delle società e attività di nuova costituzione;
6. Dati sulla solvibilità (BON 2 - per il conto corrente principale dell'offerente) e certificato dell'amministrazione fiscale competente sugli obblighi scaduti in base a benefici pubblici, tutti non più vecchi di 30 giorni; prova per il punto 4.1.1. 3);
7. la Dichiarazione secondo la quale l'offerente ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle altre concessioni, qualora le abbia o le abbia avute (trasmettere tramite modulo - Allegato 5 della Documentazione concorsuale),
8. la Dichiarazione attestante un'eventuale ritiro della concessione sul demanio marittimo all'offerente; (trasmettere tramite modulo - Allegato 6 della Documentazione concorsuale);
9. Una dichiarazione in cui l'offerente si impegna a rimborsare i costi per il rilascio del permesso di ubicazione alla società commerciale MARIBU d.o.o. (s.r.l.) per un importo di 7.631,57 € (costi dei servizi geodetici 2.156,75 €, costi per la realizzazione della documentazione progettuale 4.147,59 € e costi dell'imposta amministrativa per il permesso di ubicazione 1.327,23 €) se selezionato come offerente più favorevole entro 3 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della Delibera di assegnazione della concessione (la MARIBU d.o.o. non compila questa dichiarazione). La prova sul pagamento delle spese va trasmessa alla società commerciale MARIBU d.o.o. e all'Assessorato allo sviluppo sostenibile.

Ogni soggetto economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1 e 2 punto 4.1.1. può fornire prove per dimostrare che le misure da lui adottate sono sufficienti a provare la sua affidabilità indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi motivo sostanziale di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, il soggetto economico in questione non viene escluso dalla procedura.

L'offerente è ritenuto non idoneo, nonostante abbia consegnato tutta la documentazione, se ha dei crediti maturati e non pagati in base ai contributi pubblici e se dal modulo BON 2 risulta che abbia più di 15 giorni di blocco del conto principale negli ultimi sei mesi, e la sua offerta viene esclusa dalla procedura ulteriore di valutazione.

4.1.5 Altri documenti obbligatori

1 L'importo offerto del canone fisso e la percentuale della parte variabile del canone di concessione.

2 Lo Studio della fondatezza economica che si redige secondo il contenuto e la forma indicate nell'Allegato 2

Il valore complessivo dell'investimento, pianificato dallo Studio della fondatezza economica è ritenuto un investimento nei mezzi fondamentali.

3 La garanzia della banca d'affari per la serietà dell'offerta nella misura dell'1% del valore offerto dell'investimento con un periodo di validità fino alla data prevista di conclusione del contratto di concessione, e un massimo di due anni.

4 La comunità degli offerenti è tenuta a recapitare al Concedente un atto che disciplina i rapporti reciproci degli offerenti all'interno della comunità. In tal caso, l'offerente o la comunità degli offerenti deve dimostrare al concessionario di disporre delle risorse necessarie per tutta la durata del contratto di concessione, ad esempio presentando un contratto in cui tali soggetti economici si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse disponibili per tutta la durata del contratto di concessione. La comunità degli offerenti può avvalersi della capacità dei suoi membri, ai sensi dell'articolo 32 della Legge sulle concessioni. I membri della comunità degli offerenti sono corresponsabili dell'attuazione del contratto di concessione.

L'offerente o la comunità di offerenti può, se necessario, avvalersi della capacità di altri soggetti economici, indipendentemente dalla natura giuridica del loro rapporto reciproco.

5 CONTENUTO, MODO DI ELABORAZIONE E DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DELL'OFFERTA, DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE, CRITERI PER LA SCELTA DELL'OFFERTA, DURATA DELL'OFFERTA

5.1 Contenuto, modo di elaborazione e di trasmissione della richiesta di partecipazione e dell'offerta, informazioni sulla data di apertura dell'offerta

L'offerente trasmette la sua richiesta di partecipazione e l'offerta in forma scritta, in busta chiusa con indicata la denominazione dell'oggetto della concessione: „Offerta per l'assegnazione della concessione sul demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico della superficie marittima per l'allevamento di molluschi nell'area del Canal di Leme", con scritto "non aprire" e l'indirizzo dell'offerente, all'indirizzo:

REGIONE ISTRIANA
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
SEZIONE PER GLI AFFARI MARITTIMI, I TRASPORTI E LE INFRASTRUTTURE
M.B. RAŠANA 2/4
52000 PAZIN

L'offerta si redige in lingua croata e alfabeto latino, mentre il prezzo dell'offerta viene espresso in euro.

Nel termine per la consegna dell'offerta l'offerente può modificare la sua offerta, completarla o rinunciare a essa. Dopo lo scadere del termine per la consegna, l'offerta non dev'essere modificata ma soltanto chiarita o completata conformemente all'art. 47 commi 6 - 9 della Legge sulle concessioni.

Su richiesta del concedente, l'offerente può prolungare il termine di durata della sua offerta.

L'offerta va recapitata anche in forma elettronica.

L'offerta in forma scritta comprende obbligatoriamente i documenti originali di cui ai punti 4.1.4. e 4.1.5. della Documentazione.

L'offerta dovrà corrispondere integralmente all'Avviso sull'intento di assegnare la concessione e alla presente Documentazione.

L'offerta deve comprendere:

- 1) Il contenuto dell'offerta (l'elenco delle sue parti integranti e/o degli allegati all'offerta)
- 2) Il foglio di ricapitolazione compilato dalla persona autorizzata a rappresentare l'offerente, conformemente all'Allegato 3 della Documentazione.
- 3) I documenti richiesti al punto 4.1.4
- 4) I documenti richiesti al punto 4.1.5

L'importo offerto dell'investimento totale secondo lo studio di fondatezza economica deve essere espresso in euro, IVA esclusa.

L'offerta è fatta in modo da formare un tutt'uno, deve essere rilegata in modo da impedire la successiva rimozione o l'inserimento di fogli.

Le pagine dell'offerta devono essere numerate.

La garanzia bancaria per la serietà dell'offerta è presentata in originale, inserita in una pellicola di plastica completamente chiusa, rilegata nell'offerta in modo tale da costituire parte integrante dell'offerta. La pellicola di plastica deve essere chiusa su tutti i lati e/o chiuso con una o più etichette in modo tale che non si possa rimuovere nulla senza strappare o tagliare l'etichetta. La garanzia bancaria dovrà essere integra, ovvero non dovrà essere forata, pinzata, incollata, piegata o danneggiata in altro modo.

L'offerta in formato elettronico non va rilegata ma deve essere contrassegnata con la denominazione e indicata nel contenuto dell'offerta.

L'offerente può recedere dall'offerta presentata mediante dichiarazione scritta fino allo scadere del termine per la presentazione dell'offerta. La dichiarazione scritta viene presentata con le stesse modalità dell'offerta

con l'indicazione obbligatoria che si tratta di un recesso dall'offerta. In questo caso, l'offerta non aperta viene restituita all'offerente.

L'offerente sostiene i costi di realizzazione, presentazione e restituzione dell'offerta.

L'offerta deve essere firmata da una persona autorizzata a rappresentare l'offerente secondo i dati risultanti dal registro del Tribunale commerciale competente o da altro organo competente nel paese in cui ha sede l'offerente.

Saranno prese in considerazione solo le offerte consegnate in posta, rispettivamente a chi è autorizzato a fornire servizi postali o di persona all'indirizzo: Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile, Sezione per gli affari marittimi, i trasporti e l'infrastruttura, M.B. Rašana 2/4, 52 000 Pazin, entro un termine di 30 giorni dal giorno di pubblicazione dell'Avviso sull'intento di dare in concessione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Se l'offerta è stata consegnata per posta raccomandata o a chi è autorizzato a fornire servizi postali, il giorno di consegna alla posta o all'autorizzato a fornire servizi postali, sarà ritenuto come il giorno di consegna alla Regione Istriana, Assessorato sviluppo sostenibile - Sezione marina, traffico e infrastruttura.

Luogo e ora di apertura delle offerte: Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile, Via Flanatica 29, Pola, il quinto giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle ore 9.30.

5.2 Determinazione del canone di concessione

Criteri per la determinazione dell'importo del canone di concessione

L'importo iniziale della parte fissa del canone di concessione è calcolato in base ai metri quadrati ed è pari a 0,05 euro al metro quadrato.

L'importo iniziale della parte variabile del canone di concessione ammonta allo 0,20% dei redditi generati dallo svolgimento di attività e prestazioni di servizi sul demanio marittimo.

Le entrate rappresentano il totale delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sul demanio marittimo oggetto della concessione.

5.3 Criteri di selezione dell'offerta

Il criterio di selezione dell'offerta è l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione delle offerte si svolge in base ai criteri di cui all'art. 21 del Decreto ministeriale sulla procedura di assegnazione della concessione sul demanio marittimo („Gazzetta ufficiale“, n. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 e 10/17) come segue:

- l'importo offerto della parte fissa del canone di concessione 30%
- l'importo offerto della parte variabile del canone di concessione 30%
- l'importo offerto del completo investimento secondo lo studio della fondatezza economica 40%

Ogni elemento dell'offerta si valuta a parte, e la somma della valutazione complessiva in base ai criteri non può superare 1,000.

La parte variabile del canone di concessione viene calcolata nell'importo assoluto in base alle entrate complessive rappresentate nello studio sulla fondatezza economica, nel periodo di durata della concessione.

Formule e modalità del calcolo:

Coeff.conc.fissa= $\frac{30\% \times \text{importo offerto della parte fissa del canone di conc.}}{\text{l'importo massimo offerto della parte fissa del canone di concessione}}$

Coeff.conc.var.= $\frac{30\% \times \text{importo assoluto offerto della parte variabile del canone di conc.}}{\text{l'importo assoluto massimo offerto della parte variabile del canone di concessione}}$

Coeff. dell'investim. complessivo = $\frac{40\% \times \text{importo offerto dell'investimento complessivo}}{\text{importo massimo dell'investimento complessivo}}$

5.4 Termine di validità dell'offerta

L'offerta è valida, cioè vincola l'offerente per 90 giorni dalla consegna.

5.5 Condizioni per il ritiro della documentazione di gara

Il termine per il ritiro della Documentazione di gara parte dal giorno di pubblicazione dell'avviso sull'intento di dare in concessione negli Annunci elettronici degli appalti pubblici della RC.

La documentazione di gara sarà disponibile negli Annunci elettronici degli appalti pubblici della RC.

La documentazione di gara va ritirata in formato digitale ed è gratuita.

6 ALTRI DATI

6.1 Trasferimento del Contratto di concessione

Non è consentito il trasferimento del Contratto di concessione.

6.2 Diritto di pegno sulla concessione

Sulla concessione non può essere costituito un pegno.

6.3 Termine per l'adozione della Delibera sull'assegnazione della concessione

La Delibera sull'assegnazione della concessione viene presa dal concedente, dopo che la commissione di esperti per le concessioni ha esaminato e valutato le offerte.

Il termine per decidere sull'assegnazione della concessione è di 90 giorni dopo il termine in cui è scaduto il termine per la presentazione dell'offerta.

6.4. Modalità e condizioni di pagamento del canone di concessione

La parte fissa annua del canone di concessione si riferisce al periodo dal 1/01 al 31/12, e va versata entro il 31/12 nell'anno in corso.

La parte variabile annua del canone di concessione riguarda il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre.

I dati sulle entrate complessive realizzate dall'autorizzato alla concessione nell'anno per il quale si paga il canone, vanno recapitati al massimo fino al 15 marzo dell'anno successivo e questo si versa al massimo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il canone di concessione va pagato sul conto del Comune di Orsera HR 4010010051751629203.

Il concessionario è tenuto a trasmettere i dati sulle entrate complessive su un modulo compilato dall'assessorato competente della Regione Istriana.

La parte variabile del canone di concessione viene stabilita nella percentuale delle entrate realizzate con lo svolgimento dell'attività per la quale è stata assegnata la concessione, tenendo presente che l'importo annuale della parte variabile del canone di concessione per tutti gli anni in cui questa viene utilizzata, non può essere inferiore all'importo offerto nello studio sulla fondatezza economica.

Nell'anno in cui la concessione inizia e nell'anno in cui questa termina, la parte fissa del canone di concessione si paga in rapporto ai mesi di utilizzo.

Il termine per il pagamento della parte fissa del canone di concessione nell'anno in cui termina è al massimo fino al termine del contratto, mentre il termine per il pagamento della parte variabile del canone di concessione è di 15 giorni dal termine del contratto.

6.5. Modifica dell'importo e/o del modo di calcolare e pagare il canone di concessione

Per il periodo di durata del contratto di concessione è possibile modificare l'ammontare e/o il modo di calcolare e pagare il canone di concessione.

I cambiamenti nell'importo e/o nel modo di calcolare il canone di concessione sono possibili in base alle norme giuridiche positive che disciplinano questo campo.

La possibilità di cambiare l'importo e/o il modo di calcolare il canone di concessione si stabilisce nel contratto di concessione e in leggi speciali, e si svolge a seconda del manifestarsi delle circostanze e/o periodicamente in periodi di tempo determinati, a seconda del mutamento dei prezzi al consumo +/- 3%.

L'assessorato competente è tenuto a verificare annualmente le variazioni dei prezzi al consumo da parte degli organi ufficiali.

Qualora siano soddisfatte le condizioni per modificare l'importo del canone o il metodo di calcolo e pagamento del canone di concessione, l'assessorato competente della Regione è tenuto ad avviare la procedura per modificare la delibera sulla concessione e informare in merito il concessionario con almeno tre mesi di anticipo.

Il Concedente si riserva il diritto di modificare l'importo della parte fissa e/o variabile del canone annuale di concessione ogni due anni, a partire dal giorno della conclusione del contratto di concessione, con l'impegno di recapitare con tre mesi d'anticipo la relativa comunicazione scritta al Concessionario.

6.6. Denominazione e indirizzo dell'organo di ricorso

Conformemente all'art. 96 della Legge sulle concessioni, la Commissione di Stato per il controllo dei procedimenti di appalto pubblico è competente per decidere in merito ai ricorsi concernenti le procedure di assegnazione delle concessioni.

Conformemente all'art. 97 della Legge sulle concessioni, per la risoluzione di controversie che nascono o potrebbero nascere dal contratto di concessione, è esclusivamente competente il tribunale amministrativo territorialmente competente, in base alla sede del concedente.

La procedura di ricorso si svolge secondo le disposizioni della Legge sugli appalti pubblici del 2016 e della Legge sul procedimento amministrativo generale. Il procedimento di ricorso si basa sui principi di appalto pubblico e procedimento amministrativo.

Ha diritto al ricorso ogni soggetto economico che ha o aveva un interesse giuridico per ottenere il contratto di concessione e che ha subito o potrebbe subire danni dalla presunta lesione dei diritti soggettivi.

Il ricorso va presentato alla Commissione di Stato in forma scritta.

Il ricorso va presentato mediante i mezzi di comunicazione elettronica attraverso i sistemi informativi interconnessi della Commissione di Stato e del Bollettino elettronico dell'appalto pubblico della Repubblica di Croazia, tramite il modulo e-Žalba (ricorso elettronico).

Il ricorso va presentato entro un termine di 10 (dieci) giorni, precisamente dal giorno di:

- pubblicazione dell'invito alla gara, in rapporto al contenuto dell'invito o della documentazione sull'appalto,
- pubblicazione dell'avviso sulla correzione in rapporto al contenuto della correzione,
- pubblicazione della modifica della documentazione d'appalto, rispetto al contenuto della modifica della documentazione,
- ricezione della delibera sulla scelta o l'annullamento, in rapporto all'omissione del committente a rispondere validamente alla richiesta consegnata per tempo dell'informazione aggiuntiva, della motivazione o della modifica della documentazione d'appalto, sul procedimento di apertura delle offerte e sul procedimento di esame, valutazione e scelta dell'offerta o dei motivi che hanno portato all'annullamento.

Un ricorrente che non presenta ricorso in una determinata fase della procedura di appalto pubblico non ha il diritto di presentare ricorso in una fase successiva della procedura per la fase precedente.

Il ricorso deve comprendere almeno le informazioni e le prove di cui all'articolo 420 della Legge sugli appalti pubblici 2016.

In caso di ricorso contro la Documentazione di appalto o di modifica della Documentazione di appalto, il Committente pubblicherà, conformemente all'art. 419 della Legge sull'appalto pubblico, l'informazione relativa al ricorso presentato e all'interruzione del procedimento di appalto pubblico. Eccezionalmente, se il ricorso sulla documentazione d'appalto, o sulla sua modifica, viene presentato dopo la scadenza del termine di ricorso, il Committente può continuare la procedura di appalto pubblico, ma non può prendere una delibera sulla selezione o una delibera sull'annullamento prima della consegna della stessa alla Commissione di Stato.

6.7. Controversie relative al diritto di concessione

Per la risoluzione di controversie che nascono o potrebbero nascere dal contratto di concessione, è esclusivamente competente il tribunale amministrativo territorialmente competente, in base alla sede del concedente.

Le parti nel contratto di concessione possono sottoporre ad arbitraggio la soluzione dei contenziosi che si verificano o si potrebbero verificare riguardo al contratto di concessione. Il luogo dell'arbitraggio è sul territorio della Repubblica di Croazia e nel procedimento di arbitraggio è esclusivamente pertinente il diritto della Repubblica di Croazia e la lingua nell'arbitraggio è il croato. Nel contratto di concessione è necessario indicare espressamente che si consente l'arbitraggio e l'obbligo di rivolgersi precedentemente all'altra parte compresa nel contratto con la richiesta per una soluzione pacifica del contenzioso che non può essere inferiore di tre mesi dal giorno di recapito della richiesta di conciliazione.

Le regole del procedimento di arbitraggio si stabiliscono in conformità con la legge che stabilisce l'arbitraggio.

7. TIPO, MEZZO, CONDIZIONI E TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELLA GARANZIA ATTESTANTE LA SERIETÀ DELL'OFFERTA E PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO

7.1. garanzia attestante la serietà dell'offerta

Quale garanzia della serietà dell'offerta l'offerente recapita la garanzia della banca d'affari per la serietà dell'offerta nella misura dell'1% del valore offerto dell'investimento con un periodo di validità fino alla data prevista di conclusione del contratto di concessione, e un massimo di due anni.

Il concedente è tenuto a restituire all'offerente la garanzia della banca commerciale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, ovvero entro 30 giorni dall'esecuzione del provvedimento di annullamento della procedura di concessione.

7.2. Garanzia di attuazione del contratto

Quale mezzo per garantire l'attuazione del contratto di concessione, prima della firma del contratto o al massimo con la consegna del contratto firmato, il concessionario ha l'obbligo di recapitare:

- una cambiale in bianco di importo superiore al doppio dell'importo della parte fissa annua del canone di concessione, che servirà a saldare il canone non pagato
- una cambiale in bianco che servirà al concedente per risarcire le spese di rimozione dell'allevamento qualora il concessionario non vi provveda entro la scadenza del contratto di concessione.

Il concedente è tenuto a restituire le cambiali in bianco entro 90 giorni dal termine del contratto di concessione.

Qualora il concessionario non rimuovesse le strutture, queste saranno rimosse dal concedente, a spese del concessionario.

Il concedente invita il concessionario a coprire entro 8 giorni dall'invito le spese di rimozione delle strutture.

Nel caso che il concessionario non coprisse le spese di rimozione delle strutture dopo aver ricevuto l'invito del concedente, il concedente avrà il diritto di essere rimborsato riguardo alla rimozione delle strutture collocate, in base alla cambiale data come mezzo di garanzia del pagamento.

8. CONTRATTO DI CONCESSIONE DISEGNO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE (Allegato 10)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto 7 della Legge sulle concessioni, il contratto di concessione è un contratto amministrativo.

9. MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

9.1. Modifiche del contratto di concessione senza l'avvio di un nuovo procedimento di assegnazione della concessione

- a) Il contratto di concessione può essere modificato senza avviare un nuovo procedimento di assegnazione in concessione nei seguenti casi:

- 1 se il Parlamento croato dovesse stabilire che la sicurezza e la difesa dello Stato, l'ambiente e la salute dell'uomo sono messe in pericolo,
- 2 se lo richiede l'interesse della Repubblica di Croazia stabilito nel Parlamento croato,
- 3 in altri casi stabiliti da una legge speciale.

Il contratto di concessione non dev'essere modificato:

1 Quando la modifica viene svolta per rimediare alle carenze nell'esecuzione dal parte del concessionario o le conseguenze di un'esecuzione inadeguata e queste carenze si potrebbero eliminare modificando le disposizioni del contratto,

2 Quando la modifica viene svolta per compensare il rischio dell'aumento dei prezzi quando questa crescita è il risultato della fluttuazione dei prezzi sul mercato che può influire significativamente sull'attuazione del contratto di concessione e dai quali il concessionario si è tutelato mediante garanzie.

5) Il contratto di concessione può essere modificato senza attuare un nuovo procedimento di assegnazione in concessione:

1. quando sono state soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- La modifica non cambia il tipo/o l'oggetto del contratto di concessione,
- L'esigenza di un cambiamento si è verificata dopo la stipulazione del contratto di concessione, quale conseguenza di circostanze che, nonostante abbia agito con la dovuta attenzione, il concedente al momento della stipulazione del contratto di concessione non ha potuto prevedere,
- Qualsiasi aumento non deve superare il 50% del valore complessivo della concessione precedente. Se sono state fatte alcune modifiche consecutive del contratto di concessione, il limite si applica sul valore di ogni modifica.

2 Se le modifiche, indipendentemente dal loro valore non sono rilevanti in conformità con la Legge sulle concessioni.

c) Oltre a quanto previsto dal regolamento speciale in materia di concessioni, il concessionario può chiedere al concedente di modificare il contratto di concessione senza avviare una nuova procedura di assegnazione in concessione:

1. se il concessionario, al fine di modificare documenti di pianificazione territoriale e/o un atto di attuazione di documenti di pianificazione territoriale, richiede una modifica dell'oggetto della concessione

2. per un investimento non previsto nella documentazione di gara e che si rende necessario per eventi derivanti da forza maggiore o per adeguamento a nuove condizioni tecnologiche di lavoro se il concessionario è costretto ad apportare tali adeguamenti a causa di un cambiamento normativo.

Durante la durata della concessione, il concessionario può presentare una richiesta motivata di modifica del contratto di concessione, accompagnata da uno studio sulla fondatezza economica per la modifica del contratto di concessione. Il concedente deciderà di accogliere la modifica o di respingere la richiesta.

Il valore della modifica del contratto di concessione non può superare il 50% del valore originariamente stimato della concessione.

Le modifiche del contratto di concessione si svolgono conformemente alle attività previste dalla Legge sulle concessioni. Il concedente e il concessionario devono accordarsi sulla modifica del contratto di concessione che non è rilevante e stipulano un'integrazione al contratto di concessione che precede l'emanazione della delibera sulla modifica della delibera di assegnazione della concessione.

Non è possibile prolungare il periodo di assegnazione della concessione.

10. TERMINE DELLA CONCESSIONE

La concessione termina:

1 con l'adempimento delle condizioni di legge

2 con la rottura del contratto di concessione dovuta all'interesse pubblico

3 con la rottura unilaterale del contratto di concessione stabilita dalla Legge sulle concessioni

4 con la sentenza giudiziaria passata in giudicato in cui il contratto di concessione viene considerato nullo o si annulla

5 nei casi stabiliti dal contratto di concessione

6 nei casi stabiliti da una legge speciale.

11. REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il concedente può revocare la concessione:

- a) se il concedente viola le disposizioni della legge e le norme emanate in base alla legge che disciplinano il demanio marittimo, e se lede le disposizioni della delibera sull'assegnazione della concessione e le disposizioni del contratto di concessione;
- b) se il concessionario non sfrutta la concessione o la sfrutta per i propositi per i quali non è stata concessa o supera la misura stabilita dal presente contratto;
- c) se il concessionario senza autorizzazione effettua sul demanio marittimo degli interventi non previsti dal contratto o senza il consenso del concedente;
- d) se il concessionario non paga il canone di concessione nella modalità stabilita dal contratto;
- e) se il concessionario non svolge la manutenzione o svolge una manutenzione insufficiente del demanio marittimo assegnato in concessione;
- f) se il concessionario non utilizza il bene marittimo conformemente al proprio studio di fondatezza economica e/o non effettua investimenti annuali nei termini e negli importi determinati dallo studio di fondatezza economica, salvo il caso di forza maggiore o circostanze straordinarie che non potevano essere previste, prevenute o evitate in anticipo
- Qualora la concessione viene revocata per una delle cause summenzionate il concessionario non ha il diritto all'indennizzo.

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 342-35/23-01/18

N.PROT: 2163-01/3-24-20

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

22

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, punto 6 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 14 marzo 2024, adotta la

CLASSE: 024-03/23-08/15

N.PROT: 2163-01/3-24-57

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

DELIBERA

**osull'pprovazione della Strategia di gestione
dei beni della Regione Istriana per il periodo
2024 – 2029**

Articolo 1

Si approva la strategia di gestione dei beni della Regione Istriana per il periodo 2024 - 2029

Articolo 2

La Strategia di cui all'art. 1 della presente Delibera è allegata alla presente Delibera e ne costituisce parte integrante.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

23

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) "Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20), dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18, 10/10, 20/6/21 e 20/22 - testo consolidato) e in riferimento all'art. 9 del Piano degli interventi in caso di inquinamento improvviso del mare nella Regione Istriana (Gazzetta ufficiale della Regione Istriana, numero 13/09), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 14 marzo 2024, adotta la

CONCLUSIONE**sull'approvazione della Relazione sul lavoro del
Centro operativo regionale della Regione
Istria per il 2023**

1. Si approva la Relazione sul lavoro svolto dal Centro regionale operativo della Regione Istriana nel 2023.
2. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 351-01/24-04/2

N.PROT.: 2163-01/3-24-2

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

24

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) "Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20), dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18, 10/10, 6/21 e 20/22 - testo consolidato) e in riferimento all'art. 9 del Piano degli interventi in caso di inquinamento improvviso del mare nella Regione Istriana (Gazzetta ufficiale della Regione Istriana, numero 13/09), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 14 marzo 2024, adotta la

CONCLUSIONE**sull'approvazione del Programma di lavoro del
Centro regionale operativo della Regione
Istria nel 2024**

I
Si approva il Programma di lavoro del Centro regionale operativo della Regione Istriana per il 2024.

II

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 351-01/24-04/3

N.PROT.: 2163-01/3-24-5

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

25

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge sul sistema della protezione civile ("Gazzetta ufficiale" n. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18-testo consolidato, 10/20, 06/21, 20/22 - testo consolidato), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 14 marzo 2024 ha adottato la seguente

CONCLUSIONE**sull'approvazione dell'Analisi annuale sullo
stato del sistema di protezione civile sul
territorio della Regione Istriana per l'anno 2023**

1. Si approva l'Analisi annuale dello stato del sistema di protezione civile sul territorio della Regione Istriana per l'anno 2023.
2. L'atto di cui al punto 1 della presente Conclusione è parte integrante della stessa.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua adozione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 810-01/23-01/23

N.PROT.: 2163-01/3-24-15

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

26

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge sul sistema della protezione civile ("Gazzetta ufficiale" n. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 e 114/22), degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 06/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del giovedì 14 marzo 2024, adotta la

CONCLUSIONE**sull'approvazione del Piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile sul territorio della Regione Istriana per l'anno 2024**

1. Si approva il Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile e salvataggio sul territorio della Regione Istriana per l'anno 2024.
2. L'atto di cui al punto 1 della presente Conclusione è parte integrante della stessa.
3. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 810-01/23-01/24

N.PROT.: 2163-01/3-24-8

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

27

Ai sensi dell'articolo 117 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 83/23) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del giovedì 14 marzo 2024, adotta la

DELIBERA**sulla concessione del consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Pula – Autorità portuale regionale di Pola****Articolo 1**

Si delibera il consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Pula – Autorità portuale regionale di Pola, KLASA/CLASSE: 021-01/24-02/03; UR.BROJ/N.PROT: 2163/01-02-24-04 del lunedì 26 febbraio 2024.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 342-01/24-01/89

N.PROT.: 2163-01/3-24-5

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

28

Ai sensi dell'articolo 117 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 83/23) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del giovedì 14 marzo 2024, adotta la

DELIBERA**sulla concessione del consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Umag - Novigrad – Autorità portuale regionale di Umago - Cittanova****Articolo 1**

Si delibera il consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Novigrad – Autorità portuale regionale di Cittanova, KLASA/CLASSE: 007-1/24-01/02; UR.BROJ/N.PROT: 2163-01-14-02-24-2 del 28 febbraio 2024.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 342-01/24-01/86

N.PROT.: 2163-01/3-24-5

Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

29

Ai sensi dell'articolo 117 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 83/23) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del giovedì 14 marzo 2024, adotta la

DELIBERA**sulla concessione del consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Poreč – Autorità portuale regionale di Parenzo****Articolo 1**

Si delibera il consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Poreč – Autorità portuale regionale di Parenzo, CLASSE: 011-01/24-01/1; N.PROT.: 2163-1-13-24-1 del 4 marzo 2024..

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 342-01/24-01/87
N.PROT: 2163-01/3-24-5
Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

30

Ai sensi dell'articolo 117 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 83/23) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del giovedì 14 marzo 2024, adotta la

DELIBERA

sulla concessione del consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Rovinj – Autorità portuale regionale di Rovigno

Articolo 1

Si delibera il consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Rovinj – Autorità portuale regionale di Rovigno, KLASA/CLASSE: 012-03/24-01/1; UR.BROJ/N.PROT: 2163/15-01-24-01 del lunedì 26 febbraio 2024.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 342-01/24-01/88
N.PROT.: 2163-01/3-24-5
Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

31

Ai sensi dell'articolo 117 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" nn. 83/23) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del giovedì 14 marzo 2024, adotta l

DELIBERA

sulla concessione del consenso allo Statuto della Županijska lučka uprava Rabac (Autorità portuale regionale di Porto Albona)

Si delibera il consenso allo Statuto DELLA Županijska lučka uprava Rabac (Autorità portuale regionale di Porto Albona), CLASSE: 011-02/24-01/1; N. PROT.: 17/01/2163-24-1 del 23 febbraio 2024.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 342-01/24-01/92
N.PROT.: 2163-01/3-24-6
Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

32

Ai sensi degli artt. 38 commi 2, 39 e 40 della Legge sugli enti („Gazzetta ufficiale“, n. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 e 151/22) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato,) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del giovedì 14 marzo 2024, adotta la

DELIBERA

sulla nomina della direttrice del Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije - Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana

Articolo 1

Anđela Premzl di Rovigno (*i dati personali sono contenuti nell'originale*), viene nominata direttrice del Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije – Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana per un mandato di quattro (4) anni.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 112-01/24-02/4
N.PROT.: 2163-01/3-24-3
Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

33

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) "Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e degli artt. 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22 - testo consolidato) e in riferimento all'art. 7 del Decreto ministeriale sulla qualità del mare per la balneazione („Gazzetta ufficiale“ n. 73/08), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno giovedì 14 marzo 2024 adotta la

DELIBERA

sull'attuazione del Programma di monitoraggio della qualità del mare per la balneazione sul territorio della Regione Istriana nel 2024

1. Il Programma di monitoraggio della qualità del mare per la balneazione sul territorio della Regione Istriana nell'anno 2024 verrà effettuato in 217 punti di misurazione, conformemente all'illustrazione cartografica e al calendario dei campionamenti.

2. Con l'obiettivo di promuovere e tutelare la salute della popolazione dagli influssi nocivi dell'ambiente, l'attuazione del Programma si affida all'Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana, istituto autorizzato per l'attuazione del programma di monitoraggio delle componenti ambientali.
3. S'incarica l'Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana ad attuare il Programma di cui al punto 1 della presente Delibera, conformemente alle disposizioni del Decreto ministeriale sulla qualità del mare per la balneazione ("Gazzetta ufficiale" n. 73/08), e alle norme che disciplinano la professione.
4. I mezzi finanziari per l'attuazione del Programma di cui al punto 1 della presente Delibera per 150 punti di campionamento, sono stati previsti nella ripartizione 008 del Bilancio della Regione Istriana per il 2024, mentre i mezzi per i rimanenti 67 punti di campionamento sono stati previsti nei bilanci delle unità d'autogoverno locale costiere e degli enti per la gestione dei territori naturali protetti.
5. Il calendario dei campionamenti è parte integrante della presente Delibera.
6. La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 351-01/24-04/4
N.PROT.: 2163-01/3-24-5
Pisino, 14 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Čakić Kuhar

CALENDARIO DEI CAMPIONAMENTI PER LA STAGIONE DEL 2024

7. CAMPIONAMENTO 20.05 - 02.06
8. CAMPIONAMENTO 03.06 - 16.06
9. CAMPIONAMENTO 17.06 - 30.06
10. CAMPIONAMENTO 01.07 -14.07
11. CAMPIONAMENTO 15.07.-28.07
12. CAMPIONAMENTO 29.07.-11.08
13. CAMPIONAMENTO 12.08.-25.08
14. CAMPIONAMENTO 26.08.-08.09
15. CAMPIONAMENTO 09.09.-22.09
16. CAMPIONAMENTO 23.09.-06.10

Caposezione per la tutela e il miglioramento dell'ambiente
Vesna Kauzlarić, dipl. ing. biol.

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Ai sensi dell'art. 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – testo consolidato) e in conformità con la Legge sulle associazioni ("Gazzetta ufficiale" nn. 74/14, 70/17, 98/19 e 151/22), della Legge sulla responsabilità fiscale („Gazzetta ufficiale“ nn.: 111/18 e 83/23) della Legge sull'attività finanziaria e la contabilità delle

organizzazioni no profit ("Gazzetta ufficiale" nn. 121/14 e 114/22) e del Decreto ministeriale o sui criteri, le misure e le procedure di finanziamento e contrattazione di programmi e progetti d'interesse per il bene comune, svolti dalle associazioni ("Gazzetta ufficiale" n. 26/15 e 37/21, in seguito nel testo: Regolamento) il Presidente della Regione Istriana adotta il 4 marzo 2024 il

REGOLAMENTO

sul finanziamento dei programmi e progetti d'interesse per il bene pubblico attuati dalle associazioni sul territorio della Regione Istriana

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(1) Con il presente Regolamento sul finanziamento dei programmi e progetti d'interesse per il bene pubblico attuati dalle associazioni sul territorio della Regione Istriana (in seguito nel testo: Regolamento) si stabiliscono i criteri, le misure e le procedure per l'assegnazione e l'uso dei mezzi del bilancio della Regione Istriana (in seguito nel testo: Regione) alle associazioni le cui attività contribuiscono a soddisfare il fabbisogno pubblico e ad adempiere agli obiettivi e alle proprietà stabiliti nel piano di sviluppo della Regione attualmente in vigore.

(2) Le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono alle associazioni si applicano in modo adeguato anche nei confronti delle altre organizzazioni della società civile (fondazioni, enti privati, comunità religiose e altre organizzazioni senza scopo di lucro), quando sono conformi alle condizioni di un concorso/invito pubblico, candidati o partner ammissibili.

Articolo 2

(1) Qualora una norma particolare non determini diversamente, le disposizioni del presente Regolamento si applicano quando le associazioni ricevono i mezzi finanziari del bilancio regionale per:

l'attuazione di programmi e progetti che soddisfano gli obiettivi e le priorità definite dal piano di sviluppo della Regione attualmente in vigore,

- l'attuazione dei programmi dei fabbisogni pubblici sul territorio della Regione, stabiliti da una legge speciale,
- lo svolgimento di determinate competenze pubbliche sul territorio della Regione, assegnate da una legge speciale,
- la prestazione di servizi sociali sul territorio della Regione, in base a una norma speciale
- il cofinanziamento del contributo obbligatorio del beneficiario del finanziamento per l'attuazione di programmi e progetti stipulati dai fondi dell'Unione Europea e dalle fonti pubbliche per le associazioni sul territorio della Regione,
- l'appoggio allo sviluppo istituzionale e organizzativo delle associazioni sul territorio della Regione,
- donazioni e sponsorizzazioni,
- sostegni finanziari per progetti di valore piccolo (conformemente alla disposizione dell'art. 3 comma 5 di questo Regolamento),
- altre forme e destinazioni per l'assegnazione di mezzi finanziari dal bilancio della Regione.

(2) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in modo adeguato anche quando alle associazioni viene concesso un sostegno non finanziario in termini di diritti e beni mobili, che sarà regolato da atti che stabiliscono le modalità di disposizione dei beni della Regione.

Articolo 3

(1) Per progetto si ritiene un gruppo di attività volte alla realizzazione degli obiettivi prefissati, la cui attuazione risponderà al problema riscontrato e vi porrà rimedio, e hanno un limite temporale, costi e risorse determinati.

(2) I programmi sono processi continui che di regola si svolgono in un periodo di tempo più lungo, attraverso una serie di attività diverse la cui struttura e durata sono più flessibili. Possono essere annuali e pluriennali e la Regione motiverà le organizzazioni della società civile con concorsi e inviti pubblici a redigere programmi pluriennali, con l'obiettivo di costruire le capacità e sviluppare la società civile in Regione.

(3) Le manifestazioni della durata di uno o più giorni sono delle attività svolte dalle organizzazioni no profit con l'obiettivo di fornire un'offerta aggiuntiva nel campo della Regione e dello sviluppo regionale in generale. Possono essere sportive, culturali, d'intrattenimento, sociali, professionali, di beneficenza, gastronomiche e altro.

(4) Le iniziative civiche rappresentano un insieme di attività ideate e realizzate da una parte dei cittadini della Regione riuniti in un comitato circoscrizionale, in un'associazione e altro, con l'obiettivo di risolvere un problema percepito in parte o nell'intera area della Regione. Di norma, sono di natura comunale o umanitaria e il loro obiettivo è di migliorare la qualità della vita nella comunità incoraggiando la cittadinanza attiva e utilizzando il potenziale locale.

(5) I contributi finanziari per i progetti di valore piccolo sono i mezzi finanziari assegnati una tantum ai fruitori per l'attuazione di progetti minori, attività, manifestazioni, donazioni e patrocini nei campi prioritari stabiliti dal bilancio, ossia per le attività impreviste delle associazioni che per motivi giustificati non sono pianificate nel piano annuale e il cui importo non supera i 1.990,84 euro (in lettere: millenovecentonovanta euro e ottantaquattro centesimi), e fino a 663,61 euro (in lettere: seicentosesantatre euro e sessantuno centesimi) per le attività pianificate delle associazioni per le quali, nel corso dell'anno, dovesse dimostrarsi che i mezzi pianificati non sono sufficienti.

II CONDIZIONI PRELIMINARI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI, GARANTITE DALLA REGIONE

Articolo 4

Nel finanziare i programmi e i progetti la Regione applicherà in maniera adeguata gli standard basilari di pianificazione e attuazione del finanziamento, ossia di monitoraggio e valutazione del finanziamento e dell'informazione, definite dal Decreto governativo e dal presente Regolamento.

Ambito per l'assegnazione dei mezzi finanziari e le capacità per l'attuazione del concorso/invito

Articolo 5

Considerando i mezzi finanziari disponibili pianificati nel Bilancio della Regione, destinata a soddisfare parte dei fabbisogni pubblici, la Regione prevederà in anticipo l'ambito finanziario per l'assegnazione di mezzi finanziari alle associazioni, a concorso pubblicato che comprende:

- l'importo complessivo dei mezzi finanziari,
- gli importi previsti per i singoli campi programmatici (attività) nel caso in cui il concorso/invito sia bandito per più campi programmatici,
- l'importo minimo e massimo dei singoli contratti d'assegnazione di mezzi finanziari,
- il numero previsto di associazioni con le quali si contratterà l'attuazione dei programmi o dei progetti nell'ambito di un singolo concorso/invito.

Definizione dei campi prioritari di finanziamento

Articolo 6

Nel processo di approvazione del bilancio della Regione, gli organi amministrativi competenti della Regione determineranno le priorità di finanziamento delle associazioni che dovranno essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e delle politiche definite dal piano di sviluppo della Regione attualmente in vigore e, a seconda delle possibilità finanziarie, il bilancio regionale metterà a disposizione le risorse finanziarie per la loro realizzazione.

Competenze per le attività nella procedura di approvazione del finanziamento

Articolo 7

(1) L'Assessorato all'istruzione, allo sport e alla cultura tecnica è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti nei settori prioritari dell'educazione, dell'istruzione, della cultura tecnica e della scienza. L'Assessorato in questione è responsabile del monitoraggio e della supervisione dell'attuazione dei programmi per il finanziamento del fabbisogno pubblico nello sport, nonché del monitoraggio dell'uso e della spesa dei fondi per questi programmi in conformità con l'attuale legge sullo sport.

(2) L'Assessorato alla sanità e assistenza sociale è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti nei settori prioritari della sanità e dell'assistenza sociale.

(3) L'Assessorato all'agricoltura, silvicoltura, caccia, pesca e gestione idrica è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti nei settori prioritari dell'agricoltura, silvicoltura, caccia, pesca e gestione idrica.

(4) L'Assessorato all'economia è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti nei settori prioritari dell'economia.

(5) L'Assessorato alla comunità nazionale italiana autoctona, alle minoranze nazionali e ai giovani è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti negli ambiti prioritari della promozione del bilinguismo e della preservazione del patrimonio culturale della comunità nazionale italiana autoctona, delle minoranze nazionali e dei giovani.

(6) L'Assessorato allo sviluppo sostenibile è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti nei settori prioritari della protezione della natura e dell'ambiente, della navigazione marittima, dei trasporti e delle infrastrutture, nonché della protezione e del salvataggio in terra e in mare.

(7) L'Assessorato al turismo è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti nei settori prioritari per il miglioramento dell'offerta turistica.

(8) Gli organi amministrativi della Regione nei vari settori prioritari sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento, nell'assegnazione del sostegno finanziario per progetti di minimis, ciascuno in seno al proprio ambito di lavoro.

Articolo 8

I compiti degli organi amministrativi di cui al precedente articolo del presente Regolamento, nel processo di pianificazione e attuazione del finanziamento di programmi e progetti, ovvero di monitoraggio e valutazione del finanziamento e rendicontazione, sono i seguenti:

- proporre priorità e ambiti programmatici del concorso/invito pubblico,
- proporre criteri di ammissibilità e condizioni di presentazione delle domande,
- proporre documenti per il concorso,
- pubblicazione e attuazione dei concorsi/inviti,
- la nomina di una commissione per la preparazione e l'attuazione della procedura del concorso e la verifica del rispetto delle condizioni prescritte dal concorso,
- proporre la composizione della commissione di valutazione, ovvero dei gruppi di lavoro di esperti per la valutazione di progetti e programmi,
- esame delle proposte di finanziamento sulla base dei criteri del concorso/invito,
- determinazione della proposta di delibera sul finanziamento di progetti e programmi delle associazioni, ovvero sull'approvazione del sostegno non finanziario alle associazioni,
- preparazione dei contratti di finanziamento da fonti pubbliche, ovvero sull'approvazione del sostegno non finanziario alle associazioni,
- organizzazione del monitoraggio professionale dell'attuazione di progetti/programmi finanziati sulla base di concorsi/inviti e valutazione dell'effetto degli stessi,
- preparazione delle relazioni sull'attuazione e sui risultati dei concorsi/inviti all'Ufficio per le associazioni del Governo della Repubblica di Croazia.

Articolo 9

La Regione, attraverso l'organo amministrativo responsabile per ogni singola area prioritaria specificata nel concorso/invito pubblico, fornirà capacità organizzative e risorse umane per l'applicazione degli standard basilari di finanziamento, aggiudicazione e monitoraggio dell'attuazione, nonché per la valutazione dei risultati dei programmi e progetti del suo ambito e informerà in merito l'Ufficio per le associazioni del Governo della Repubblica di Croazia.

Articolo 10

(1) Prima della pubblicazione del concorso/invito pubblico, la Regione preparerà i moduli della documentazione concorsuale in base ai quali le associazioni presenteranno domanda per i loro programmi o progetti.

(2) I candidati possono presentare l'intera documentazione di candidatura elettronicamente utilizzando il sistema di candidatura elettronico, ovvero tramite e-mail.

(3) Tutti i rapporti (descrittivi e finanziari), nonché tutta la documentazione di supporto prescritta e gli allegati obbligatori, possono essere sottoposti a visione per via elettronica.

(4) I richiedenti che presentano la domanda secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, su richiesta dell'organo amministrativo competente della Regione, sono tenuti a sottoporre allo stesso tutta la documentazione originale necessaria e gli allegati obbligatori in forma originale.

III MISURE PER IL FINANZIAMENTO

Articolo 11

La Regione stanzerà fondi per finanziare programmi e progetti, ovvero fornirà sostegno non finanziario ad associazioni e ad altre organizzazioni senza scopo di lucro (di seguito: Beneficiari del finanziamento) a condizione che:

- siano iscritte al Registro delle associazioni, ovvero ad altro apposito registro e al Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, e con il proprio statuto abbiano deciso di svolgere attività soggette a finanziamento e di promuovere convinzioni e scopi che non siano in contrasto con la Costituzione e la legge,

- il programma/progetto/manifestazione/iniziativa presentato/a al concorso/invito pubblico della Regione sia valutato come significativo (di alta qualità, innovativo e utile) per lo sviluppo della società civile e il soddisfacimento del fabbisogno pubblico della Regione definito dal vigente piano di sviluppo della Regione, ovvero le condizioni di ogni singolo concorso/invito,
- abbiano adempiuto correttamente agli obblighi derivanti da tutti i contratti precedentemente conclusi sui finanziamenti dal Bilancio della Regione e da altre fonti pubbliche,
- abbiano debitamente adempiuto agli obblighi di pagare i contributi per l'assicurazione pensionistica e sanitaria e di pagare le tasse e gli altri oneri nei confronti del bilancio dello Stato, del bilancio regionale e dei bilanci delle unità dell'autogoverno locale,
- non sia in corso alcun procedimento penale contro il beneficiario del finanziamento, cioè che la persona autorizzata a rappresentare l'associazione e il responsabile del programma o progetto, non siano stati condannati per trasgressioni e reati definiti nel Decreto ministeriale o nelle condizioni richieste nel concorso/invito pubblico,
- che una legge generale abbia stabilito un modello di buona gestione e controllo finanziario e un modo per prevenire conflitti d'interesse nell'uso di fondi pubblici,
- dispongano di un metodo consolidato di pubblicazione del programma e della relazione finanziaria sul lavoro svolto nell'ultimo anno (su siti web o in altro modo appropriato),
- dispongano di adeguate capacità organizzative e risorse umane per l'attuazione di programmi o progetti, programmi del fabbisogno pubblico, dei poteri pubblici, ovvero la fornitura di servizi sociali,
- abbiano un sistema organizzato per la riscossione delle quote associative.

Articolo 12

(1) Oltre ai requisiti di cui all'articolo precedente del presente Regolamento, gli organi amministrativi della Regione possono, mediante concorso/invito pubblico, prescrivere condizioni aggiuntive che devono essere soddisfatte dai beneficiari del finanziamento per ottenere vantaggi nel finanziamento, come:

- il coinvolgimento nell'attuazione di programmi o progetti di volontari, in particolare giovani, che in questo modo acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per l'inclusione nel mercato del lavoro e la partecipazione attiva in una società democratica,
- il networking e il collegamento con associazioni e organizzazioni correlate, la realizzazione di partenariati intersettoriali di associazioni con rappresentanti del settore pubblico e imprenditoriale al fine di rafforzare il potenziale di sviluppo della comunità locale, e altro.

(2) Gli organi amministrativi definiranno attraverso la documentazione di gara se e quali sistemi di qualità della prestazione accettare come rilevanti per la realizzazione della precedenza nel finanziamento.

IV PROCEDURE DI FINANZIAMENTO E STIPULAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI

Stesura e pubblicazione del piano annuale di pubblicazione di concorsi/inviti

Articolo 13

(1) Entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del bilancio per l'anno solare successivo, l'Assessorato per gli affari del Presidente della Regione, preparerà e pubblicherà sul sito web della Regione il piano annuale dei concorsi/inviti pubblici per i programmi di finanziamento e i progetti di interesse per il bene comune svolti dalle associazioni sul territorio della Regione (di seguito denominato: piano annuale dei concorsi/inviti) come anticipazione dei concorsi/inviti pubblici che si intendono realizzare nel corso di un anno solare.

(2) Il piano annuale dei concorsi/inviti comprende informazioni sul fornitore delle risorse finanziarie, l'area, il nome e l'ora prevista di pubblicazione del concorso/invito, l'importo totale dei fondi disponibili, la gamma di fondi destinati a finanziare un particolare programma /progetto, il numero previsto di programmi e progetti da stipulare per i finanziamenti e altre informazioni.

Concorso/invito pubblico

Articolo 14

Il finanziamento di tutti i programmi e progetti nel campo dell'educazione, dell'istruzione, della cultura tecnica e scientifica, della sanità e dell'assistenza sociale, dell'economia, della promozione del bilinguismo e della conservazione del patrimonio culturale delle minoranze nazionali, della protezione della natura e dell'ambiente, della navigazione marittima, dei trasporti e delle infrastrutture, della protezione e del salvataggio su terraferma e in mare, del miglioramento dell'offerta turistica, nei settori dell'agricoltura, della

silvicoltura, della caccia, della pesca e della gestione idrica, viene attuato attraverso un concorso/invito pubblico, che garantisce la trasparenza dell'allocazione delle risorse finanziarie e consente di ottenere il maggior numero possibile di candidature qualificate, cioè di selezionare programmi e progetti di altissima qualità, e allo stesso tempo diffonde e informa il pubblico sugli ambiti prioritari di intervento.

Articolo 15

(1) Le risorse finanziarie del bilancio della Regione, senza la pubblicazione del concorso/invito pubblico, sono assegnate direttamente solo:

- in casi motivati ed eccezionali, quando eventi imprevisti costringono la Regione, in quanto fornitrice di risorse finanziarie, ad agire urgentemente in collaborazione con le associazioni entro termini in cui non è possibile attuare una procedura concorsuale standard e il problema può essere risolto solo attraverso l'allocazione diretta delle risorse finanziarie,
- quando le risorse finanziarie sono destinate ad un'associazione o ad un gruppo di associazioni che hanno giurisdizione esclusiva nell'ambito di attività e/o nell'area geografica per la quale le risorse finanziarie sono destinate, oppure l'associazione è l'unica organizzazione operativamente in grado di operare nell'ambito dell'attività e/o nell'area geografica in cui le attività finanziate vengono svolte,
- quando le risorse finanziarie vengono destinate a un'associazione che, in base al regolamento, viene espressamente indicata come esecutrice di una determinata attività, cioè le sono conferiti determinati poteri pubblici (Croce Rossa, ecc.)
- quando, secondo il parere della commissione o di un altro organo di valutazione autorizzato o del competente organo amministrativo della Regione, le risorse finanziarie fino a 663,61 euro (in lettere: seicentossessantatre euro e sessantuno centesimi) vengono assegnate a tantum per attività che, per motivi giustificati, non possono essere previste nel piano annuale dell'associazione, e l'importo totale dei fondi così stanziati ammonta ad un massimo del 5% dei fondi previsti nel bilancio per il finanziamento di tutti i programmi e progetti delle associazioni,
- quando ciò è prescritto da una norma speciale.

Articolo 16

(1) Nei casi di cui al precedente articolo del presente Regolamento, quando le risorse finanziarie vengono assegnate senza la pubblicazione di un concorso/invito pubblico, la Regione stipulerà un accordo sull'assegnazione diretta dei fondi con l'associazione come beneficiaria delle risorse finanziarie, che definirà le attività specifiche su cui saranno impiegati i fondi del bilancio della Regione, nel rispetto degli standard finanziari di base relativi alla pianificazione delle risorse finanziarie, alla contrattazione, al monitoraggio dei finanziamenti, all'informazione pubblica e alla rendicontazione.

(2) Tutte le disposizioni del presente Regolamento, del Decreto ministeriale e delle altre norme positive rilevanti della Repubblica di Croazia vengono applicate in modo appropriato nei casi in cui le risorse finanziarie del bilancio della Regione vengono assegnate senza concorsi/inviti pubblici.

Documentazione per l'attuazione del concorso/invito pubblico

Articolo 17

(1) La documentazione per l'esecuzione del concorso/invito pubblico (di seguito: documentazione concorsuale) viene determinata dal presidente della Regione Istriana su proposta dell'organo amministrativo competente nell'ambito dell'adozione della delibera sul modo di suddividere le risorse disponibili destinate al finanziamento di programmi e progetti attuati dalle associazioni in una determinata area.

(2) La documentazione concorsuale obbligatoria comprende:

- a) il Regolamento in questione come documento basilare per la pubblicazione e l'attuazione del concorso pubblico,
- b) il testo del concorso/invito pubblico,
- c) le istruzioni per i partecipanti,
- d) i moduli per la presentazione dei programmi o progetti:
 1. il modulo di descrizione del programma o progetto
 2. il modulo del bilancio del programma o progetto
- e) l'elenco dei documenti da allegare alla domanda,
- f) il modulo per la valutazione della qualità/valore del programma o progetto,
- g) il modulo della dichiarazione sull'inesistenza di un doppio finanziamento,
- h) il modulo del contratto di finanziamento del programma o progetto,
- i) i moduli per l'informazione:
 1. il modulo con la descrizione dell'attuazione del programma o progetto
 2. il modulo con la relazione finanziaria d'attuazione del programma o progetto.

Articolo 18

A seconda del tipo di concorso/invito pubblico, l'organo amministrativo competente della Regione può proporre, e il Presidente della Regione Istriana constatare che la documentazione progettuale per la presentazione del programma o del progetto è costituita anche da:

1. il modulo con la dichiarazione di partenariato, nei casi in cui ciò sia applicabile,
2. il modulo contenente il curriculum vitae del responsabile del programma o progetto, nei casi in cui ciò sia applicabile,
3. il modulo con la dichiarazione sui programmi o progetti dell'associazione, finanziato da fonti pubbliche
4. Il modulo con la dichiarazione di chi svolge le attività, indicate nella descrizione delle attività programmatiche o progettuali secondo la quale sono a conoscenza del programma o progetto e partecipano alla sua attuazione, nei casi in cui ciò sia applicabile.

Articolo 19

(1) La preparazione della documentazione concorsuale e la pubblicazione del concorso/invito per ogni campo prioritario, per ogni concorso o invito vengono svolte dall'organo amministrativo competente della Regione, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e ai regolamenti sull'ordine interno negli organi amministrativi della Regione.

(2) Se possibile, i concorsi/inviti vengono pubblicati simultaneamente e nello stesso modo per garantire che i concorsi/inviti di tutti gli organi amministrativi inizino e terminino contemporaneamente e con le stesse scadenze.

(3) Se lo stesso richiedente presenta la domanda per concorsi/inviti pubblici contemporaneamente indetti da più organi amministrativi, la documentazione richiesta, se non presentata in formato elettronico, deve essere presentata in formato originale ad un organo e in copia agli altri organi amministrativi, indicando il concorso/invito nel quale si trovano gli originali.

Articolo 20

(1) Tutta la documentazione concorsuale per forma e contenuto dev'essere conforme alle disposizioni del Decreto ministeriale e del presente Regolamento.

(2) Il modulo della domanda che è parte integrante della documentazione concorsuale viene compilato online o al computer e viene mandato assieme agli allegati necessari in formato elettronico, oppure qualora il richiedente sia impossibilitato a farlo in questo modo, il modulo si può trasmettere in formato cartaceo, conformemente alle condizioni stabilite nel concorso/invito.

(3) Tutti i moduli prescritti devono essere firmati e autenticati con un timbro, se l'associazione ne dispone, o con una firma elettronica, da una persona autorizzata dal richiedente e dal responsabile del programma o progetto. Quando i relativi moduli sono presentati in formato elettronico, su richiesta dell'organo amministrativo competente, vanno presentati nella loro forma originale, unitamente agli allegati obbligatori.

(4) La documentazione di candidatura in formato cartaceo viene inviata tramite raccomandata o personalmente (consegna presso la cancelleria della Regione) con una nota (denominazione del concorso/invito - non aprire), mentre la documentazione in formato elettronico viene presentata secondo le modalità descritte all'art. Articolo 10, comma 2 del presente Regolamento.

(5) Il modo e i termini per la presentazione della richiesta al concorso/invito sono prescritti nelle istruzioni per i partecipanti.

Pubblicazione del concorso/invito

Articolo 21

Il concorso/invito pubblico con la completa documentazione concorsuale va pubblicato sul sito internet ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ufficio per le associazioni del Governo della Repubblica di Croazia, e l'informazione relativa alla pubblicazione del concorso si può pubblicare anche nei quotidiani, sui social network oppure si può informare in merito il pubblico tramite una conferenza stampa organizzata dall'organo amministrativo competente della Regione che bandisce il concorso/invito.

Scadenze per l'attuazione del concorso/invito

Articolo 22

(1) Il concorso/invito pubblico a presentare le proposte progettuali o i programmi, sarà aperto almeno 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del concorso/invito.

(2) La valutazione dei programmi o progetti presentati, l'adozione della delibera sul finanziamento dei programmi o progetti e il momento della firma dei contratti con le associazioni i cui progetti o programmi sono stati ammessi al finanziamento devono essere completati entro 120 (centoventi) giorni, a partire dall'ultimo giorno della scadenza per la presentazione delle domande di programma o progetto, a meno che non si tratti di un bando/invito pubblico che si svolge in due o più livelli di valutazione e se termini più lunghi non sono specificati da un regolamento speciale.

Verifica dell'adempimento delle condizioni del concorso/invito

Articolo 23

(1) Allo scadere del termine per la presentazione delle domande per il concorso/invito la commissione per la preparazione e l'attuazione della procedura concorsuale e la verifica dell'adempimento delle condizioni prescritte del concorso/invito dell'organo amministrativo competente della Regione, accederanno alla procedura di valutazione e adempimento delle condizioni prescritte del concorso/invito.

(2) La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo ha tre membri, ai quali vengono nominati anche i relativi sostituti.

(3) I membri della Commissione e i sostituti di cui al comma 2 del presente articolo vengono nominati dall'Assessore dell'organo amministrativo competente della Regione, dalle file degli impiegati della Regione.

Articolo 24

(1) La Commissione per la preparazione e l'attuazione della procedura concorsuale e la verifica sull'adempimento delle condizioni prescritte del concorso, in particolare:

- stabilisce se la domanda sia stata protocollata in busta chiusa,
- apre le domande, le registra e a ogni domanda assegna un numero di registrazione o di protocollo,
- constata se la domanda sia stata presentata al giusto invito pubblico e sia stata consegnata nel termine indicato,
- stabilisce se l'importo richiesto rientra nei limiti finanziari indicati nel concorso/invito,
- stabilisce se siano stati trasmessi, firmati e autenticati tutti i moduli obbligatori e gli altri allegati obbligatori stabiliti dal concorso/invito,
- se è applicabile, se l'ubicazione dell'attuazione del progetto è ammissibile,
- qualora sia ammissibile, si verifica se il concorrente e il partner sono ammissibili conformemente alle indicazioni per i partecipanti al concorso,
- stabilisce che siano state adempiute tutte le altre condizioni formali del concorso.

(2) Non si considera che il richiedente non abbia soddisfatto le condizioni prescritte del concorso/invito se non ha presentato dati, documenti o informazioni disponibili alla Regione attraverso registri e banche dati pubblici e ufficiali.

Articolo 25

La valutazione dell'adempimento delle condizioni prescritte del concorso/invito non deve durare più di 7 (sette) giorni dal giorno della scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso/invito, dopo di che il presidente/la presidente della Commissione di cui all'Articolo 23 di questo Regolamento dell'organo amministrativo competente della Regione adotta una delibera in cui indica quali sono le domande che vanno inoltrate per un'ulteriore valutazione tecnica, e quali sono le domande che si rifiutano perché non soddisfano le condizioni prescritte del concorso/invito.

Articolo 26

(1) Tutti i richiedenti le cui domande vengono respinte a causa del mancato rispetto delle condizioni prescritte devono essere informati entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di adozione della delibera in merito.

(2) Entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i richiedenti possono presentare un reclamo all'assessore/a dell'organo amministrativo competente della Regione che, entro 8 (otto) giorni dal giorno del ricezione del reclamo, deciderà in merito.

(3) In caso di accoglimento del reclamo, la domanda sarà sottoposta alla valutazione di esperti. In caso contrario la domanda sarà respinta e il richiedente che ha presentato il reclamo sarà informato in merito.

(4) La delibera in cui si decide del ricorso è definitiva.

Valutazione dei programmi o progetti presentati e pubblicazione dei risultati

Articolo 27

(1) La Commissione di valutazione è un organo di valutazione professionale indipendente composto da rappresentanti della Regione, rappresentanti di organizzazioni della società civile, istituti scientifici e professionali ed esperti indipendenti per i settori prioritari compresi nel concorso/invito.

(2) La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo ha di regola tre membri, ai quali vengono nominati anche i relativi sostituti.

(3) I membri della Commissione e i loro sostituti vengono nominati dal Presidente della Regione su proposta dell'organo amministrativo competente della Regione.

(4) La Commissione di cui nel presente articolo ha l'obbligo di concludere il procedimento di valutazione entro un termine di 50 (cinquanta) giorni dal giorno di consegna delle domande da valutare. In caso contrario, la Regione sospenderà i lavori della Commissione ed entro il successivo termine di 14 (quattordici)

giorni ingaggerà esperti esterni competenti per i quali la Regione si assicurerà che valutino le proposte progettuali entro il successivo termine di 30 (trenta) giorni.

Articolo 28

(1) La Commissione per la valutazione considera e valuta le domande che hanno adempiuto le condizioni formali del concorso/invito conformemente ai criteri prescritti nelle istruzioni per i candidati e da la proposta per l'approvazione dei mezzi finanziari per i programmi o progetti di cui, prendendo in considerazione tutti i fatti e le possibilità del Bilancio, decide l'organo competente della Regione stabilito dallo Statuto della Regione Istriana (organo esecutivo o rappresentativo).

(2) I criteri per la valutazione del progetto o programma sono:

- la qualità e rilevanza della domanda: la conformazione con gli obiettivi e i principi stabiliti dal concorso, conformemente al piano di sviluppo vigente della Regione; la definizione di gruppi mirati e fruitori finali, la fattibilità, i risultati auspicati e gli effetti,
- la stima dell'esperienza finora avuta da chi presenta la domanda, nell'attuazione di un programma o progetto uguale o simile,
- la stima del bilancio del programma o progetto (quanto questo sia reale, efficace, elaborato e legato alle attività, ai fruitori e ai risultati auspicati, il contributo dato da chi presenta la domanda, il cofinanziamento da altre fonti, la documentazione delle singole voci del bilancio),
- l'innovatività del progetto (l'applicazione delle migliori prassi in un adeguato campo),
- l'originalità del progetto, tenendo conto che si cercherà di evitare il finanziamento di progetti/programmi/manifestazioni dello stesso genere, presentati da parte di diversi richiedenti,
- l'esistenza di capacità gestionali e professionali per l'attuazione dell'attività/del progetto/della manifestazione pianificati,
- un obiettivo chiaramente definito e realmente accessibile dell'attività/del progetto/della manifestazione,
- dei fruitori chiaramente definiti dell'attività/del progetto/della manifestazione,
- i risultati della realizzazione dell'attività/del progetto/della manifestazione sono conformi alle esigenze reali nella comunità in cui si svolge,
- i riconoscimenti finora ricevuti (nazionali e internazionali).

(3) Se norme particolari stabiliscono diversamente, per la stima del progetto/programma è possibile per singoli campi prioritari applicare i criteri che, su proposta dell'organo amministrativo competente, vengono stabiliti dal Presidente della Regione Istriana, in una delibera speciale.

Articolo 29

Dopo l'emanazione della delibera sui programmi o i progetti ai quali sono stati approvati i mezzi finanziari, la Regione pubblicherà i risultati del concorso/invito con i dati sulle associazioni, i programmi o progetti ai quali sono stati approvati i mezzi e gli importi dei mezzi approvati per il finanziamento.

(2) Entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'adozione della delibera sull'assegnazione dei mezzi finanziari, la Regione informerà le associazioni i cui programmi o progetti non sono stati approvati per il finanziamento, sui motivi del mancato finanziamento del loro progetto o programma, indicando il punteggio conseguito per ogni categoria di valutazione e le motivazioni contenute nella parte descrittiva della valutazione del progetto o programma esaminato.

(3) Alle associazioni di cui al comma precedente di questo articolo, è possibile, su loro richiesta, consentire di prendere visione della valutazione totale del loro progetto o programma entro un termine di 8 (otto) giorni a partire dal giorno di ricezione dell'avviso scritto sui risultati del concorso/dell'invito, mantenendo il diritto della Regione a tutelare la segretezza dei dati sulle persone che hanno valutato il progetto o programma.

Ricorso sulla delibera d'assegnazione dei mezzi finanziari

Articolo 30

Le associazioni alle quali non sono stati approvati i mezzi finanziari, hanno il diritto di sollevare un'obiezione nei confronti della delibera sull'assegnazione dei mezzi finanziari, e questo diritto viene indicato nello stesso testo del concorso/invito.

Articolo 31

(1) Il reclamo può essere sollevato per irregolarità o procedura illegale nell'attuazione del procedimento concorsuale e per la mancata approvazione di mezzi finanziari e non può essere sollevato sull'importo dei mezzi approvati.

(2) Il reclamo non rimanda l'attuazione della delibera e la continuazione del procedimento concorsuale.

Articolo 32

(1) Il reclamo va presentato all'assessorato competente della Regione, in forma scritta, entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla consegna dell'informazione scritta sui risultati del concorso, e la delibera concernente il ricorso viene emanata dal Presidente della Regione in considerazione di tutti i fatti.

(2) Il termine per l'adozione della delibera in base al ricorso è di 8 (otto) giorni dalla ricezione dello stesso.

Stipulazione di contratti sul finanziamento di programmi o progetti

Articolo 33

(1) La Regione firmerà un accordo sull'assegnazione delle risorse finanziarie con le associazioni (beneficiarie del finanziamento) alle quali è stato approvato il programma o progetto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di adozione della delibera sul finanziamento del programma o progetto.

(2) In caso di accoglimento parziale del finanziamento di un programma o progetto, l'organo amministrativo competente della Regione ha l'obbligo di negoziare previamente con il beneficiario del finanziamento sulle voci di bilancio, del programma o del progetto e sulle attività indicate nella parte descrittiva del programma o progetto che vanno modificate. In questo caso il termine per la stipula del contratto si può prolungare per un massimo di 30 (trenta) giorni. La procedura va terminata prima della firma del contratto.

(3) Durante la negoziazione la Regione finanzia prioritariamente le attività che realizzeranno in modo più efficace gli obiettivi contenuti nel piano di sviluppo della Regione attualmente in vigore.

Articolo 34

(1) Il contratto consiste nelle condizioni generali che devono essere uguali per tutti i beneficiari del finanziamento nell'ambito di un concorso/invito pubblico, e di una parte speciale.

(2) La procedura di stipulazione dei contratti, le condizioni generali e la parte speciale dei contratti saranno regolate in base alle disposizioni del Decreto ministeriale, della presente ordinanza e delle altre norme positive rilevanti della Repubblica di Croazia.

(3) Nelle condizioni generali che riguardano i contratti di assegnazione di mezzi finanziari alle associazioni si stabiliscono gli obblighi generali dei beneficiari del finanziamento, l'obbligo di recapitare i dati e le relazioni finanziarie e descrittive, la responsabilità, il conflitto d'interesse, la confidenzialità, la pubblicità e la visibilità, la proprietà/l'uso dei risultati e dell'attrezzatura, la valutazione e il monitoraggio del progetto, le modifiche e integrazioni dei contratti, il trasferimento dei diritti, il termine per l'attuazione del programma o progetto, il rinvio, la proroga, la forza maggiore e il termine per la conclusione, lo scioglimento del contratto, la soluzione delle controversie, le spese ammissibili, il pagamento e gli interessi di mora, i conti e le verifiche tecniche e finanziarie, l'importo finale del finanziamento da parte di chi lo concede e il rimborso dei mezzi e dei rispettivi interessi e i mezzi per garantire il rimborso dei mezzi in caso di mancato rimborso dei mezzi non spesi o non destinati.

(4) La parte speciale del contratto consiste nelle specificità di ogni contratto come le parti contraenti, la denominazione del programma o progetto, l'importo del finanziamento, i termini per l'attuazione e sim.

Monitoraggio dell'attuazione dei programmi e/o progetti approvati e finanziati e valutazione dei concorsi/inviti attuati

Articolo 35

(1) In collaborazione con il beneficiario del finanziamento, al fine di rispettare i principi di trasparenza nel consumo dei mezzi del bilancio e misurare il valore del rimborso per i mezzi investiti, la Regione seguirà l'attuazione dei programmi finanziati o progetti delle associazioni, conformemente alla Legge sulle associazioni, alla Legge sulla responsabilità fiscale, alla Legge sull'attività finanziaria e la contabilità delle organizzazioni non profit, i Decreti governativi, il presente Regolamento e altre norme positive rilevanti della Repubblica di Croazia.

(2) Attraverso le procedure di monitoraggio, si svilupperà un rapporto di partenariato fra la Regione quale fornitore di mezzi finanziari e l'associazione quale esecutore delle attività progettuali e programmatiche, in base al monitoraggio e alla valutazione dei risultati dei singoli programmi e progetti con l'obiettivo di stabilire l'efficacia dell'investimento e il livello dei cambiamenti avvenuti nella comunità locale, rispettivamente nella società grazie all'attuazione dei programmi/progetti, la Regione valuterà i risultati e gli effetti dell'intero concorso/invito pubblico e a seconda di ciò pianificherà le future attività nel singolo campo prioritario di finanziamento.

Articolo 36

(1) Il monitoraggio si svolgerà:

- controllando i rapporti descrittivi e finanziari dei beneficiari dei mezzi,
- con un controllo obbligatorio sul campo da parte dell'impiegato dell'organo amministrativo competente della Regione, in accordo con il beneficiario dei fondi, per tutti i programmi e progetti la cui durata di attuazione sia di almeno un anno e il cui valore superi 13.272,28 euro (in lettere:

tredecimiladuecentosettantadue euro e ventotto centesimi), dove la verifica sul campo, a seconda delle circostanze di ogni singolo caso, potrà essere effettuata anche per tutti gli altri programmi e progetti.

Articolo 37

Le relazioni che il beneficiario è tenuto a recapitare su moduli prescritti ed entro termini stabiliti, sono la relazione descrittiva e la relazione finanziaria.

Articolo 38

(1) Oltre alle relazioni descrittive, il beneficiario invia il materiale di accompagnamento come ritagli di giornali e di altri media, il materiale fotografico, video, cinematografico e altro come prova dell'attuazione del programma/progetto/manifestazione/iniziativa.

(2) La relazione finanziaria deve includere un elenco di tutte le entrate e i costi totali del programma/progetto/manifestazione/iniziativa, indipendentemente dalla fonte da cui sono stati finanziati. Dovranno inoltre essere obbligatoriamente fornite la prova dell'avvenuto pagamento delle spese con i fondi della Regione (copie di fatture, contratti d'opera o di autore con i relativi calcoli, ecc.) e la prova dell'avvenuto pagamento (estratto del conto corrente, distinte di prelievo di cassa, rendiconti di cassa, ecc.), nonché un elenco delle fonti di finanziamento definitive e una descrizione di eventuali scostamenti nelle fonti di finanziamento rispetto alla proposta approvata.

Divieto di doppio finanziamento

Articolo 39

Indipendentemente dalla qualità del programma/progetto/manifestazione/iniziativa proposto/a, la Regione non concederà mezzi finanziari per le attività in corso di finanziamento da fonti pubbliche e in base a norme particolari - quando si tratta della stessa attività che si svolge sullo stesso territorio, allo stesso tempo e per gli stessi utenti, a eccezione del caso in cui non si tratti di un cofinanziamento coordinato da varie fonti di finanziamento.

Articolo 40

La valutazione del programma o progetto svolto viene realizzata di regola anche dallo stesso beneficiario dei mezzi finanziari con ulteriori analisi dei risultati del programma o progetto (autovalutazione, sondaggi e altro).

V CONTRIBUTI FINANZIARI PER I PROGETTI DE MINIMIS

Articolo 41

(1) I contributi finanziari per i progetti de minimis possono essere assegnati in tutti i campi prioritari definiti per l'assegnazione di mezzi finanziari, a condizione che le domande presentate soddisfino le condizioni stabilite all'art. 3 comma 5 di questo Regolamento.

(2) Conformemente al presente Regolamento il procedimento di pianificazione, attuazione, monitoraggio e informazione sui sostegni finanziari assegnati per i progetti de minimis, viene svolto dagli organi amministrativi competenti della Regione, ciascuno nell'ambito delle sue competenze.

(3) Gli organi amministrativi della Regione, tenendo conto dei mezzi a disposizione pianificati nel Bilancio e ognuno nell'ambito delle sue competenze, stabiliranno l'importo complessivo dei mezzi finanziari che si possono assegnare per finanziare i progetti/le attività delle associazioni nella categoria dei contributi finanziari per i progetti de minimis.

(4) La commissione per la valutazione delle domande valuta la conformità degli obiettivi del progetto/attività con gli obiettivi generali e gli obiettivi di sviluppo dell'area prioritaria nell'ambito dell'organo amministrativo della Regione a cui viene richiesto il finanziamento, per libero apprezzamento, nei limiti delle proprie competenze, e propone poi al dirigente dell'organo amministrativo competente l'assegnazione di finanziamenti per progetti de minimis.

(5) Se, a seconda delle possibilità, nel bilancio della Regione vengono previste le risorse finanziarie necessarie a questo scopo, l'invito pubblico per l'assegnazione di sussidi finanziari per i progetti de minimis sarà aperto, nell'anno finanziario in questione, per un periodo determinato dal piano annuale, ossia fino ad esaurimento delle risorse finanziarie, dopodiché verrà pubblicato l'avviso di chiusura dell'invito pubblico.

Articolo 42

(1) La documentazione per l'attuazione dell'invito pubblico per i sostegni de minimis comprende:

- Il modulo con la descrizione del progetto / dell'attività con il relativo bilancio,
- il modulo con la relazione descrittiva sull'attuazione del/la progetto/attività corredato/a di documentazione finanziaria comprovante la spesa destinata dei mezzi.

(2) Tutti i moduli devono essere firmati da una persona autorizzata dal richiedente e dal responsabile del progetto e certificati con il timbro dell'associazione qualora l'associazione ne disponga, oppure con una firma elettronica.

Articolo 43

(1) Il Presidente della Regione adotta la Decisione sul finanziamento delle domande pervenute all'invito pubblico, di regola entro un termine di 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricezione della domanda.

(2) La Regione stipulerà un contratto di finanziamento con i fruitori che hanno ricevuto l'approvazione per l'assegnazione dei mezzi finanziari, entro un termine di 15 (quindici) giorni dall'adozione della decisione di cui al comma 1 di questo articolo.

Articolo 44

(1) Il beneficiario delle risorse finanziarie è obbligato, al fine di controllare la destinazione d'uso dei fondi ricevuti, a presentare alla Regione una relazione descrittiva sull'attuazione del progetto/attività con materiale di accompagnamento come ritagli di giornali e altro materiale mediatico, fotografico, video, cinematografico e altro quale prova della realizzazione del progetto/attività, unitamente alla documentazione comprovante la destinazione d'uso dei fondi (copie di fatture, contratti d'opera o d'autore con i relativi calcoli, ecc. gli estratti del conto corrente con i movimenti, distinte di prelievo di cassa, rendiconti di cassa e altri documenti che attestano l'avvenuto pagamento delle spese).

(2) La relazione deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data di completamento dell'attuazione del progetto/attività.

(3) Nel caso che il beneficiario del contributo finanziario non trasmetta la relazione nei termini previsti, ossia nel caso che impieghi i mezzi in modo diverso da quello destinato, dovrà restituirli al Bilancio della Regione, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.

VI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, MODELLI DI FINANZIAMENTO E PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO

Articolo 45

(1) Il beneficiario è tenuto a spendere i mezzi approvati esclusivamente per la realizzazione del programma/progetto/manifestazione/iniziativa stabiliti nel contratto e nel bilancio.

(2) Si ritiene che i mezzi siano stati spesi con destinazione specifica quando sono usati esclusivamente per finanziare spese ammissibili e giustificate per realizzare un programma/progetto/manifestazione/iniziativa stabilito/a nel contratto.

(3) Ogni scostamento dal bilancio senza l'approvazione dell'organo amministrativo competente della Regione, sarà ritenuta una spesa non destinata dei mezzi.

Spese ammissibili

Articolo 46

Sono ammissibili le spese sostenute dal beneficiario del finanziamento, che soddisfano cumulativamente i seguenti criteri:

- sono state sostenute nel periodo di attuazione del programma o progetto conformemente al contratto, a eccezione delle spese che riguardano le relazioni conclusive, le spese di revisione e di valutazione e sono state pagate fino alla data di approvazione della relazione conclusiva. Le procedure d'acquisto pubblico per le merci, i servizi e i lavori possono iniziare anche prima dell'inizio del periodo di attuazione, ma i contratti non possono essere stipulati prima del primo giorno relativo al periodo di attuazione del contratto,
- devono essere indicati nel bilancio complessivo previsto del progetto o del programma,
- sono indispensabili per l'attuazione del programma e progetto, oggetto di assegnazione dei mezzi finanziari,
- possono essere individuati e verificati e registrati dal punto di vista contabile, presso il beneficiario del finanziamento, secondo le norme vigenti sulla contabilità delle organizzazioni no profit,
- devono essere moderati, giustificati e conformi alle esigenze di una gestione finanziaria razionale, conformemente ai principi di economicità ed efficacia.

Articolo 47

Conformemente alle spese ammissibili di cui all'articolo precedente e quando ciò è rilevante per il rispetto delle norme sull'acquisto pubblico, sono ritenute ammissibili le seguenti spese dirette del beneficiario del finanziamento e dei suoi partner:

- le spese dei dipendenti ingaggiati sul programma o progetto che corrispondono alle uscite reali per gli stipendi e le imposte e contributi per gli stipendi e le altre spese legate allo stipendio e alle indennità, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e del Decreto governativo,
- le spese di viaggio e le spese delle diarie per i dipendenti e le altre persone che partecipano al programma o progetto, a condizione che siano conformi alle norme sull'ammontare dell'importo per questo genere di compensi per i beneficiari che si finanziano dai mezzi del bilancio statale,
- le spese di acquisto o noleggio di attrezzature e materiale (nuove o usate) destinate esclusivamente a un programma o progetto e le spese relative ai servizi, a condizione che siano conformi alle spese di mercato,

- spese per gli articoli di consumo,
- spese di subcontrattazione,
- spese che provengono direttamente dalle richieste di contratto, comprese le spese dei servizi finanziari (informazione, valutazione legata concretamente al progetto, revisione, fotocopiatura, assicurazione e sim.),
- spese di sistemazione, in casi eccezionali, quando nei negoziati con l'organo amministrativo competente della Regione, è stato stabilito che in caso di programmi plurigiornalieri e internazionali parte di queste spese possono essere trattate come spesa ammissibile.
- spese di rappresentanza, cibo e bibite, in casi eccezionali quando attraverso le negoziazioni con l'organo amministrativo competente della Regione parte delle spese possono essere ammesse come spese ammissibili.

Articolo 48

Oltre alle spese dirette, al beneficiario dei mezzi si può approvare anche la copertura di parte delle spese indirette come: energia, acqua, materiale d'ufficio, inventario minuto, telefono, posta e altre spese indirette che non sono legate all'attuazione del programma, per un importo massimo del 20% dell'importo complessivo approvato del finanziamento, dal bilancio della Regione.

Contributi in natura e forme di cofinanziamento

Articolo 49

(1) I contributi in natura che vanno indicati a parte nel bilancio del programma o progetto, non rappresentano le spese reali e non sono spese ammissibili. Qualora non sia indicato diversamente nel contratto d'assegnazione dei mezzi finanziari, i contributi in natura non possono essere considerati come cofinanziamenti da parte del beneficiario del finanziamento. Se la descrizione del programma o progetto prevede i contributi in natura, questi contributi devono essere assicurati.

(2) Le spese dei dipendenti che lavorano sul progetto o programma, non rappresentano un contributo in natura e si possono ritenere come cofinanziamento nel bilancio del progetto o programma, quando queste sono pagate dal beneficiario del finanziamento o dai suoi partner.

Articolo 50

(1) Quando viene così stabilito dalle condizioni del concorso/invito e del contratto, il contributo al lavoro del volontario può essere riconosciuto come forma di cofinanziamento da parte del beneficiario del finanziamento.

(2) Se non è calcolato diversamente il valore di un singolo tipo di servizi, il valore del lavoro di volontariato viene stimato nello stesso importo per tutti i potenziali soggetti richiedenti di programmi e progetti, nell'ammontare di 4,38 euro (quattro euro e trentotto centesimi) / all'ora.

(3) Nell'attuazione del programma o progetto il beneficiario del finanziamento ingaggerà dei volontari, può determinare il valore reale del lavoro di volontariato che può essere anche superiore dell'importo ammissibile indicato, ma per le esigenze legate all'informazione sugli indici dell'attuazione del programma o progetto, il beneficiario del finanziamento informerà solo nell'ambito del valore indicato dell'ora di volontariato di cui al comma precedente.

Spese inammissibili

Articolo 51

Si ritengono spese inammissibili del progetto o programma:

- i debiti e le voci a copertura delle perdite o debiti,
- gli interessi maturati,
- le voci già finanziate da fonti pubbliche,

l'acquisto di terreno o edifici, a eccezione dei casi in cui questo sia indispensabile per attuare direttamente il programma o progetto, quando la proprietà si deve trasmettere al beneficiario del finanziamento e/o ai partner, al massimo entro la fine del programma o progetto,

- le perdite per le differenze di cambio,
- prestiti a terzi,
- spese di sistemazione, all'infuori dell'eccezione di cui all'art. 47 comma 7 del presente Regolamento,
- spese di rappresentanza, cibi e bevande, all'infuori dell'eccezione di cui all'art. 47 comma 8 del presente Regolamento.

Pagamento e modalità di pagamento

Articolo 52

- (1) In ogni singolo concorso/invito la Regione determinerà il modello, rispettivamente i modi e le procedure di pagamento, conformemente alle disposizioni del Decreto governativo e del presente Regolamento.
- (2) Nel caso che per la Regione non sia accettabile nessuno dei modelli previsti di pagamento, è possibile stabilire anche un diverso modello di pagamento che dev'essere evidenziato nel concorso/invito pubblico.

Articolo 53

- (1) Qualora la procedura di aggiudicazione o di esecuzione dell'appalto sia viziata da rilevanti irregolarità o frodi commesse dal beneficiario del finanziamento, la Regione sospenderà i pagamenti, ovvero richiederà la restituzione delle somme già versate e ingiustificatamente spese in proporzione alla gravità dell'irregolarità o della frode.
- (2) La Regione sospenderà il pagamento nei casi in cui vi siano ragionevoli sospetti, irregolarità o frodi commesse dal beneficiario del finanziamento nell'attuazione di un altro contratto finanziato da fonti pubbliche, che potrebbero influenzare gli effetti del contratto esistente.

Articolo 54

- (1) La Regione può richiedere una relazione indipendente di audit sulla verifica delle spese per i programmi o i progetti il cui valore complessivo è uguale o superiore ai 66.361,40 euro (in lettere: sessantaseimilatrecentosessantun euro e quaranta centesimi).
- (2) La richiesta di una relazione di audit di cui al paragrafo precedente dovrebbe essere parte integrante del contratto e i costi di attuazione di tale audit dovrebbero essere un costo accettabile del bilancio.

Quota di cofinanziamento del programma/progetto

Articolo 55

La Regione determinerà in ogni singolo concorso/invito l'obbligo e la percentuale minima di cofinanziamento dell'attuazione del progetto o programma da parte del beneficiario dello stesso.

VII PERIODO DI DURATA DEL FINANZIAMENTO

Articolo 56

- (1) Tutti i mezzi finanziari che la Regione assegna tramite concorso/invito riguardano, di regola, le attività che si svolgeranno nell'anno civile per il quale queste vengono bandite, a eccezione del finanziamento pluriennale che si approva per un periodo di 3 (tre) anni, definito dallo stesso concorso/invito.
- (2) Il finanziamento pluriennale di cui al comma 1 del presente articolo, si stipula a livello annuale, con una valutazione temporale e finanziaria prescritta di uso del contributo finanziario della Regione nel periodo di tempo precedente.
- (3) I beneficiari ai quali la Regione concederà mezzi finanziari pluriennali di cui al comma 1 del presente articolo, possono richiedere e realizzare questo stesso tipo di contributo appena quando sarà scaduto il contributo pluriennale precedente concessa dalla Regione.
- (4) La continuazione del finanziamento dei programmi pluriennali e l'ammontare del contributo nell'anno successivo dipendono dai risultati del monitoraggio e della valutazione delle attività realizzate nell'ambito di questo programma nell'anno corrente, e la decisione in merito spetta all'assessore dell'organo amministrativo competente, conformemente alle relazioni presentate e alle disposizioni del Decreto governativo e del presente Regolamento.
- (5) La Regione incentiverà i beneficiari del finanziamento pluriennale a elaborare dei programmi di autofinanziamento che ne permetteranno la sostenibilità e lo sviluppo.

Articolo 57

I beneficiari del finanziamento pluriennale della Regione possono presentarsi nel periodo di durata del finanziamento, ad altri concorsi/inviti della Regione, esclusivamente presentando altri programmi/progetti/manifestazioni/iniziativa in questo e in altri campi programmatici.

VIII OBBLIGO DI DOCUMENTARE LE ATTIVITÀ PROGRAMMATICHE/PROGETTUALI, IMPORTO FINALE DEL FINANZIAMENTO E RIMBORSO DEI MEZZI

Obbligo di documentare le attività programmatiche/progettuali da parte dei beneficiari del finanziamento

Articolo 58

- (1) Il beneficiario del finanziamento ha l'obbligo di tenere delle evidenze precise e regolari riguardo all'attuazione de programma/progetto usando degli adeguati sistemi contabili conformemente alle norme sulla contabilità delle organizzazioni no profit.
- (2) I conti e le spese legati al progetto/programma devono essere facilmente riconoscibili e confidenziali. Questo si può realizzare usando conti separati per un dato progetto/programma o garantire che i conti e le

spese legati al progetto o programma si possano facilmente identificare e seguire nei sistemi contabili dei beneficiari.

(3) Il beneficiario del finanziamento è tenuto a garantire che il rendiconto finanziario (sia intermedio che finale) sia adeguatamente e semplicemente armonizzato con il sistema contabile del beneficiario del finanziamento e con la contabilità di base e altre evidenze pertinenti.

Articolo 59

Il beneficiario del finanziamento è tenuto entro un periodo di 7 (sette) anni dopo il pagamento, a consentire alla Regione, agli ispettori addetti al controllo dei conti del Ministero delle finanze e a tutti i revisori esterni che svolgono verifiche conformemente al Decreto governativo e al presente Regolamento, di verificare, esaminando i documenti o facendo controlli in loco, l'attuazione dei programmi/progetti e se necessario svolgano la revisione in base alla documentazione accompagnatoria per le evidenze contabili, i documenti contabili e tutti gli altri documenti rilevanti per il finanziamento del programma/progetto.

Articolo 60

Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo precedente del presente Regolamento, il beneficiario del finanziamento consentirà ai dipendenti o ai rappresentanti della Regione, al controllo di bilancio, nonché a tutti i revisori esterni che effettuano controlli e supervisione in conformità con il Decreto ministeriale e il presente Regolamento, l'accesso alle strutture e ai luoghi in cui viene attuato il programma/progetto, compresi i relativi sistemi informatici e a tutti i documenti e le banche dati relativi alla gestione tecnica e finanziaria del programma/progetto, e adottare tutte le misure per facilitarne il lavoro.

Articolo 61

Accanto alle relazioni menzionate in questo Regolamento, i documenti che il beneficiario del finanziamento è tenuto a mettere a disposizione del controllo comprendono:

- l'elenco dei membri e i dati sulle quote associative versate,
- l'evidenza contabile dal sistema contabile dei beneficiari del finanziamento come il libro mastro, i libri ausiliari, le buste paga, l'elenco dei beni e degli obblighi e degli altri dati contabili rilevanti,
- le prove attestanti le procedure d'acquisto come la documentazione concorsuale, le offerte dai partecipanti al concorso e le relazioni sulle stime,
- le prove attestanti gli obblighi come i contratti e gli altri documenti vincolanti,
- gli attestati dei servizi erogati come le relazioni approvate, i moduli di ordinazione, i biglietti di viaggio (compresi i certificati aeroportuali), le prove di partecipazione a seminari, conferenze e corsi, inclusa la documentazione rilevante, il materiale ricevuto, i certificati e simili.
- le prove attestanti la ricezione della merce come i certificati sulla merce consegnata da parte dei fornitori,
- le prove attestanti la conclusione dei lavori come i certificati sull'approvazione o i verbali di consegna,
- gli attestati d'acquisto come le fatture e gli scontrini,
- le prove attestanti i pagamenti, come gli estratti dai conti bancari, le distinte di prelievo di cassa e i rendiconti di cassa
- le prove attestanti le spese di carburante con la rappresentazione dei chilometri attraversati,
- il consumo medio di carburante delle vetture usate, le spese del carburante e di manutenzione,
- l'evidenza dei dipendenti e dei loro stipendi come contratti, buste paga e i fogli di lavoro.

Importo finale del finanziamento da parte della Regione

Articolo 62

(1) L'importo finale dei mezzi che la Regione deve erogare al beneficiario del finanziamento non può superare il massimo importo dei mezzi indicati nel contratto, anche nel caso in cui la somma complessiva delle spese ammissibili superi il bilancio complessivo stimato indicato nel modulo del bilancio del programma/progetto.

(2) Se i costi ammissibili alla fine del programma o progetto sono inferiori ai costi totali stimati specificati nel contratto, il contributo della Regione sarà limitato all'importo ottenuto applicando la percentuale specificata nel contratto ai costi ammissibili effettivi approvati dalla Regione.

(3) Il beneficiario del finanziamento accetta che in nessun caso le risorse finanziarie possano dar luogo alla realizzazione di un profitto e che esse debbano essere limitate all'importo necessario per pareggiare le entrate e le uscite del programma/progetto. L'utile in questo caso è definito come eccedenza dei fondi ricevuti rispetto ai costi del programma/progetto al momento della presentazione della richiesta di pagamento della differenza.

Come integrazione e senza pregiudicare il diritto a sciogliere il contratto, conformemente alle disposizioni del Decreto governativo e del presente Regolamento, la Regione diminuirà, in base a una delibera motivata nei casi in cui il progetto o il programma non si attua o si attua in modo inadeguato o in ritardo, i mezzi finanziari previsti all'inizio conformemente all'attuazione reale del programma/progetto, secondo le condizioni comprese nel contratto.

Rimborso dei mezzi

Articolo 63

La Regione richiederà in forma scritta dal beneficiario del finanziamento il rimborso dei mezzi per l'attuazione del programma/progetto approvato nel caso in cui dovesse stabilire che il beneficiario del finanziamento:

- non ha realizzato il programma/progetto stabilito dal bilancio e dal contratto,
- non ha speso tutti i mezzi approvati,
- non ha usato i mezzi per i propositi destinati,
- ha ricevuto importi versati che superano l'importo finale stabilito,
- non ha presentato le relazioni prescritte entro i termini prescritti, senza un motivo giustificato.

Articolo 64

(1) Il beneficiario del finanziamento rimborserà alla Regione, al massimo entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, salvo in casi eccezionali e chiaramente motivati, secondo le istruzioni della Regione, tutti gli importi versati in eccesso rispetto all'importo finale stabilito, tutti i mezzi non utilizzati e i mezzi non usati secondo la finalità prevista, ovvero l'intero finanziamento ricevuto in caso di mancata attuazione del programma o progetto e di mancata presentazione della relazione.

(2) Qualora il beneficiario del finanziamento non restituisse i mezzi entro il termine determinato dalla Regione, questa aumenterà gli importi maturati per i relativi interessi di mora.

(3) Gli importi da restituire alla Regione possono essere compensati con qualsiasi credito del beneficiario del finanziamento nei confronti della Regione. Ciò non influirà sul diritto delle parti contraenti di accordarsi sul pagamento rateale.

Articolo 65

(1) Nel caso in cui il beneficiario del finanziamento non abbia restituito i fondi in conformità con le disposizioni del regolamento e della presente ordinanza, la Regione attiverà i mezzi di garanzia del pagamento che il beneficiario del finanziamento ha presentato in conformità alle condizioni del concorso prima della firma del contratto.

(2) I mezzi che garantiscono i pagamenti non realizzati verranno restituiti al beneficiario del finanziamento dopo l'approvazione della relazione finale sull'attuazione del programma/progetto.

Articolo 66

(1) Nel caso in cui il beneficiario del finanziamento non restituisca i fondi alla Regione, questa adotterà una delibera secondo la quale le domande ricevute per il concorso/invito da quel richiedente nei prossimi 3 (tre) anni, non saranno prese in considerazione.

(2) Una tale disposizione dovrà essere evidenziata nel concorso/invito.

IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67

Il beneficiario del finanziamento non può partecipare alle elezioni o ad altra promozione di un partito politico, coalizione o candidato, fornire sostegno diretto a un partito politico, coalizione o candidato o raccogliere risorse finanziarie per finanziare partiti politici, coalizioni o candidati per tutta la durata del contratto.

Articolo 68

Le disposizioni della documentazione concorsuale relative al finanziamento delle associazioni con fondi del bilancio regionale che non sono definite dal presente Regolamento o sono in conflitto con le disposizioni del Decreto governativo e altre norme positive della Repubblica di Croazia che regolano la materia in questione, saranno applicate direttamente secondo le modalità definite dalle disposizioni di queste norme.

Articolo 69

(1) L'entrata in vigore di questo Regolamento, abroga il Regolamento sul finanziamento dei programmi e progetti di interesse per il bene comune svolti dalle associazioni sul territorio della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn.: 16/17 e 19/17).

(2) Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 024-03/24-02/4
N.PROT.: 2163-02-22-24-2
Pola, 4 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

20

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, punto 3 della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 e 151/22), e degli artt. 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/10/20, 6/21 e 20/22 – testo consolidato), il Presidente della Regione Istriana in data lunedì 4 marzo 2024, adotta la

PROVVEDIMENTO

di destituzione del membro del Comitato scolastico della Osnovna škola Marčana (Scuola elementare Marčana)

1. Diego Biljuh viene destituito dall'incarico di componente del Comitato scolastico della Osnovna škola Marčana (Scuola elementare Marzana) su richiesta propria.
2. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua adozione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 602-02/23-02/217
N.PROT.: 2163-05/23-24-15
Pola, 4 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

21

Ai sensi degli artt. 35 e 219 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17) e degli artt. 40 e 41 della Decisione sulla gestione e la disposizione dei beni di proprietà della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/20, 23/20–corr.), degli artt. 4 e 5 della Legge sulla

determinazione dei rapporti giuridico-patrimoniali al fine di costruire edifici infrastrutturali (Gazzetta ufficiale n. 80/11 e 144/21) e degli artt. 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22 – testo consolidato), il Presidente della Regione Istriana adotta il giorno 5 marzo 2024 la

DECISIONE

sulla stipulazione del contratto per la costituzione del diritto di servitù per la costruzione, manutenzione e ricostruzione di un edificio a destinazione infrastrutturale del sistema di gestione idrica - costruzione della rete fognaria di Arsia - insediamento di Arsia e Krapanj

I

Si constata:

- che la società VODOVOD LABIN d.o.o., Albona, ha presentato una richiesta per la costituzione del diritto di servitù per la costruzione, la manutenzione e la ricostruzione di un edificio a destinazione infrastrutturale del sistema di gestione idrica (fabbricato nel sistema di smaltimento delle acque reflue), gruppo 2a - costruzione della rete fognaria di Arsia - insediamento di Arsia e Krapanj a carico della p.c.n. 2938 c.c. Trget, in base a un Permesso di ubicazione passato in giudicato e rilasciato dalla Regione Istriana, Assessorato all'assetto territoriale e all'edilizia, Sezione per l'assetto territoriale e l'edilizia Albona, CLASSE: UP/I-350-05/23-01/000030 del 21/09/2023 e allo Studio sul diritto di servitù realizzato dalla società Topoing d.o.o. Castua, indicazione del progetto: IP-2201-11/2022, del luglio 2023

- che sulla p.c.n. 2938, edificio della direzione e cortile della superficie di 2655 m2 iscritto nella part. tav. n. 700 c.c. Trget si trova la Casa per anziani Arsia, il cui immobile ai sensi del Contratto sul trasferimento del diritto di (com)proprietà sugli immobili a Pula-Pola, Arsia e Cittanova dall'Istituto croato per l'assicurazione pensionistica alla Regione Istriana, a titolo gratuito stipulato il giorno 12/10/2021 fra l'Istituto croato per l'assicurazione pensionistica e la Regione Istriana è stato trasferito alla Regione Istriana;

- che l'art. 4 comma 4 del Contratto sul trasferimento della (com)proprietà degli immobili a Pola - Pola, Arsia e Cittanova dall'Istituto croato per l'assicurazione pensionistica alla Regione Istriana a titolo gratuito, l'obbligo della Regione Istriana stabilisce che entro 20 anni dalla conclusione del Contratto, non alienerà né graverà i beni immobili

oggetto del Contratto, ovvero non modificherà le attività fino ad ora svolte in questi immobili (la destinazione degli immobili);

- che l'Istituto croato per l'assicurazione pensionistica ha rilasciato alla Regione Istriana il Consenso CLASSE: 406-01/23-02/51; N.PROT.: 341-99-07/6-23-2 del 13/11/2023 a stipulare il contratto sull'istituzione del diritto di servitù per la costruzione, la manutenzione e la ricostruzione di strutture destinate all'infrastruttura del sistema di gestione idrica (fabbricati nel sistema di smaltimento delle acque reflue), gruppo 2.a. – costruzione del sistema fognario Arsia - insediamento Arsia e Krapanj sulla base di un Permesso di ubicazione passato in giudicato, rilasciato dalla Regione Istriana, Assessorato all'assetto territoriale e all'edilizia, Sezione per l'assetto territoriale e l'edilizia Albona, CLASSE: UP/I-350-05/23-01/000030 del 21/09/2023 e allo Studio sul diritto di servitù realizzato dalla società Topoing d.o.o. Castua, indicazione del progetto: IP-2201-11/2022, del luglio 2023 a carico della p.c.n. 2938 c.c. Trget;

- - che l'intervento previsto nell'area rappresenta un fabbricato infrastrutturale e che la società VODOVOD LABIN d.o.o., Albona è un ente di diritto pubblico ai sensi della legge sulla regolamentazione dei rapporti giuridico-patrimoniali ai fini della costruzione di fabbricati infrastrutturali.

II

Conformemente a quanto stabilito al punto I della presente Decisione, si accoglie la richiesta della società VODOVOD LABIN d.o.o., Labin, Ulica Slobode 6, rappresentata dal direttore Alen Golja, per la stipulazione di un Contratto di costituzione del diritto di servitù a carico della p.c.n. 2938 c.c. Trget, di proprietà della Regione Istriana, per la costruzione, la manutenzione e la ricostruzione dei fabbricati a destinazione infrastrutturale del sistema di gestione idrica (fabbricati nel sistema di smaltimento delle acque reflue), gruppo 2.a. - costruzione della rete fognaria di Arsia - insediamenti di Arsia e Krapanj.

III

Il diritto di servitù di cui al punto II di questa Decisione si istituisce a titolo gratuito.

IV

A costruzione avvenuta, la società VODOVOD LABIN d.o.o. di Albona si impegna a registrare catastalmente il tracciato costruito della rete fognaria di Arsia - gli insediamenti Arsia e Krapanj dal punto I della presente Decisione e a sostenere i costi della sua registrazione nel catasto e nei registri fondiari.

V

I diritti e gli obblighi reciproci della VODOVOD LABIN d.o.o., di Albona e della Regione Istriana saranno regolati dal Contratto di istituzione del

diritto di servitù, che è allegato alla presente Decisione e ne costituisce parte integrante.

VI

La presente Decisione entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 944-09/23-01/01

N.PROT.: 2163-18/6-24-13

Pola, 5 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletic

22

Ai sensi dell'art. 391 commi 1 e 2 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale", nn. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), degli articoli 56 e 57 della Decisione sulla gestione e la disposizione dei beni di proprietà della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/20, 23/20–corr.), degli artt. 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22 – testo consolidato), il Presidente della Regione Istriana adotta il giorno 5 marzo 2024 la

DECISIONE

con cui si concede l'uso provvisorio degli immobili per le esigenze dell'alloggio provvisorio dei bambini e dell'amministrazione del Centar za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović (Centro per la fornitura di servizi nella comunità Ruža Petrović), Pola

I

Si constata:

- che l'immobile indicato come p.c.n. 1261/9 ZGR ospedale, della superficie di 5249 m², iscritta nella partita tavolare 23192 c.c. Pola, ai sensi del Contratto di donazione degli immobili concluso fra l'Ospedale generale di Pola quale donatore e la Regione Istriana quale donatario il giorno 20/12/2023, iscritto come proprietà della Regione Istriana per 1/1;

- che l'immobile alla p.c.n. 1261/9 ZGR. c.c. Pola, nella fattispecie rappresenta l'edificio dell'ex reparto di psichiatria dell'Ospedale generale di Pola;

- che il Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale generale di Pola, in base alla Delibera n. UV 153 el./22 del 02/02/2022 ha dato in uso alla Casa per bambini Ruža Petrović di Pola, via Budicin 17, l'edificio dell'ex psichiatria, a titolo gratuito per un termine fino al 05/05/2023, allo scopo di far traslocare temporaneamente i bambini e la

direzione da via Budicin 17 a Pola ai fini della ristrutturazione dell'edificio sulla base dei fondi ricevuti per la ristrutturazione dal progetto europeo "Ruža" K.K. 08.1.3.04.0018 cofinanziato dall'UE;

- che secondo la Delibera numero UV 153 el./22 del 02/02/2022 il giorno 14/03/2022 è stato stipulato fra l'Ospedale generale di Pola in qualità di proprietario e la Casa per bambini Ruža Petrović in qualità di fruitore, il Contratto sull'uso dello spazio per l'immobile costruito al sulla p.c.n. 1261/9 ZGR. c.c. Pola, via del Sanatorio a Pola, nella fattispecie edificio dell'ex reparto di psichiatria;

- che il Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale generale di Pola, ai sensi della Delibera UV 184/23 del 01/06/2023 ha prorogato alla Casa per bambini Ruža Petrović di Pola, Via Budicin 17, il diritto a usufruire dell'edificio dell'ex psichiatria, a titolo gratuito, per un termine fino al 29/12/2023

- che la Casa per bambini Ruža Petrović, Pola, Via Pino Budicin 17, CIP: 27209159252 ha modificato la denominazione in Centro per la fornitura di servizi nella comunità Ruža Petrović Pola, Via Pino Budicin 17, CIP: 27209159252;

- che il Centro per la fornitura di servizi nella comunità Ruža Petrović il giorno 29/12/2023 ha inviato alla Regione istriana la richiesta di prolungare la permanenza nell'edificio dell'ex psichiatria, poiché l'edificio in via Budicin 17 a Pola non è ancora pronto per il ritorno degli ospiti (bambini);

- che il Centro per la fornitura di servizi nella comunità Ruža Petrović è un ente di assistenza sociale, istituito dalla Repubblica di Croazia.

II

Conformemente a quanto constatato al punto I di questa Decisione, la Regione Istriana in qualità di proprietaria, dà in uso provvisorio al Centro per la fornitura di servizi nella comunità Ruža Petrović, Pola, Via Budicin 17, CIO: 27209159252 (in seguito: Centro Ruža Petrović) l'immobile costruito sulla p.c.n. 1261/9 ZGR., ospedale, sup. 5249 m², iscritto nella partita tav. 23192 c.c. Pola, che nella fattispecie rappresenta l'edificio dell'ex reparto di psichiatria dell'Ospedale generale di Pola.

III

Si stabilisce che il Centro Ruža Petrović ha già preso possesso dell'immobile di cui sopra.

IV

L'immobile descritto al punto II di questa Decisione viene dato in uso provvisorio, a titolo gratuito, per un periodo di 6 mesi a partire dal giorno di entrata in vigore di questa Decisione.

V

L'immobile di cui al punto II di questa Decisione viene data in uso provvisorio esclusivamente per sistemare provvisoriamente i bambini e l'amministrazione del Centro Ruža Petrović e non può essere usato per altri fini.

VI

Il Centro Ruža Petrović, fino al passaggio dell'utenza del contatore alla Regione Istriana, quale nuovo proprietario dell'immobile di cui al punto II della presente Decisione, si impegna a sostenere tutte le spese verificatesi in base all'uso provvisorio dell'immobile, nello stesso modo in cui l'obbligo di sostenere le spese era disciplinato dall'articolo 4 del Contratto d'uso dei vani stipulato il 14/03/2022 fra l'Ospedale generale di Pola quale titolare di allora e la Casa per bambini Ruža Petrović.

VII

Al termine dell'uso temporaneo dell'immobile, il Centro Ruža Petrović si impegna a riportare l'immobile di cui al punto II della presente Decisione allo stato originale.

VIII

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 940-01/24-01/22

N.PROT.: 2163-18/6-24-6

Pola, 5 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

23

Ai sensi degli artt. 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22 - testo consolidato) e degli artt. 1 e 4 della Delibera sull'avvio dell'Invito a presentare le candidature per partecipare alla procedura di preselezione dei richiedenti ammissibili e delle proposte prioritarie e integrate al fine di attuare la strategia territoriale per il territorio delle isole della Regione Istriana, Classe: 302-03/21-04/23, N. Prot: 538-08-1-2/252-24-35 del 16 febbraio 2024, il Presidente della Regione Istriana adotta il giorno giovedì 7 marzo 2024 la

DECISIONE

sulla nomina dei membri della Commissione di valutazione delle proposte progettuali trasmesse nell'ambito dell'Invito alla presentazione delle candidature trasmesse nell'ambito dell'Invito a presentare le candidature per partecipare alla procedura di preselezione dei richiedenti ammissibili e delle proposte prioritarie e integrate al fine di attuare la strategia territoriale per il territorio delle isole della Regione Istriana

Articolo 1

Con la presente Decisione si nominano i membri della Commissione di valutazione delle proposte progettuali trasmesse nell'ambito dell'Invito alla presentazione delle candidature trasmesse nell'ambito dell'Invito a presentare le candidature per partecipare alla procedura di preselezione dei richiedenti ammissibili e delle proposte prioritarie e integrate al fine di attuare la strategia territoriale per il territorio delle isole della Regione Istriana, in seguito nel testo: Invito alla preselezione) e si stabiliscono i loro diritti, doveri e responsabilità.

Articolo 2

Nella Commissione di valutazione delle proposte progettuali trasmesse nell'ambito dell'Invito alla preselezione (in seguito nel testo: Commissione di valutazione) si nominano le seguenti rappresentanti della Regione Istriana e dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“:

1. Patrizia Bosich, presidente della Commissione di valutazione,
2. Nataša Grgorić, componente della Commissione di valutazione,
3. Ana Šimić Vereš, componente della Commissione di valutazione.

Articolo 3

Sulla base delle informazioni fornite sulla proposta di progetto nel modulo prescritto dell'Invito alla preselezione (Allegato 1 Informazioni sulla proposta di progetto), la Commissione di valutazione valuta le proposte di progetto secondo i seguenti criteri di ammissibilità:

- il termine entro il quale è stata presentata la proposta di progetto,
- il formato di presentazione della proposta di progetto,

- l'ammissibilità del richiedente e del partner di cui al punto 2.2. dell'Invito alla preselezione

- l'ammissibilità delle proposte di progetto di cui al punto 2.3. dell'Invito alla preselezione.

I criteri di ammissibilità di cui al comma 1 di questo Articolo sono parte integrante dell'Allegato 2 (Tabella dei criteri di ammissibilità e priorità) dell'Invito alla preselezione, ed entrano a far parte di un'ulteriore valutazione solo le proposte progettuali che soddisfano tutti i criteri di ammissibilità summenzionati (risposta Sì nella rispettiva colonna della tabella).

Se un singolo richiedente ammissibile presenta dati su più proposte di progetto, è necessario compilare un Allegato 1, distinto per ciascuna proposta di progetto dell'Invito alla preselezione.

Articolo 4

Le proposte progettuali che soddisfano tutti i criteri di ammissibilità di cui ai punti 2.1.2, 2.2 e 2.3 dell'Invito alla preselezione, vengono valutate dalla Commissione di valutazione applicando i seguenti criteri di priorità indicati all'Allegato 2 (Tabella dei criteri di ammissibilità e priorità) dell'Invito alla preselezione:

- il rapporto qualità-prezzo offerto dal progetto,
- la progettazione e maturità del progetto,
- la promozione dello sviluppo sostenibile e il contributo alla transizione verde,
- l'integrazione,
- il contributo dell'operazione alla risoluzione di specifici problemi di sviluppo in un determinato territorio.

Nella valutazione delle proposte progettuali, la Commissione di valutazione deve agire secondo le istruzioni elencate nell'Allegato 2 (Tabella criteri di ammissibilità e priorità) dell'Invito di preselezione, in base ai quali la Commissione di valutazione determina per ciascun progetto il numero di punti raggiunti per ciascuno dei criteri di priorità, la motivazione dei punti ottenuti e il numero totale di punti ottenuti.

Articolo 5

In base al punteggio complessivo conseguito, la Commissione di valutazione classifica le proposte progettuali e redige la Proposta finale dell'elenco dei possibili candidati e delle proposte progettuali per il finanziamento prioritario nell'ambito del Programma territoriale integrato 2021 - 2027 (RSO

5.2.), che viene poi trasmessa al Gruppo di lavoro/partenariato insulare per la preparazione e l'attuazione della Strategia territoriale per lo sviluppo delle Isole della Regione Istriana, per l'esame e l'approvazione.

Articolo 6

L'Ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ svolge le mansioni professionali e di consulenza per le esigenze del Consiglio di partenariato.

Articolo 7

La presente Decisione entra in vigore il giorno della sua adozione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 024-02/24-08/5

N.PROT.: 2163-02-02/1-24-2

Pola, 7 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

("Gazzetta ufficiale" n. 44/23) e degli artt. 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22 – testo consolidato), il Presidente della Regione Istriana adotta il giorno 7 marzo 2024 la

CONCLUSIONE

sull'approvazione della Relazione annuale sull'attuazione del Programma di attuazione della Regione Istriana per il periodo 2022 – 2025

1. Si approva la Relazione annuale sull'attuazione del Programma di attuazione della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2025.
2. L'atto di cui al punto 1 con il relativo allegato, è allegato alla presente Conclusione ed è parte integrante della stessa.
3. L'atto di cui al punto 1 della presente Conclusione si riferisce al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua adozione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

24

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5 della Legge sul sistema della pianificazione strategica e della gestione dello sviluppo della Repubblica di Croazia ("Gazzetta ufficiale", n. 123/17 e 151/22), dell'art. 14 del Regolamento sulle scadenze e i procedimenti per il monitoraggio e le informazioni sull'attuazione degli atti per la pianificazione strategica di importanza nazionale e di importanza per le unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale)

CLASSE: 007-02/24-01/10

N.PROT.: 2163-02-02/1-24-2

Pola, 7 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

25

Ai sensi degli articoli 6 e 11 comma 2 della Delibera sui riconoscimenti della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 1/05), il Presidente della Regione Istriana adotta il giorno 12 marzo 2024 la

DECISIONE

sull'assegnazione del Riconoscimento della Regione Istriana al Kulturno umjetničko društvo "Lino Mariani" - Società artistico culturale „Lino Mariani“

1. Il Riconoscimento della Regione Istriana si assegna al KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "LINO MARIANI" - SOCIETÀ ARTISTICO CULTURALE „LINO MARIANI“ per il contributo straordinario nel campo della cultura nella Regione Istriana.
2. La società Kulturno-umjetničko društvo (KUD) – Società artistico culturale „Lino Mariani“, è un'associazione a statuto autonomo che opera presso la Zajednici Talijana Pula - Comunità degli Italiani

di Pola, e riunisce un coro maschile, uno misto, uno femminile, un coro di voci bianche e un'orchestra di mandolini. Sebbene la KUD "Lino Mariani" sia stata fondata ufficialmente il 6 maggio 1950, in realtà opera dal novembre 1947, diventando così la più antica associazione di cittadini polesi che quest'anno celebra 77 anni di attività ininterrotta. All'inizio della sua attività la SAC era costituita da un'orchestra di mandolini e da un coro operaio maschile denominato Società artistico-culturale operaia. L'istituzione e il funzionamento della SAC furono espressione di una società che basava il proprio futuro e il proprio progresso sui risultati della lotta partigiana e antifascista, che rispecchiava la loro espressione musicale, poi il repertorio venne progressivamente ampliato fino a includere brani popolari, musica classica, operistica e sacra.

Sotto la direzione del direttore Nell Milotti, che lo diresse per oltre 50 anni e lasciò un segno indelebile, il coro si è trasformato da un piccolo gruppo di operai che cantano nel tempo libero in uno dei cori più grandi e importanti dell'Istria, affermandosi anche a livello nazionale ed internazionale.

Nel corso degli anni, l'impegno della dirigenza e dei membri della SAC per l'arte, la danza e la musica ha arricchito la scena culturale non solo locale, ma anche più ampia, e il loro impegno nel preservare l'espressione artistica e culturale dell'arte italiana e croata è particolarmente evidente.

La SAC e le sue sezioni hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e premi per le loro attività ed esibizioni, tra cui nel 2000, la Carta della Repubblica di Croazia.

Con il Riconoscimento alla SAC "Lino Mariani", desideriamo renderle atto per il lavoro dedito e il contributo dato alla conservazione e alla promozione del ricco patrimonio culturale immateriale e dell'identità istriana.

3. Il Presidente della Regione Istriana consegnerà il Ringraziamento della Regione Istriana alla seduta solenne dell'Assemblea della regione Istriana - Dieta istriana, in occasione della celebrazione della Giornata dello Statuto istriano.
4. La presente Decisione entra in vigore il giorno della sua adozione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 061-02/24-01/1
N.PROT.: 2163-02-02/1-24-1
Pola, 12 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

26

Ai sensi dell'art. 23 della Legge sul sistema della pianificazione strategica e della gestione dello sviluppo della Repubblica di Croazia ("Gazzetta ufficiale", n. 123/17 e 151/22), dell'art. 25 comma 1 della Legge sullo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia ("Gazzetta ufficiale", n. 147/14, 123/17 e 118/18), degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22 - testo consolidato) e del sottocapitolo 6.2 della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana quale integrazione al Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2027 ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 1/24), il Presidente della Regione Istriana adotta il giorno 13 marzo 2024 la

DECISIONE

sulle modifiche e integrazioni della Decisione sull'instaurazione e la nomina dei membri del Gruppo di lavoro/partenariato insulare per la stesura della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana, quale appendice al Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2027

Articolo 1

Nella Decisione sull'instaurazione e la nomina dei membri del Gruppo di lavoro/partenariato insulare per la stesura della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana, quale appendice al Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2027 (Bollettino ufficiale della Regione Istriana, n. 7/23) viene modificata la denominazione della Decisione come segue:

"Delibera sull'instaurazione e la nomina dei membri del Gruppo di lavoro/partenariato insulare per la stesura e l'attuazione della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana, quale appendice al Piano di sviluppo

Articolo 2

L'Articolo 1 della Decisione sull'instaurazione e la nomina dei membri del Gruppo di lavoro/partenariato insulare per la stesura della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana, quale appendice al Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2027 (Bollettino ufficiale della Regione Istriana, n. 7/23) viene modificato come segue:

"Conformemente alle direttrici del Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione Europea, con la presente Delibera si instaura il Gruppo di lavoro /partenariato insulare per la stesura e l'attuazione della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana (in seguito: Gruppo di lavoro/partenariato insulare) che rappresenta un'appendice al Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2027."

L'Articolo 3

All'art. 2 comma 1 della Decisione sull'instaurazione e la nomina dei membri del Gruppo di lavoro/partenariato insulare per la stesura della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana, quale appendice al Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2027 (Bollettino ufficiale della Regione Istriana, n. 7/23), viene modificato il testo nella tabella ai numeri progressivi 7 e 13 come segue:

Numero progressivo	Nome e cognome del membro	Denominazione dell'istituto	Funzioni
7	Samanta Barić	Città di Pula-Pola	assessora per delega dell'Assessorato all'urbanistica, agli investimenti e progetti di sviluppo
13	Nataša Stojkovski	Ente pubblico Parco nazionale Brioni	facente funzioni di direttrice

L'Articolo 4

L'Articolo 5 della Decisione sull'instaurazione e la nomina dei membri del Gruppo di lavoro/partenariato insulare per la stesura della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana, quale appendice al Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2027 (Bollettino ufficiale della Regione Istriana, n. 7/23) viene modificato come segue:

Il Gruppo di lavoro/partenariato insulare partecipa al processo di elaborazione e adozione della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana e il suo lavoro continua attraverso il monitoraggio degli obiettivi fissati e dei risultati attesi durante l'attuazione della stessa.

I compiti del Gruppo di lavoro/partenariato insulare sono:

- consigliare, consultare e dare pareri durante la preparazione della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana,

- proporre e selezionare aree di investimento nell'ambito della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana.
- seguire il progresso nell'attuazione della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana,
- rilascio del consenso alle modifiche più importanti della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana,
- rilascio del consenso alle proposte progettuali pervenute,
- rilascio del consenso alle relazioni semestrali sull'attuazione della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana,
- proposta per migliorare il modo di attuazione della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana."

Articolo 5

Le altre disposizioni della Decisione sull'instaurazione e la nomina dei membri del Gruppo di lavoro/partenariato insulare per la stesura della Strategia territoriale di sviluppo delle isole della Regione Istriana, quale appendice al Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2027 (Bollettino ufficiale della Regione Istriana, n. 7/23) rimangono invariate e in vigore.

Articolo 6

La presente Decisione entra in vigore il giorno della sua adozione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 029-01/24-01/7
N.PROT : 2163-02/6-24-1
Pola, 13 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

27

Ai sensi del Piano operativo delle attività, delle disposizioni dell'art. 12 comma 1 del Programma delle misure per mantenere e attrarre le risorse umane negli enti sanitari pubblici e nelle case per anziani della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" numero: 35/23, in seguito: Programma delle misure), e degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22 - testo consolidato), il Presidente della Regione Istriana adotta il 7 febbraio 2024 la seguente

DECISIONE

sull'attuazione della misura 1.1.3. Indennità una tantum per l'acquisto della prima casa o per l'acquisto/la costruzione della casa

Articolo 1

Descrizione della misura:

- per la misura 1.1.3. L'indennità una tantum per l'acquisto del primo appartamento o l'acquisto/la costruzione di una casa, vengono

assicurate fino a 10 indennità una tantum, per un importo netto di 20.000,00 (in lettere: ventimila) euro

- L'erogazione dell'indennità una tantum per l'acquisto del primo appartamento o l'acquisto/la costruzione della casa per i dipendenti che lavorano negli enti di cui all'articolo 1 del Programma delle misure, istituiti dalla Regione Istriana

Articolo 2

Le condizioni che i richiedenti devono soddisfare:

- i dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 del Programma delle misure, istituiti dalla Regione Istriana, che lavorano a tempo indeterminato e per i quali nella decisione del consiglio d'amministrazione dell'ente è stato stabilito che il loro mestiere è deficitario
- il lavoratore e i membri del suo nucleo familiare nell'ultimo anno fino al giorno di presentazione della richiesta non avevano in proprietà un immobile a scopo abitativo sul territorio della Regione Istriana, che il lavoratore quale richiedente certifica con una dichiarazione sotto la responsabilità penale e

materiale, coe comprenderà i dati (nome, cognome e CIP) su ogni membro del suo nucleo familiare e la dichiarazione del dipendente che lui e i membri del suo nucleo familiare nell'ultimo anno fino al giorno di presentazione della richiesta non hanno avuto sul territorio della Regione Istriana un immobile di loro proprietà

- il dipendente fino ai 45 anni di età
- nel 2023 il lavoratore non ha un avvertimento scritto del datore di lavoro per la violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- il lavoratore si impegna a lavorare per i prossimi 15 anni a partire dalla firma del contratto di assegnazione dell'indennità una tantum in base alla quale gli è stata assegnata l'indennità una tantum, a lavorare in uno degli enti di cui all'articolo 1 del Programma delle misure, istituiti dalla Regione Istriana
- nel caso che entrambi i coniugi siano dipendenti degli enti di cui all'art. 1 fondate dalla Regione Istriana, istituiti dalla Regione Istriana, questa misura può essere usata soltanto da uno di loro.

Articolo 3

I criteri per la valutazione delle richieste pervenute sono:

- entrambi i coniugi sono dipendenti degli enti di cui all'art. 1 del Programma delle misure, istituiti dalla Regione Istriana - 5 punti
- il richiedente non ha in passato usufruito di alcuna misura di aiuto abitativo - 5 punti
- dr. in medicina, master, infermieri/e di ogni grado di istruzione - 2 punti
- altri lavoratori deficitari dell'ente - 1 punto
- punteggio in base al criterio di completamento dei quadri deficitari tenendo conto del posto di lavoro:
 - o 90% del completamento dei posti di lavoro e più - 1 punto
 - o 75-90% del completamento - 2 punti
 - o 50-70% del completamento - 3 punti
- punteggio in base al numero di membri del nucleo familiare:
 - o 1 membro del nucleo familiare - 1 punto
 - o da 2 a 4 membri del nucleo familiare - 2 punti
 - o oltre 4 membri - 3 punti

Per ottenere punti secondo questo criterio, il richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione, sotto responsabilità penale e materiale, nella quale indicherà il numero dei componenti il nucleo familiare e i loro dati (nome, cognome e CIP) e un

certificato di residenza /domicilio di ciascun membro citato, dalla quale sarà evidente che abitano allo stesso indirizzo del richiedente.

Nel caso che due richiedenti abbiano lo stesso numero di punti, la precedenza andrà al richiedente che lavora da più tempo nell'ente nei lavori deficitari, ossia se anche allora i due richiedenti avranno lo stesso numero di punti, la precedenza andrà a colui che lavora più a lungo nell'ente.

Articolo 4

Modalità di attuazione della misura:

- l'invito pubblico viene bandito dall'Assessorato alla sanità e assistenza sociale della Regione Istriana, in conformità con le condizioni e i criteri indicati e le altre disposizioni di questa Decisione
- in base al punteggio complessivo conseguito, la commissione formula una proposta di graduatoria di candidati per l'assegnazione delle indennità una tantum, che sarà pubblicata sulla bacheca e sul sito internet della Regione Istriana, entro 15 (quindici) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle richieste
- il candidato non soddisfatto ha diritto di presentare un ricorso entro 8 (otto) giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco dei candidati proposto, del quale deciderà il Presidente della Regione entro i successivi 8 (otto) giorni, dopo di che sarà stilato l'elenco definitivo dei candidati
- stipulazione del contratto di assegnazione dell'indennità una tantum con i candidati, conformemente all'elenco definitivo, nel quale saranno definiti i diritti e i doveri tra il candidato scelto e la Regione Istriana
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma precedente, i candidati selezionati sono tenuti a presentare un contratto di compravendita immobiliare sottoscritto e un estratto catastale comprovante la proprietà, ovvero un atto di costruzione valido
- dopo aver adempiuto agli obblighi di cui al comma precedente, ai candidati scelti sarà erogata l'indennità una tantum
- nel caso in cui il candidato selezionato, secondo la graduatoria, receda dalla conclusione del contratto, non riesca a firmare il contratto entro 8 (otto) giorni dalla data fissata per la sottoscrizione del contratto, ovvero non consegna il contratto firmato di compravendita dell'immobile e l'estratto catastale comprovante la proprietà entro il termine prescritto, ovvero un

atto di costruzione valido, il contratto verrà stipulato con il candidato successivo nella lista dei punti fino al numero complessivo di sussidi una tantum assegnati

- se il candidato selezionato recede dal contratto di lavoro o il datore di lavoro rescinde lo stesso prima della scadenza dei 15 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di assegnazione dell'indennità una tantum (licenziamento straordinario o regolare per comportamento occulto del dipendente), questo è obbligato a restituire sul conto della Regione Istriana l'intero importo che ha ricevuto a titolo di pagamento dell'indennità una tantum, e per assicurarsi la Regione Istriana registrerà il diritto di pegno sull'immobile per l'acquisto/la costruzione per il quale al lavoratore è stata riconosciuta l'indennità una tantum
- nel caso che il dipendente usufruisca della misura di cofinanziamento delle spese abitative,

al momento della firma del contratto di assegnazione dell'indennità una tantum, la misura di cofinanziamento delle spese abitative sarà sospesa

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua adozione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 500-09/23-01/25

N.PROT.: 2163-06/1-24-64

Pola, 7 febbraio 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić